Progressivo N° **68**

Verbale N° **32**

P.G. N° **32062/09**

# COMUNE DI FERRARA

## ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

## SEDUTA DEL 20 APRILE 2009

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di **I** invito, con avvisi scritti in data **8/4/2009** e **15/4/2009** nn° **32883** e **30901** si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle **ore 15,30**, con la Presidenza del Signor BURIANI Maurizio – Presidente del Consiglio Comunale – i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dal Signor FINARDI Dr. Roberto –Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).

**CONSIGLIERI**: assegnati n° **40 + 1** - in carica n° **40 + 1** - intervenuti n° **26**

1. SATERIALE Dr. Gaetano – SINDACO
2. BURIANI Maurizio – PRESIDENTE C.C.
3. BERTONCELLI Geom. Fausto
4. BREGOLA Irene
5. CALURA Rag. Alfredo
6. CAVALLARI Ing. Liliano
7. CIVOLANI Daniele
8. DIOLAITI Dr.ssa Barbara
9. FERRETTI Dr. Ubaldo
10. KIWAN Kiwan
11. LODI Simone
12. MASIERI Prof. Luciano
13. MASOTTI Dr. Massimo
14. MENARINI Loris
15. MERLI Simone
16. PAVONI Geom. Antonio
17. PENNINI Gianni
18. PULVIRENTI Dr.ssa Silvia
19. QUARZI Dr.ssa Maria
20. RENDINE Ing. Francesco
21. RICCIARDELLI Dr.ssa M. Adelina
22. SAVINI Prof. Romeo
23. VINCI Avv. Francesco
24. VITARELLI Rag. Gianluca
25. ZAMARIOLO Ilario
26. ZARDI Dr. Giampaolo

**ASSESSORI:**

1. ATTI Dr. Raffaele
2. CUCCURU Dr.ssa Maria Giovanna
3. MARIGHELLI Dr. Marcello
4. MORSUCCI Ing. Mascia
5. POLASTRI Dr. Roberto
6. TAGLIATI Rita

**Scrutatori nominati**: **CIVOLANI – MASOTTI - PENNINI**

~~Visto della Ragioneria~~

**(OMISSIS)**

Variante al vigente Regolamento Edilizio.

**Inviata copia:**

- Servizio Qualità Edilizia
- Sportello Unico Edilizia
- Ragioneria
- Direttore Generale
- Direttore Dipartimento Risorse
- Ufficio Legislativo
- Protocollo
- Informacittà

COMUNE DI FERRARA
Certifico che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 18 MAG. 2009
al 3 GIU. 2009

Ferrara, lì 4 GIU. 2009

IL MESSO COMUNALE 7 MAG. 2009

PUBBLICARE per **15 giorni** dal _____

3/6/09

32062/09

Il Presidente dà la parola all'Ass. Atti il quale illustra la pratica in oggetto dando contemporaneamente lettura di due emendamenti.

Dichiarata aperta la discussione si hanno gli interventi dei Cons.ri Cavallari, Diolaiti, Savini, Pavoni nonché la replica dell'Ass. Atti.

Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta cui si rinvia.

Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 1 presentato dall'Ass. Atti:

**Nel dispositivo della delibera, penultimo capoverso, sostituire la data dal 1 Settembre 2009 con 1 Ottobre 2009.**

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

| | | |
|---|---|---|
| **CONSIGLIERI PRESENTI:** | **N° 26** | |
| **CONSIGLIERI VOTANTI:** | **N° 26** | |
| **VOTI FAVOREVOLI:** | **N° 22** | |
| **VOTI CONTRARI:** | **N° --** | |
| **ASTENUTI:** | **N° 4** | **(Cons.ri Calura, Lodi, Rendine e Zardi)** |

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvato l'emendamento.

Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 2 presentato dall'Ass. Atti, relativo al Regolamento.

**All'art. 109, 1° comma, 1° alinea, dopo la parola "l'immobile" aggiungere "e l'effettiva necessità degli interventi proposti siano attestati" e togliere "sia attestato"; nell'ultima riga dopo la parola "medico" aggiungere "specialista" e togliere la parola "fisiatra".**

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

| | | |
|---|---|---|
| **CONSIGLIERI PRESENTI:** | **N° 26** | |
| **CONSIGLIERI VOTANTI:** | **N° 26** | |
| **VOTI FAVOREVOLI:** | **N° 22** | |
| **VOTI CONTRARI:** | **N° --** | |
| **ASTENUTI:** | **N° 4** | **(Cons.ri Calura, Lodi, Rendine e Zardi)** |

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvato l'Emendamento.

Quindi il Presidente pone ora in votazione il sottoriportato schema di deliberazione, così come emendato:

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO**

- che in data 19 marzo 2008, con delibera di Consiglio Comunale PG. 7561/08 è stato approvato il documento degli Obiettivi del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) che costituisce il complemento normativo del Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato;

- che il Regolamento Urbanistico Edilizio è in corso di stesura e che gli elaborati fino ad oggi prodotti sono stati messi a disposizioni per la consultazione e la discussione degli Ordini/collegi professionali, delle categorie economiche e delle espressioni politiche del consiglio comunale;

- che la parte completata fino ad ora costituisce sostanzialmente la parte edilizia del RUE;

- che la parte urbanistica del Regolamento richiede ancora tempo per la stesura completa;

- che in sede di discussione dei materiali presentati alla Commissione Consiliare si è formulata l'ipotesi che la parte edilizia del RUE possa essere stralciata e costituire una variante al vigente Regolamento Edilizio approvabile, al fine di non disperdere le opportunità residue, dalla attuale legislatura;

- che, in effetti, alcune importanti innovazioni contenute nella parte edilizia sono mirate a semplificare i procedimenti e ad aggiornare i contenuti qualitativi dell'attuale Regolamento Edilizio che risale al 1998;

- che l'anticipazione delle parti edilizie del RUE consente una sperimentazione concreta, utile per la discussione che comunque dovrà avvenire in sede di approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio nella sua forma completa;

- che gli Uffici tecnici hanno predisposto uno stralcio del RUE riguardante le procedure, le definizioni che non interagiscono con i parametri urbanistici e le capacità edificatorie del PRG e del PSC, e i requisiti energetici ed ambientali degli interventi edilizi;

- che tale parte sostituirà gli analoghi articoli del RE o lo integrerà per le parti che rappresentano novità;

- che tutto questo può essere inquadrato come una variante al vigente Regolamento Edilizio,

**TUTTO CIÒ** premesso;

**RICHIAMATO** l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

**SENTITE** le Circoscrizioni;

**VISTI** i pareri favorevoli del Dirigente responsabile del Servizio Qualità Edilizia e del Dirigente di Ragioneria espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

**SENTITE** la Giunta Comunale e la 3^ Commissione Consiliare;

**DELIBERA**

- di approvare la variante al Regolamento Edilizio costituita dai nuovi articoli di seguito riportati;

- di approvare le schede dei requisiti energetici ed ambientali della Famiglia 6 ed 8, secondo la formulazione riportata nell'allegato di seguito riportato;

- di abrogare gli articoli in contrasto o con le nuove disposizioni o comunque superati: Articoli 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 - 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 74 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 88 - 96 commi 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 - 11, Art. 107 comma 2 e Art. 108 comma 6;

- di determinare che le nuove disposizioni procedurali trovano applicazione a partire dal 1 ottobre 2009;

- di precisare che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Lazzari, responsabile del Servizio Qualità Edilizia.

# C O M U N E  D I  F E R R A R A

# VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO

**Testo approvato dal Consiglio Comunale il 20/4/2009, P.G. n° 32062**

**- NUOVI ARTICOLI**

**- ALLEGATO A - SCHEDE DEI REQUISITI TECNICI ENERGETICI ED AMBIENTALI**

All'art 2 punto 2.9 Altezza dell'edifico (H) viene aggiunto il seguente comma:

" Per la nuova costruzione di autorimesse in confine di proprietà l'altezza massima dovrà essere riferita alla quota media del terreno confinante e frontistante tale costruzione, nella situazione esistente al momento dell'intervento. "

***Art 4 punto 4.2 Interventi di manutenzione ordinaria*** **(sostituisce l'art 4 punto 4.2 del RE)**

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono definiti al punto a) dell'allegato alla L.R. n° 31/2002 e s.m.i.[1]

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi sulla generalità del patrimonio edilizio, nel rispetto delle norme di settore e del presente Regolamento. Tali interventi devono essere compatibili con i requisiti esigenziali di qualità edilizia fissati dal presente Regolamento e sono soggetti al rispetto dei principi di decoro delle costruzioni, con particolare riferimento a quelli riportati all'art.51 e 103. Eventuali opere di manutenzione ordinaria non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento o non corrispondenti ai principi di decoro o esigenziali, saranno fatte rimuovere con specifica ordinanza.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti ad alcun titolo edilizio. Tali interventi, se rilevanti ai sensi del D.Lgs 42/04 e s.m., richiedono la preventiva autorizzazione dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, secondo le modalità previste dal citato Decreto.

Ai fini della applicazione del primo comma rientrano, a titolo esemplificativo, nelle **finiture** degli edifici :

- manti di copertura, impermeabilizzazioni;
- grondaie, pluviali, canne fumarie interne, canne di aspirazione, di aerazione, camini;
- intonaci e rivestimenti interni ed esterni (escluso il "cappotto" di isolamento termico);
- tinteggiature interne ed esterne;
- infissi interni ed esterni, inferriate, vetrine, tende parasole;
- pavimenti interni ed esterni;
- controsoffitti, pareti divisorie componibili, soppalchi e pareti montate a secco purché assimilabili ad opere di arredo;

4 Sono comprese nella manutenzione ordinaria anche:

- la demolizione e/o la traslazione di tramezzi, l'apertura o il tamponamento di porte interne alle singole unità immobiliari che non compromettano condizioni di sicurezza e non modifichino il numero delle unità immobiliari preesistenti;
- l'adeguamento dello spessore delle murature perimetrali, dell'involucro dell'edificio, delle coperture e dei solai, eseguiti all'interno dell'immobile o della struttura, per il risparmio energetico o l'isolamento acustico;
- la realizzazione di griglie interne/esterne alle pareti per adeguamento alle norme di sicurezza o igienico sanitarie per la ventilazione di bagni, cucine, autorimesse o altri locali;

5 Rientrano altresì nelle opere di manutenzione ordinaria, in quanto assimilabili alle opere di **finitura** e **arredo** dell'area esterna degli edifici la realizzazione di:

- opere di arredo dei giardini come individuate ai commi 6 e 7 dell'articolo sugli interventi pertinenziali;
- cancelli, sbarre,recinzioni leggere in rete metallica di altezza non superiore a m. 1,20

[1] Allegato alla L.R. 31/02 - Definizione interventi edilizi: punto a) " interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

- tendoni o coperture protettive in telo autonome, di dimensione non superiore a 36 mq. (tensostrutture o strutture equivalenti appoggiate).

6 Ai fini dell'applicazione del comma 1, inoltre, si intendono opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti quelle opere di riparazione, rifacimento o adeguamento a norme di legge ed in particolare a quelle igieniche o di sicurezza di impianti quali: idrico e sanitario, elettrico, elettronici, di riscaldamento, di ventilazione, del gas, di ascensore, di fognatura e scarico delle acque reflue ecc.

7 Le opere di cui al comma precedente non devono comunque comportare la costruzione o la destinazione ex - novo di locali per servizi tecnologici.

8 Sono assimilati alle opere di manutenzione ordinaria in quanto assimilabili ad installazione di elettrodomestici, anche:

- l'installazione di antenne paraboliche di piccole dimensioni (di diametro inferiore a m. 1,5);
- l' installazione di condizionatori di potenzialità frigorifera non superiore a 5 Kwh;
- l'installazione di pannelli solari/fotovoltaici per la produzione di acqua calda sanitaria/energia elettrica purché complanari alla falda e integrati nel manto di copertura;
- installazione di impianti di microcogenerazione ad uso monofamigliare;

9 Per gli edifici industriali ed artigianali e produttivi in genere, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria le opere e le modifiche necessarie a mantenere la sicurezza e la funzionalità degli impianti. A titolo di esemplificazione, si indicano, qui di seguito, alcune opere che possono rientrare nella "categoria" di quelle di ordinaria manutenzione degli impianti industriali:

a. -costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di manodopera, realizzate con lo scopo di proteggere determinati apparecchi o sistemi, quali:- cabine per trasformatori o per interruttori elettrici, cabine per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di campagna,- cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi, per gruppi di riduzione, purché al servizio dell'impianto;
b. -sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature, ecc., realizzati all'interno dello stabilimento stesso;
c. -serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e relative opere;
d. -opere a carattere precario o facilmente amovibili quali: - baracche ad elementi componibili, in legno, metallo o conglomerato armato, ricoveri protetti realizzati con palloni di plastica pressurizzate;
e. -garitte; chioschi per l'operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate,installazione di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti,-passerelle di sostegni in metallo o conglomerato armato per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi;
f. -trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, nonché canalizzazioni fognanti aperte e relative vasche di trattamento e decantazione, basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti,separazione di aree interne allo stabilimento realizzate mediante muretti e rete ovvero in muratura;
g. -attrezzature semifisse per carico e scarico da autobotti e simili, attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa ed in confezione, quali nastri trasportatori, elevatori a tazze, ecc;
h. -tettoie di protezione dei mezzi meccanici;
i. -canne fumarie ed altri sistemi di adduzione e di abbattimento dei fumi.

***Art 4.4.3Interventi di manutenzione straordinaria*** **(sostituisce l'art 4 punto 4.3 del RE)**

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono definiti al punto b) dell'allegato alla L.R. n° 31/2002 e s.m.i.[2]

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono ammessi su tutti gli edifici esistenti indipendentemente dalla classifica loro assegnata purché compatibili con i requisiti esigenziali di qualità edilizia fissati dal presente Regolamento e sono soggetti, oltre alle norme di settore, al rispetto dei principi di decoro delle costruzioni, in particolare quelle riportate all'art 51 del presente Regolamento. Eventuali opere di manutenzione straordinaria non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento o non rispondenti alle norme di decoro o esigenziali saranno fatte rimuovere con specifica ordinanza ai sensi dell'art. 89

3. In particolare sono da considerarsi, a titolo esemplificativo, opere di manutenzione straordinaria, purché non comportino la creazione di nuova Su:

- costruzione di partizioni interne di qualsiasi materiale e spessore che non siano assimilabili ad opere di arredo;
- realizzazione e/o spostamento di collegamenti verticali interni alle singole unità immobiliari;
- demolizione e/o sostituzione, anche con traslazione della quota, di solai;
- costruzione ex - novo di locali per servizi igienici senza aumento di volume.
- realizzazione di soppalchi che non siano assimilabili ad opere di arredo. Non sono considerati aumento di Su nei fabbricati a destinazione produttiva e/o commerciale, le strutture metalliche autoportanti di stoccaggio delle merci organizzate anche su più livelli, compresi i corselli di servizio fino ad una larghezza massima di ml 1,80 e le strutture grigliate per l'appoggio degli impianti tecnologici.
- tamponamento, apertura o modificazioni alle dimensioni di aperture esterne (porte, finestre, lucernari, abbaini ecc) quando non finalizzate ad interventi di restauro o di ristrutturazione;
- realizzazione di sistemi solari passivi, serre solari;
- installazione di antenne paraboliche di diametro maggiore di m 1,5;
- installazione di nuovi impianti tecnici in genere, prima non presenti (idraulico, elettrico, di riscaldamento, di ventilazione, del gas, di ascensore, ecc..).
- installazione di pannelli solari o fotovoltaici per la produzione di energia elettrica non complanari alla falda del coperto o in posizione diversa;
- installazione di impianti di condizionamento estivo eccedenti i limiti indicati nell'intervento di manutenzione ordinaria;
- costruzione di nuove canne fumarie esterne, condotte comuni di esalazione e aerazione posti all'esterno dell'edificio quando eccedono gli interventi di manutenzione ordinaria[F1];
- coibentazione termica ed acustica delle pareti esterne degli edifici mediante l'apposizione di pannelli isolanti (isolamento a "cappotto"); il conseguente aumento di spessore non incide sulla sagoma planivolumetrica, né sulla distanza dal confine, fermo restando il rispetto della distanza di m 3 tra edifici frontistanti proprietà diverse.
- consolidamento e rifacimento parziale delle murature/ strutture portanti anche con demolizione e ricostruzione, fino a un massimo del 50% delle strutture portanti perimetrali dell'intero edificio;

---

[2] Allegato alla L.R. 31/02 - Definizione interventi edilizi: punto b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

- rifacimento parziale o totale degli elementi strutturali delle coperture, ferme restando le quote di intradosso. È ammesso, ai fini della coibentazione, l'ispessimento del coperto per un'altezza massima di 20 cm con riferimento all'altezza dei coppi (o del manto di rivestimento della copertura) dello stato di fatto, fermi restando la posizione della struttura portante e l'altezza del fronte del fabbricato;

4. Per gli edifici industriali, artigianali e produttivi in genere, costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e delle strutture ai fini dell'adeguamento a norme di sicurezza e di antinquinamento nonché quelle finalizzate a un ammodernamento del ciclo produttivo senza aumento di carico urbanistico, eccedenti quelle indicate come manutenzione ordinaria al precedente articolo[F2].

***Art 4.4.1 Interventi di nuova costruzione*** **(sostituisce l'art 4 punto 4.1 del RE)**

1. Gli interventi di nuova costruzione sono definiti al punto g) dell'allegato alla L.R. n° 31/2002 e s.m.i., con la precisazione di cui al seguente comma.[3]

2. Gli interventi di sostituzione edilizia, ovvero quelli che prevedono la demolizione integrale e la successiva ricostruzione, in diminuzione o a parità dei volumi preesistenti, ma con sagoma diversa dalla precedente, rientrano nella tipologia della nuova costruzione.

***Art 4.4.8 Interventi di ristrutturazione urbanistica*** **(sostituisce l'art 4 punto 4.8 del RE)**

1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono definiti al punto h) dell'allegato alla L.R. n° 31/2002 e s.m.i., con le precisazioni di cui ai seguenti commi.[4]

---

[3] Allegato alla L.R. 31/02 - Definizione interventi edilizi: punto g) "interventi di nuova costruzione", gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

g.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto g.6);

g.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

g.3) la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

g.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo;

g.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

g.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale;

g.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

[4]Allegato alla L.R. 31/02 - Definizione interventi edilizi: punto h) "interventi di ristrutturazione urbanistica", gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso,

2. Sono assimilati alla ristrutturazione urbanistica anche gli interventi che riguardano un solo lotto e consistono nella demolizione dei volumi esistenti e ricostruzione con diversa sagoma e collocazione planimetrica degli edifici sul lotto.
3. Qualora la ristrutturazione urbanistica avvenga al di fuori di uno strumento urbanistico attuativo, la ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto dei parametri richiesti per la nuova costruzione.

---

mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale

***Art 4.4.10 Interventi pertinenziali*** **(sostituisce l'art 4 punto 4.10 del RE)**

1. Si definiscono interventi pertinenziali gli interventi che comportano la realizzazione di manufatti che, pur potendo avere una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale, sono comunque preordinati a soddisfare una esigenza di utilizzo originata dall'edificio principale. Tali manufatti non debbono consentire una destinazione autonoma e diversa da quella di servizio dell'immobile di cui fanno parte o a cui si riferiscono.

2 Gli interventi pertinenziali che superano il 20% del volume dell'edificio principale, rientrano comunque nella definizione di nuova costruzione e sono soggetti alla disciplina prevista per tale titolo.

3 A titolo esemplificativo rientrano tra le opere pertinenziali le seguenti:
tettoie per la protezione di auto, pro servizi o bassocomodi, casette di legno poste nei giardini privati, piccoli manufatti al servizio del giardino, giardini d'inverno, piscine ad uso famigliare ecc. Rientrano nelle opere pertinenziali anche le recinzioni che eccedono le dimensioni e le caratteristiche previste per la manutenzione ordinaria.

4 I parcheggi e le autorimesse realizzate nell'edilizia esistente costituiscono sempre interventi urbanisticamente pertinenziali alle unità immobiliari servite. Qualora tali interventi siano eseguiti in deroga alle norme urbanistiche ai sensi dell'art 9 della L.122/89 e s.m., il vincolo di pertinenzialità deve essere formalizzato mediante uno specifico atto d'obbligo registrato e trascritto da presentarsi alla conclusione dei lavori.

5 L'eventuale realizzazione o installazione di manufatti pertinenziali deve preferibilmente essere inserita nel progetto dell'edificio principale e con esso coordinata, anche come sola ipotesi progettuale. La loro realizzazione dopo la scadenza del titolo potrà avvenire previa acquisizione del titolo edilizio necessario, senza acquisizione del parere preventivo della CQAP.

64 Non rientrano nelle pertinenze, bensì tra gli arredi da giardino, realizzabili liberamente senza alcun titolo edilizio, quei manufatti mobili o facilmente amovibili o di modeste dimensioni quali ricoveri di attrezzi da giardinaggio e piccole casette di legno, piccole serre in ferro e vetro, barbecue o piccoli focolari, canili, pergolati scoperti, gazebi in struttura leggera, piccole tettoie aperte, concimaie per il recupero dei cascami del giardino, ed ogni elemento di arredo e corredo delle sistemazioni a verde.

5 Ai fini della applicazione del comma precedente si definiscono manufatti di modeste dimensioni quelli contenuti nei seguenti parametri:

- casette in legno: fino a 6 mq ed altezza massima, nel punto più alto della copertura, minore di m.3.
- serre fino a 6 mq;
- gazebo e pergolati scoperti o con copertura in tela o canniccio avente dimensioni massime di 20 mq e altezza massima (intesa come dimensione geometrica) non superiore a m.3 ;
- tettoie dotate di copertura leggera o trasparente, inserite nel contesto senza alterarlo visivamente, aperte sui 4 lati, isolate o addossate ad un edificio: fino a 20 mq ed altezza massima, nel punto più alto della copertura, minore di m.3;
- manufatti leggeri aperti su due lati: fino a 8 mq ed altezza massima, nel punto più alto della copertura, minore di m.3;

6 I manufatti eccedenti le dimensioni sopra riportate superano il concetto di modeste dimensioni e costituiscono pertinenza volumetrica a tutti gli effetti e possono essere realizzate attraverso l'apposito titolo edilizio, qualora ammesse dalla norma d'ambito/zona, secondo le condizioni di cui al comma 2.

7 Le opere pertinenziali conformi al progetto approvato relativo alla realizzazione dell'edificio residenziale di riferimento, non sono più soggette al parere della CQAP.

8 La nozione di pertinenza ai cui fanno riferimento i precedenti commi è di natura esclusivamente urbanistica e prescinde da ogni implicazione di natura civilistica di cui agli artt. 817 e ss. del Codice Civile, salvo i casi di vincolo pertinenziale per i parcheggi e le autorimesse eseguite in deroga alle norme urbanistiche, di cui al precedente comma 4.

***Art 4.10/1 Opere accessorie alle costruzioni*** **(nuovo articolo)**

Sono opere o parti accessorie delle costruzioni quelle che costituiscono un tutt'uno con l'edificio principale. Costituiscono opere/ elementi accessorie, ad esempio, le seguenti:

- altana, balcone, ballatoio, galleria, loggia, portico-porticato, terrazza, tettoia e pensilina in aderenza al fabbricato principale, veranda, muri di sostegno e di contenimento;
- scale esterne di sicurezza aperte per l'adeguamento degli edifici esistenti;
- accessi carrai e loro modificazioni significative, compresi gli smussi o modifiche al marciapiede pubblico, tombamento di fossi;

Le opere accessorie non costituiscono una tipologia a sé di intervento edilizio e, ai fini procedurali, vengono assimilate alle opere pertinenziali seguendone il regime procedurale e abilitativo.

***Art 4.4.12 Demolizione*** **(sostituisce l'art 4 punto 4.12 del RE)**

1 Si definisce demolizione l'intervento volto ad eliminare in tutto o in parte un edificio.

2 Costituiscono interventi di demolizione integrale gli interventi che comportano la rimozione, anche se con sostituzione, di oltre il 50% della superficie delle strutture portanti perimetrali.

3 L'intervento di demolizione comporta la rimozione delle macerie e la pulizia dell'area di sedime dell'edificio e del lotto

***Art 4.10/2 Recupero e risanamento delle aree libere. (nuovo articolo)***

1. Gli interventi di recupero e risanamento delle aree libere sono definiti al punto l) dell'allegato alla L.R. n° 31/2002 e s.m.i..[5]

***Art 4.10/3 Significativi movimenti di terra (nuovo articolo)***

1 Sono le rilevanti modifiche morfologiche del suolo quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti eseguiti non a fini agricoli e comunque estranei all'attività edificatoria.
2 Rientrano in tale intervento:

- le opere che alterano il regime idraulico di scolo delle acque;
- le modifiche di quota del terreno che superano di 1 metro, in più o in meno, la quota media preesistente;
- qualunque movimento di terreno che faccia affiorare la falda.

[5] l) "recupero e risanamento delle aree libere", gli interventi che riguardano le aree e gli spazi liberi. L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree stesse. Il tipo di intervento prevede l'eliminazione di opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi;

***Art 4.4.14 Cambio di destinazione d'uso*** **(sostituisce l'art 4 punto 4.14 del RE)**

1 Si definisce cambio di destinazione d'uso il passaggio da uno all'altro dei singoli usi e relative suddivisioni, così come definiti dal PRG2 Non costituisce cambio di destinazione d'uso, ed è attuato liberamente, il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 mq.
3 Il cambio di destinazione d'uso può avvenire con opere o senza opere.

4 Il mutamento d'uso con opere di manutenzione ordinaria necessarie all'adeguamento fisico alla nuova attività è considerato, ai fini urbanistici e procedurali, cambio di destinazione d'uso senza opere.
5. Il cambio d'uso con opere eccedenti la manutenzione ordinaria rientra nell'intervento di ristrutturazione o di restauro e risanamento.

**REGOLE GENERALI PER LE PROCEDURE**

*(Il presente titolo sostituisce gli articoli che vanno dal 13 al 36 e dal 41 al 50 del RE )*

**Parte prima**
**Prima dell'inizio dei lavori**

**Capo I**

**Attività edilizia libera**

***Art 13 Attività edilizia libera***

1. Nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, la realizzazione dei seguenti interventi od opere non richiede titolo edilizio:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria così come definiti dal presente Regolamento.

b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, nonché gli immobili aventi categoria di intervento di Restauro scientifico, Restauro e risanamento conservativo di tipo A e B e qualora non riguardino elementi strutturali e non comportino la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma dell'edificio;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

d) gli interventi per l'eliminazione delle opere abusive.

e) le opere comprese nell'ambito, e per lo svolgimento, di manifestazioni temporanee oggetto di autorizzazione amministrativa, nei limiti temporali previsti;

f) opere connesse alla realizzazione di passi carrai, con esclusione delle modifiche prospettiche agli edifici o alla realizzazione/alterazione di recinzioni;

g) cartelloni, insegne ed altre indicazioni pubblicitarie non eccedenti le dimensioni di mq 6;

h) opere da eseguirsi nel sottosuolo al servizio delle reti tecnologiche, e relativi piccoli manufatti sul suolo;

i) lapidi, cippi commemorativi, vetrinette e bacheche.

**Capo II**

**Soggetti aventi titolo all'esecuzione delle opere**

***Art 14 Soggetti aventi titolo***

1 Hanno titolo ad attivare le procedure di cui ai successivi Capi IV e V, nei limiti del proprio diritto e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, i soggetti che sono proprietari degli immobili oggetto di intervento, o che hanno diritti reali sugli stessi o che agiscono ai sensi di specifiche disposizioni di legge o in virtù di atti contrattuali abilitanti.

2 A titolo esemplificativo sono legittimati a richiedere l'approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo, il rilascio di un Permesso di costruire o a presentare la Dia o ad attivare una delle procedure facoltative, i seguenti soggetti:

a) il proprietario dell'immobile ( persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica);
b) il comproprietario munito del consenso di tutti gli altri comproprietari;
c) il titolare di un diritto reale di godimento, l'usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente agli interventi consentiti dal titolo, compreso l'affittuario di fondo rustico, il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie
d) l'amministratore di condominio per le parti comuni, sulla base di specifico mandato espresso da regolari assemblee condominiali;
e) persona fisica o giuridica autorizzata da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
f) il locatario, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti, ai sensi dell'art. 1577 del Codice Civile o eventualmente rientranti nel contratto;
g) le aziende erogatrici di pubblici servizi anche qualora non siano proprietarie delle aree sulle quali chiedono di intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali .In tali casi il titolo è costituito dall'accordo preliminare tra il proprietario del suolo o dell'immobile e l'azienda stessa, oppure da un impegno del proprietario del suolo a vendere o ad assoggettarsi alla servitù necessaria per l'intervento.
h) il delegato, procuratore o mandatario; il curatore fallimentare; il commissario giudiziale; l'aggiudicatario di vendita fallimentare, nei limiti consentiti dalle leggi e dall'atto di delega o legittimante.

3 Per gli immobili di proprietà dello Stato o di altri Enti pubblici, ove non si tratti di opere pubbliche, il titolo è conseguito da coloro che ne abbiano legittimo godimento.
4. Il titolo ad intervenire deve essere auto dichiarato ai sensi dell'art 46 del DPR 445/2000 su modello predisposto dall'Amministrazione Comunale.
5. Nei casi in cui la facoltà di intervento derivi da poteri diversi dalla proprietà, il titolo deve essere comunque attestato nella auto dichiarazione di cui al comma precedente mediante gli estremi esatti del contratto (con indicazione dell'articolo) o dell'atto abilitante.

## Capo III

## Opere pubbliche

***Art 15 Opere pubbliche o d'interesse pubblico non soggette a titolo edilizio abilitativo***

1 Non sono soggette al titolo edilizio del Permesso o della Dia le opere pubbliche realizzate da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree demaniali da realizzarsi da enti istituzionalmente competenti.
2 Parimenti non sono soggette a titolo le opere pubbliche di interesse regionale, provinciale e comunale e le opere e i programmi di intervento da realizzarsi a seguito della conclusione di accordi di programma
Dlgs 267/2000 e L.R. 20/2000).
3. Le opere di urbanizzazione eseguite dai privati a scomputo oneri sono assimilate a opere pubbliche e la loro realizzazione deve avvenire in conformità alle norme vigenti al riguardo.
4 I progetti relativi alle opere ed agli interventi di cui al comma 1 e 2 sono comunque approvati previo accertamento di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica.

## Capo IV

## Procedure facoltative

### *Art 16 Valutazione preventiva di ammissibilità edilizio-urbanistica*

1. Il proprietario dell'immobile, o chi abbia titolo, può chiedere allo Sportello Unico per l'Edilizia una valutazione sull'ammissibilità edilizio-urbanistica dell'intervento che intende eseguire, preliminarmente alla presentazione della DIA o della domanda del Permesso di costruire.

2 La richiesta di valutazione dovrà essere accompagnata da idonea documentazione, da presentarsi in due copie, costituita dai seguenti elaborati, tutti riconducibili al formato UNI A4:

a) planimetria, almeno in scala 1:1000 per i piani attuativi e 1:200 per i singoli immobili, che consenta l'esatta individuazione dell'intervento;

b) rilievo dell'area e/o edifici, almeno in scala 1:200, con l'indicazione dei limiti di proprietà, dei fabbricati esistenti e circostanti, delle altezze, delle strade interne e limitrofe al lotto, delle alberature esistenti e di tutti i vincoli infrastrutturali comprese le eventuali servitù gravanti sull'area;

c) rilievo degli edifici in scala 1:100, con piante di tutti i piani, indicando gli usi delle unità immobiliari e le funzioni dei singoli locali , la rappresentazione dei prospetti ed almeno due sezioni significative ( se necessario al tipo di valutazione richiesto);

d) fotografie dello stato di fatto relative all'immobile ed al suo contesto, in formato non inferiore a 15x10 cm. ed a colori, da punti di ripresa individuati;

e) relazione illustrativa dell'intervento, delle specifiche destinazioni d'uso e delle soluzioni progettuali di massima, comprendente anche la quantificazione dei principali parametri edilizio urbanistici progettuali e, se necessaria, la descrizione dei materiali, componenti e colori; la relazione dovrà comprendere anche una ricerca storica qualora richiesta per la giustificazione dell'intervento;

f) dichiarazione relativa all'esistenza di vincoli ed a tutte le limitazioni urbanistiche ed edilizie relative alla proprietà.

3. La valutazione preventiva è rilasciata entro 45 giorni. Trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende rilasciata secondo quanto indicato nella relazione presentata.

4. I termini del procedimento possono essere interrotti una sola volta da una motivata richiesta di documenti necessari alla comprensione e valutazione dell'intervento.

5. I contenuti della valutazione preventiva e della relazione tacitamente assentita sono vincolanti ai fini del rilascio del Permesso di costruire o del controllo della DIA per il progetto elaborato in conformità a quanto ivi indicato, fatto salvo il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, qualora dovuto. I contenuti della valutazione preventiva conservano la propria validità per un anno, a meno che non intervengano modifiche agli strumenti urbanistici.

6. Il rilascio della valutazione preventiva è subordinata al pagamento di una somma forfettaria per spese istruttorie stabilito con specifico provvedimento.

### *Art 17 Richiesta di parere preventivo della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio*

1 L'avente titolo all'intervento ha la facoltà di chiedere alla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio un parere preventivo alla domanda di Permesso o alla presentazione della Denuncia di Inizio Attività, relativamente agli aspetti formali, architettonici e di inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico, su un progetto preliminare di quanto intende eseguire.

2 La Commissione, nell'espressione del proprio parere potrà eventualmente fornire indicazioni o prescrizioni per la redazione del progetto definitivo.
3 La documentazione allegata alla richiesta di parere preventivo deve permettere alla Commissione di disporre di tutti gli elementi utili al fine di una valutazione di merito, nell'ambito delle proprie competenze. In particolare la richiesta dovrà essere accompagnata almeno da una relazione tecnica descrittiva del progetto, una documentazione fotografica dell'esistente, una rappresentazione grafica dello stato di fatto e di progetto opportunamente inserito nel contesto ambientale circostante. Alla richiesta va inoltre allegata una asseverazione del progettista attestante la legittimità degli edifici oggetto di intervento, la conformità del progetto preliminare alle norme urbanistico edilizie, alle norme di sicurezza ed alle norme igienico sanitarie vigenti, compatibilmente con il livello di dettaglio del progetto stesso.
4 Gli uffici comunali, verificata la completezza della documentazione indicata al comma precedente, trasmettono immediatamente e senza ulteriori verifiche tecniche, il progetto preliminare alla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio che esamina la richiesta nella prima seduta utile.
5 Il parere preventivo della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio è comunicato all'avente titolo dal Presidente della Commissione entro 15 giorni dalla richiesta, fatte salve le eventuali sospensioni per richiesta di documentazione integrativa.
6 Qualora il parere non venga formulato entro 30 gg dalla richiesta, questo si intende favorevole. Nel conteggio del termine precedente non si tiene conto dei periodi di sospensione dei lavori della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.
7 Il parere espresso conserva la propria validità per un anno salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici e della normativa vigente al momento dell'espressione del parere.
8 La richiesta di parere preventivo è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria.
9 La richiesta di parere preventivo è raccomandata per gli interventi relativi ai piani urbanistici attuativi.

## Capo V

## Procedure obbligatorie

### *Art 18 Parere preventivo obbligatorio della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio*

1 Sono sottoposti obbligatoriamente al parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, di cui all'art.17, i seguenti interventi, qualora modifichino la sagoma e/o la partizione delle bucature dei prospetti, ad esclusione di quelli non visibili dagli spazi pubblici se appartenenti ad edifici privi di categoria di intervento:

a) interventi di restauro scientifico
b) interventi di restauro e risanamento conservativo
c) interventi di ripristino tipologico
d) interventi di ristrutturazione edilizia

Sono inoltre sottoposti obbligatoriamente al parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio anche i seguenti interventi:

e) interventi di nuova costruzione
f) interventi di ristrutturazione urbanistica
g) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza, nei casi in cui l'intervento avvenga in deroga alle norme del PRG, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge 24 marzo 1989, n. 122 e s.m.;

h) interventi pertinenziali, qualora non già esaminati dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio nell'ambito del progetto della costruzione principale.
i) le varianti essenziali agli interventi sopra elencati qualora modifichino la sagoma e/o la partizione delle bucature dei prospetti visibili dagli spazi pubblici.

2 Per detti interventi il parere preventivo è acquisito dall'interessato prima della presentazione della Denuncia di inizio Attività**.**

3 Non sono soggetti al parere preventivo obbligatorio della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio gli interventi su edifici soggetti a pareri e/o autorizzazioni preventivi da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio ai sensi del Dlgs n. 42/04, Parte Seconda, limitatamente agli immobili sottoposti a vincoli diretti..Per gli interventi su immobili soggetti a vincolo indiretto il parere preventivo obbligatorio della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio non potrà dettare prescrizioni in contrasto con il parere formulato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio

***Art 19 Interventi soggetti a denuncia di inizio attività (DIA)***

1 Sono assoggettati a denuncia di inizio attività i seguenti interventi, qualora non prevedano l'esecuzione di dotazioni territoriali da cedere o asservire all'uso pubblico:

a) interventi di nuova costruzione, con esclusione di quelli relativi ad attività produttive di beni e servizi rientranti nel campo di applicazione del DPR 447/98 e s.m.e i.
b) li interventi di manutenzione straordinaria;
c) gli interventi di restauro e risanamento conservativo;
d) gli interventi consistenti in manufatti per l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, nonché gli immobili aventi categoria di intervento Restauro scientifico, Restauro e risanamento conservativo di tipo A e B ovvero riguardino elementi strutturali dell'edificio o alterino anche la sagoma dell'edificio;
e) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
f) gli interventi di ristrutturazione edilizia con esclusione di quelli relativi ad attività produttive di beni e servizi rientranti nel campo di applicazione del DPR 447/98 e s.m.e i.
g) gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla L.R. 6 aprile 1998, n. 11;
h) i mutamenti di destinazione d'uso senza opere;
i) le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;
j) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
k) tutte le varianti, essenziali e non essenziali, alle opere assoggettate a DIA,
*l)* le varianti non essenziali alle opere soggette a Permesso, qualora non riguardino opere di urbanizzazione;
m) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza;
n) le opere pertinenziali;
o) i significativi movimenti di terra senza opere non connessi all'attività agricola, come definiti all'art. 4.13/3
p) l'apposizione di cartelloni pubblicitari, che superano la dimensione di 6 mq;
q) interventi di demolizione senza ricostruzione
r) interventi di ripristino edilizio e tipologico.

2 Esclusivamente ai fini sanzionatori penali resta ferma la distinzione tra opere soggette a Permesso di costruire e DIA operata dall'art 10 del Testo Unico per l'Edilizia, approvato con D.P.R. 380/01 e s.m.

3.La DIA per nuova costruzione deve essere presentata per singolo edificio avente autonomia fisica, comprese le sue pertinenze.

***Art 20 Disciplina della denuncia di inizio attività (DIA)***

1 Il proprietario dell'immobile o chi ha titolo per presentare la denuncia di inizio attività (DIA), almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, presenta allo sportello unico per l'edilizia la denuncia di inizio attività, su apposita modulistica, accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri, ai sensi dell'art. 481 del codice penale, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, nonché la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e adottati, al Regolamento Edilizio e alla valutazione preventiva o parere preventivo, ove acquisiti.

2 La denuncia di inizio attività è accompagnata altresì da:

a) quantificazione e versamento del contributo di costruzione, se dovuto;
b) nominativo del direttore dei lavori;
c) nominativo dell'impresa/delle imprese cui si intendono affidare i lavori e relative certificazioni attestanti il rispetto della normativa sulla regolarità contributiva e la tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) parere favorevole della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio limitatamente agli interventi per cui tale parere è obbligatorio.

3 La data di inizio lavori, comunicata contestualmente alla presentazione della DIA o anche successivamente secondo quanto previsto al comma 14, non potrà, comunque, eccedere un anno dalla data di presentazione della DIA. Decorso infruttuosamente tale termine, la DIA è priva di effetti e non costituisce più titolo idoneo alla realizzazione dell'intervento. La decadenza del titolo opera automaticamente senza la necessità di un atto da parte dell'Amministrazione.

4 L'entrata in vigore di nuove norme o prescrizioni urbanistiche non comporta la decadenza della DIA in contrasto con le nuove previsioni se sono decorsi trenta giorni dalla data di presentazione.

5 La DIA è sottoposta al termine massimo di validità di tre anni, decorrenti dalla data di efficacia. Salvo sospensioni, la DIA diventa efficace al trentunesimo giorno successivo a quello di presentazione. Trascorsi tre anni da detta data, la DIA decade di diritto senza alcuna formalità di rito. La decadenza del titolo opera automaticamente senza la necessità di un atto da parte dell'Amministrazione

6 A conclusione dei lavori l'interessato è tenuto a comunicare la data di ultimazione entro il termine di efficacia della DIA e ad attivare le procedure per l'ottenimento del Certificato di Conformità edilizia ed agibilità ai sensi della L.R. 31/02.

7 Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, il termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà dell'interessato.

8 La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata entro i tre anni è soggetta a nuova denuncia di inizio attività che costituisce il nuovo titolo per l'ultimazione lavori.

9 Le DIA di variante non modificano i termini di scadenza della fine lavori.

10 Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'Amministrazione comunale ed il parere o l'atto di assenso comunque denominato non sia allegato alla denuncia, lo Sportello Unico per l'Edilizia, entro dieci giorni dalla presentazione, richiede all'Autorità preposta il rilascio del medesimo atto, su apposita delega del denunciante riportata nella modulistica. A tal fine il denunciante dovrà allegare alla DIA

tutta l'adeguata documentazione tecnica necessaria per l'ottenimento del richiesto parere.

11 Decorsi trenta giorni dalla richiesta, il Responsabile dello sportello unico per l'edilizia convoca una conferenza di servizi. In tali casi il termine di trenta giorni per l'inizio lavori decorre dal ricevimento dell'atto richiesto ovvero dall'esito della conferenza. La denuncia di inizio attività è priva di effetti se l'assenso è negato ovvero se la conferenza ha esito non favorevole.

12 L'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio dovuta ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004, nonché l'autorizzazione paesaggistica, devono essere acquisite autonomamente dall'interessato ed allegate alla denuncia di inizio attività.

13 Se la documentazione è incompleta o la DIA non è correttamente compilata, il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia, entro trenta giorni dalla data di presentazione, richiede per iscritto la documentazione integrativa o l'integrazione della compilazione; in questo caso, il termine per dare inizio ai lavori, resta sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto. La richiesta della documentazione mancante viene inviata una sola volta e indica un termine per la regolarizzazione della DIA. Scaduto infruttuosamente tale termine il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia comunicherà l'archiviazione della DIA in quanto inefficace e la diffida a non eseguire i lavori previsti.

14 Fermo restando quanto previsto al comma precedente, è' consentita la presentazione di determinati pareri, documenti o progetti esecutivi in un'unica soluzione prima dell'effettivo inizio dei lavori. L'intenzione di avvalersi di tale facoltà deve essere evidenziata dall'avente titolo e dal progettista nella DIA stessa, con l'impegno a presentare quanto dichiarato necessario prima dell'effettivo inizio dei lavori. L'elenco dei pareri, dei documenti o dei progetti esecutivi che possono essere presentati contestualmente alla comunicazione dell'effettivo inizio dei lavori è definito dalla Consulta per l'Edilizia e il Territorio, che ne determinerà altresì le modalità di presentazione .

15 Qualora entro i trenta giorni dalla data di presentazione della DIA, sia accertata l'inammissibilità della stessa, il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia notifica al soggetto avente titolo e, per conoscenza, al progettista abilitato, al Direttore dei Lavori e all'Impresa, la diffida a non dare inizio alle opere. E' comunque fatta salva la facoltà di ripresentare una nuova DIA, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

16 La sussistenza del titolo edilizio è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulta la data di ricevimento della stessa da parte dell'amministrazione comunale, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso di altre amministrazioni eventualmente necessari.

17 Gli estremi identificativi della denuncia di inizio attività devono essere contenuti nel cartello esposto nel cantiere.

***Art 21 Documentazione da allegare alla Denuncia Inizio Attività (DIA)***

1 La denuncia di inizio attività (DIA), presentata su apposita modulistica opportunamente compilata per le parti necessarie in relazione all'intervento previsto, sarà corredata dagli elaborati tecnici, dai documenti e dagli elementi informativi necessari a descrivere, documentare e rendere comprensibile l'intervento per tutte le finalità previste dal presente Regolamento, dalle norme di legge in materia, nonché ad attestarne la legittimità e la congruità con gli strumenti urbanistici vigenti ed adottati.

2 Al momento del deposito della DIA o prima dell'effettivo inizio lavori, come previsto al comma 14 del precedente art. 20, oltre alla documentazione di cui al precedente articolo, con

esclusione delle opere di urbanizzazione per le quali si rimanda all'apposito articolo, dovranno essere presentati, in relazione al tipo di intervento, i seguenti documenti[6]:

1) **Modello di denuncia di inizio attività** compilato in tutte le parti secondo il tipo di intervento, e contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante il titolo che consente la presentazione della richiesta e quanto necessario in relazione alla tipologia di intervento.
2) Attestazione del **versamento dei diritti di segreteria**
3) Copia della **Valutazione preventiv**a, ove sia stata acquisita.
4) Copia del **Parere preventivo della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio**, ove sia stato acquisito o previsto come obbligatorio dalle presenti norme;
5) **Scheda Tecnica descrittiva** prevista dalla L.R. 31/02, redatta su apposita modulistica, contenente i parametri e i dati planovolumetrici, con relativi calcoli sintetici esplicativi, la relazione tecnica che illustri l'intervento proposto, le destinazioni d'uso nello stato di fatto e di progetto, la rispondenza dei dati di progetto alle prescrizioni riportate negli strumenti urbanistici. Per descrivere le destinazioni d'uso è richiesto l'uso dei termini urbanistici come definiti dallo strumento urbanistico generale. Nella Scheda debbono essere indicati i requisiti presi in considerazione dall'intervento e i relativi livelli di prestazione dei requisiti cogenti e volontari, con riferimento alla normativa vigente al momento della presentazione/deposito del progetto. (3 copie).
6) **Documentazione grafica progettuale ( progetto architettonico**) così definita:

6.1 Rilievo dell'area di intervento per nuove costruzioni, ivi compresi gli ampliamenti, in scala 1:200 (o 1:500 in caso di aree molto estese) con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche e altimetriche del terreno (riferite alla quota stradale e a capisaldi sempre individuabili) e di tutti i fabbricati e impianti circostanti, dell'esistenza di pareti finestrate e di ogni altro elemento di rilievo, delle strade limitrofe al lotto e delle eventuali alberature esistenti; il rilievo dovrà essere esteso alle aree circostanti il lotto qualora sia necessario evidenziare la presenza di elettrodotti, metanodotti, fognature e acquedotti, fossi di scolo, ferrovie ecc e relative servitù, interessati dall'intervento di progetto (2 copie);

6.2 Planimetria di progetto in scala 1:200 (o 1:500 in caso di aree molto estese) con l'indicazione delle quote altimetriche confinanti, delle soluzioni progettuali sull'area di intervento, nella quale sia rappresentata l'opera progettata nelle sue linee, dimensioni, quote altimetriche finali, nonché le distanze dai confini, tra fabbricati e pareti finestrate; dovranno essere indicati e dimensionati i parcheggi privati, le alberature e il verde di progetto, le recinzioni, gli ingressi pedonali e carrabili, il sistema di smaltimento/recupero delle acque piovane dell'area di intervento al fine di evitare lo scolo delle acque nei terreni confinanti e quant'altro possa occorrere al fine di chiarire esaurientemente i rapporti fra l'opera ed il suolo circostante, sia esso pubblico che privato ( 2 copie);

6.3 Piante di stato di fatto e di progetto in scala almeno 1:100 (per immobili particolarmente estesi in scala 1:200 con particolari 1:100) di tutti i piani, adeguatamente quotati con l'indicazione della Superficie utile (Su) e delle destinazioni d'uso dei singoli locali. Inoltre sulle piante devono essere indicate l'ubicazione della caldaia singola o centralizzata, della canna fumaria e delle aperture di aerazione permanente (2 copie)

6.4 Prospetti di stato di fatto e di progetto di tutti i fronti dell'edificio in scala almeno 1:100 (per immobili particolarmente estesi in scala 1:200 con particolari 1:100). Gli elaborati dovranno indicare i materiali di finitura con i relativi colori, le grondaie, i pluviali, i camini, parabole satellitari, condizionatori, pannelli solari o fotovoltaici, impianti tecnologici e vani per contatori e quanto di rilevante per valutare la qualità finale

[6] Nota: alcune dichiarazioni e/o documenti sono raggruppati nella stessa modulistica

formale dell'intervento. Per interventi su edifici tutelati potranno richiedersi particolari in scala più dettagliata. (2 copie).

6..5 Sezioni trasversali e longitudinali (almeno 2) nei punti maggiormente significativi; per gli interventi sull'esistente le sezioni di progetto dovranno essere eseguite nelle stesse posizioni dello stato di fatto. Le sezioni dovranno evidenziare anche l'esistenza di idoneo vespaio, o di altra soluzione tecnica equivalente, opportunamente dimensionato, sotto i locali abitabili (2 copie);

6.6 Grafici in pianta e sezione della rete degli impianti igienico - sanitari e della fognatura privata di progetto con indicazioni dei vari manufatti adottati per il recupero (eventuale) delle acque bianche, il trattamento e lo smaltimento delle acque usate con indicazione degli allacciamenti alla fognatura pubblica se esistente, o ad altro recapito. Dovranno essere indicate ed opportunamente dimensionate le reti di ventilazione primaria e secondaria di ogni apparecchio sanitario, nonché eventuale schema di aspirazione forzata per i bagni ciechi. Tali elaborati possono essere allegati all'autorizzazione allo scarico di cui al seguente punto 11.3 Tale elaborato è obbligatorio nei casi di nuovi scarichi, di ristrutturazione degli scarichi esistenti o cambi d'uso che modifichino la qualità degli scarichi secondo quanto previsto dal Regolamento di Fognatura (2 copie vistate dall'Azienda competente);

6.7 Tavole comparative colorate ( per interventi sull'esistente e per le varainti): piante, almeno due sezioni, prospetti, indicanti le demolizioni (in giallo) e le parti di nuova costruzione (in rosso); (1 copia);

6.8 Documentazione progettuale atta a dimostrare l'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della L.13/89 e dell'art 24 della L.104/92[7] e relativi decreti di attuazione.

7) **Asseverazione**

Asseverazione ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale, nella quale il progettista o i progettisti incaricati, ciascuno per le proprie competenze, dichiara la conformità degli interventi da realizzare agli strumenti urbanistici ed edilizi nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di risparmio energetico, delle norme igienico sanitarie e di quelle relative all'abbattimento delle barriere architettoniche e degli atri requisiti contenuti nella Scheda Tecnica (l'asseverazione è contenuta nella modulistica).

8) **Ulteriore documentazione tecnica**

8.1 Documentazione fotografica relativa allo stato di fatto dell'area e/o dell'immobile su cui si intende intervenire, opportunamente estesa al suo contesto; le fotografie debbono

---

[7] L 104/92 Art 24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.*(per i soli edifici e spazi pubblici, il comma è implicitamente abrogato e sostituito dall'art. 19, comma 3, d.P.R. n. 503 del 1996)*

essere a colori di formato non inferiore a 10 x 15 con didascalie e individuazione dei punti di ripresa, raccolta in forma di relazione (2 copie);
8.2 Scheda ISTAT debitamente compilata e firmata (da prodursi solo nei casi di nuova costruzione o ampliamenti superiori a 30 mc. (1 copia);
8.3 Relazione storica con schede catastali del 1939/40 ove reperibili (da prodursi solo per gli interventi su fabbricati soggetti a restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo qualora questo modifichi gli elementi tipologici significativi) (2 copie);
8.4 Documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000/1:1000 (anche in fotocopia) con l'individuazione (colorazione o perimetrazione) degli immobili di proprietà interessati dall'intervento e dell'eventuale inserimento degli ampliamenti o nuove costruzioni richieste. Tali documenti devono contenere gli elementi necessari ad identificare tutte le particelle oggetto dell'intervento ed essere firmati dal progettista (il documento può essere ricompreso nelle tavole grafiche del progetto architettonico – vedi punto 6 precedente);
8.5 Relazione geotecnica ai sensi del D.M 14.01.08 "Norme tecniche per le costruzioni", con inquadramento geologico, geomorfologico e deposizionale, litologico, idrogeologico, ove il tipo di intervento lo richieda (da prodursi per interventi di nuova costruzione, ampliamenti e soprelevazioni, ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione e per tutti gli interventi che modificano significativamente il carico trasmesso al terreno) (1 copia);
8.6 Documentazione inerente la previsione di impatto acustico con riferimento alla classificazione acustica vigente, per tutte le attività rumorose ed in particolare per i nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative, attività di somministrazione alimenti e bevande, per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, discoteche ecc.. ed ogni altra attività ove sia prevista l'installazione di macchinari o impianti rumorosi, ai sensi della L 447/95 (1 copia);
8.7 Collaudo statico o dichiarazione di idoneità statica per tutti gli interventi oggetto di domanda di sanatoria.

9) **Autorizzazioni esterne**

9.1 Autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici per interventi su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/04 –Beni culturali -parte seconda (ex vincolo L 1089/39) (1 copia);
9.2 Autorizzazione paesaggistica per interventi su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/04 –beni paesaggistici- parte terza (ex vincolo L.1497/39) (1 copia);
9.3 Autorizzazione o nulla osta della Provincia, dell'ANAS, Regione Emilia - Romagna o di altro Ente competente (solo nel caso che il progetto comporti costruzione di manufatti o la creazione di nuovi passi carrai, tombamenti di fossi, recinzioni, muri di sostegno ecc interessanti strade provinciali o statali o in prossimità di canali e fiumi.). (1 copia);

10) **Documentazione per la prevenzione incendi:**

10.1 Parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nei casi previsti dalla disposizioni di legge vigenti in materia. (1 copia);

10.2 Dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'azienda attestante che l'immobile e/o l'attività non rientra fra quelle soggette a parere del Comando VV.F (dichiarazione alternativa al documento di cui punto precedente e compresa nella modulistica).

11) **Autorizzazioni/Documentazione inerente gli aspetti ambientali e igienico sanitari e di sicurezza**

**degli interventi**:

11.1 Parere dell'A.S.L. (e/o dell'A.R.P.A per quanto di competenza) sul rispetto delle disposizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, (o il parere congiunto

USL-Arpa) per gli insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, al fine di accertarne la compatibilità e conseguire un elevato livello di protezione della popolazione e del territorio (1 copia parere e 2 copie disegni vistati- in tal caso queste 2 copie sostituiscono quelle corrispondenti di cui al punto 6 del presente elenco).

11.2 Parere del Servizio Veterinario per interventi che prevedono l'allevamento di animali da reddito o da affezione (1 copia parere e 2 copie disegni vistati- in tal caso queste 2 copie sostituiscono quelle di cui al punto 6).

11.3 Autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata dall'ENTE/AZIENDA competente Tale documento è obbligatorio nei casi di realizzazione di nuovi scarichi, di ristrutturazione degli scarichi esistenti o cambi d'uso che modifichino la qualità degli scarichi.

11.4 Autorizzazione dell'ente competente per lo scarico delle acque che recapitano in corpi idrici superficiali (1 copia).

11.5 Autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale allo scarico in atmosfera nei casi previsti dal D.P.R. 203/88, (se sono previste nuove emissioni o modifiche o trasferimenti di attività). (1copia);

11.6 Documentazione attestante il rispetto del D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 Norme in materia di rocce e terre da scavo

12) **Documentazione relativa alla sicurezza degli impianti**

Progetti degli impianti di cui al D.M 37/08, nei casi in cui sia richiesto dalle norme vigenti in materia (2 copie dei progetti );

13) **Documentazione relativa al contenimento dei consumi energetici (progetto energetico-ambientale):**

13.1 Documentazione tecnica firmata dal committente e dal progettista che attesti il rispetto delle norme sul risparmio energetico ai sensi della normativa regionale e comunale (dati compresi nella Scheda Tecnica descrittiva);

13.2 Il progetto di risparmio energetico richiesto dalla L.10/91 e s.m.i. redatto in conformità delle specifiche disposizioni normative vigenti (D.Lgs 192/05 e s.m.i. - Delibera dell'Assemblea Legislativa del 4 marzo 2008 , n.156 ) ( 2 copie).

14) **Documentazione attestante il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica**

Progetto strutturale ai sensi dell'art 93 del D.P.R. 380/05 e della delibera di Giunta Regionale n. 1677 del 24 ottobre 2005, accompagnato dalla relativa modulistica (1 copia cartacea e 1 copia su supporto informatico);

15) **Documentazione inerente al calcolo dei contributi di costruzione**:

Computo metrico estimativo per interventi su edifici esistenti o perizia estimativa dei lavori, nei casi di onerosità dell'intervento, e comunque sempre per le domande di accertamento di conformità ai sensi art. 17 L.R 23/04 – art 36 DPR 380/01, calcolato sulla base del prezziario della CC.II.AA. vigente alla data di presentazione della domanda (1 copia);

16) **Documentazione per l'edificazione in territorio rurale**

16.1 Certificazione attestante il possesso da parte del richiedente dei requisiti necessari per la nuova edificazione nel territorio rurale (1 copia);

16.2 planimetria con esatta delimitazione e superficie dell'azienda agricola con individuazione dell'area da assoggettare a vincolo e indicazione della relativa superficie

(nei casi di nuove edificazioni connesse ad attività agricola comprese le abitazioni degli aventi titolo (3 copie);
16.3 certificato di imprenditore agricolo (obbligatorio solo per le nuove costruzioni residenziali) (1 copia);
16.4 dichiarazione attestante eventuali suddivisioni o scorpori o frazionamenti o cambi d'uso di immobili dal fondo agricolo originario avvenuti dopo il 17.06.82 (1 copia);

17) **Elenco riassuntivo** dei documenti allegati alla domanda firmato dal tecnico che li presenta (2 copia di cui una verrà restituita vistata dall'ufficio comunale dopo il controllo).

3 In alternativa alla presentazione delle Autorizzazioni esterne richieste dall'intervento, può esserne auto dichiarata l'esistenza nel modello di domanda indicando esattamente gli estremi identificativi e le eventuali condizioni imposte.
4. Per gli interventi ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice Ambientale o nel caso di opere di particolare rilevanza e/o con significative interazioni con il contesto urbano, ambientale e paesaggistico, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti è richiesta una valutazione di impatto ambientale (V.l.A.) ai sensi dell'art. 6 della Legge 349/86 contenente tutte le informazioni previste dal D.P.C.M. 27/12/88, ed ai sensi del D.Lgs 152/06 ( Testo Unico dell'Ambiente).
5. Gli elaborati grafici sopra citati devono avere una numerazione progressiva, essere piegati secondo il formato UNI A4 (mm. 210 x 297) e debbono contenere, in testata, l'indicazione dell'intervento e l'ubicazione, il titolo dell'elaborato, le generalità e la firma degli 'aventi titolo ad intervenire, nonché la firma e il timbro professionale del progettista o dei progettisti abilitati.
6. Il progettista designato nella domanda, unitamente al primo richiedente, sono identificati come i soli referenti per ogni comunicazione inerente il procedimento.
7. Nel caso di variante deve essere indicata nella modulistica e nelle tavole grafiche con chiarezza il numero del titolo edilizio al quale è collegata la richiesta la variante e il numero progressivo della variante stessa.
8. Alla variante dovrà essere allegata la documentazione di cui ai numeri precedenti, relativamente agli elementi variati.
9. Per interventi su fabbricati di particolare valore artistico e testimoniale potranno essere richiesti ulteriori elaborati grafici integrativi in scale di maggior dettaglio con indicazioni precise dei materiali di finiture interne o esterne e con eventuali colorazioni.
10. I progetti relativi ad attività caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente, sono sottoposti al parere sanitario dei Servizi competenti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di norma preventivamente assunto dai diretti interessati ed allegato alla DIA Per l'identificazione delle attività sopraindicate si fa riferimento alle direttive adottate dalla Regione Emilia Romagna con apposita deliberazione.

11. Nel caso in cui il parere dei Servizi dell'Azienda USL sia obbligatorio, due copie degli elaborati grafici, indicati ai punti precedenti, dovranno recare il timbro del o dei Servizi competenti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale che li ha esaminati. In tutti i casi in cui è richiesto il parere sanitario dovrà essere sempre presente quello del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. e, nel caso l'attività preveda lavoro subordinato, anche quello del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro.
12 Sulla base di quanto previsto dalle normative generali e di settore vigenti in materia, su indicazione della Consulta per l'Edilizia e il Territorio, potrà essere modificato, con determina dirigenziale, l'elenco della documentazione indicata nel presente articolo e disciplinata la modalità di presentazione degli elaborati/documenti anche su supporto informatico, dandone preventiva ed idonea pubblicità agli Ordini/Collegi professionali.

***Art 22 Interventi soggetti a Permesso di costruire***

1 In linea generale sono sottoposti a Permesso di costruire gli interventi non attuabili con DIA.
2. In particolare sono soggette a Permesso di costruire :
   a. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune e qualunque variante a tali opere;
   b. interventi di nuova costruzione relativi ad attività produttive di beni e servizi rientranti nel campo di applicazione del DPR 447/98[8] e s.m.e
   c. interventi di ristrutturazione edilizia relativi ad attività produttive di beni e servizi rientranti nel campo di applicazione del DPR 447/98 e s.m.e
   d. gli interventi di ristrutturazione urbanistica.
   e. gli interventi in deroga alle norme di PRG o del presente Regolamento.
   f. tutti gli interventi edilizi che prevedono la realizzazione di dotazioni territoriali od opere di urbanizzazione qualsiasi da cedere o asservire
   g. le varianti essenziali agli interventi attuati con Permesso.

3. Esclusivamente ai fini sanzionatori penali resta ferma la distinzione tra opere soggette a Permesso di costruire e DIA operata dall'art 10 del Testo Unico per l'Edilizia, approvato con D.P.R. 380/01 e s.m.

***Art. 23 Documentazione da allegare alla domanda di Permesso di costruire***

1 Alla domanda di Permesso di costruire devono essere allegati gli elaborati tecnici, i documenti e gli elementi informativi necessari a descrivere, documentare e rendere comprensibile l'intervento per tutte le finalità previste dal presente Regolamento, dalle norme di legge in materia, nonché ad attestarne la legittimità e la congruità con gli strumenti urbanistici vigenti ed adottati.

2 In linea di massima i documenti saranno composti da elaborati progettuali generali (Scheda tecnica descrittiva , grafici urbanistici-edilizi- architettonici, documentazione fotografica, modulistica) e da elaborati progettuali relativi agli aspetti specifici dell'intervento (progetto strutturale,progetto di risparmio energetico, progetti impiantistici, ecc. -da presentarsi al più tardi, in sede di inizio lavori, ove consentito) nonché da dichiarazioni, autorizzazioni, nulla osta e quant'altro richiesto dal tipo di intervento.

3 Più in particolare dovranno essere presentati, in relazione al tipo di intervento, al momento della presentazione della domanda di Permesso oppure prima dell'effettivo inizio dei lavori, laddove consentito da normative generali e di settore vigenti in materia, i seguenti documenti[9]:

1) **Domanda** per l'ottenimento del Permesso di costruire presentata su apposito modello, compilata in tutte le parti secondo il tipo di intervento, e contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante il titolo che consente la presentazione della richiesta e quanto necessario in relazione alla tipologia di intervento.

2) Attestazione del **versamento dei diritti di segreteria**

3) Copia della **Valutazione preventiv**a, ove sia stata acquisita.

4) Copia del **Parere preventivo della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio**, ove sia stato acquisito o previsto come obbligatorio dalle presenti norme;

5) **Scheda Tecnica descrittiva** prevista dalla L.R. 31/02, redatta su apposita modulistica, contenente i parametri e i dati planovolumetrici, con relativi calcoli sintetici esplicativi, la relazione tecnica che illustri l'intervento proposto, le destinazioni d'uso nello stato di fatto e di progetto, la rispondenza dei dati di progetto alle prescrizioni riportate negli strumenti

---

[8] Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447- Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 301 del 28 dicembre 1998) integrato con il d.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440

[9] Nota: alcune dichiarazioni e/o documenti sono raggruppate nella stessa modulistica

urbanistici. Per descrivere le destinazioni d'uso è richiesto l'uso dei termini urbanistici usati dallo strumento urbanistico generale. Nella Scheda debbono essere indicati i requisiti presi in considerazione dal progetto e i relativi livelli di prestazione dei requisiti cogenti e volontari, secondo quanto prescritto dal presente Regolamento (3 copie).
6) Documentazione grafica progettuale ( **progetto architettonico**) così definita:
6.1 Rilievo dell'area di intervento per nuove costruzioni, ivi compresi gli ampliamenti, in scala 1:200 (o 1:500 in caso di aree molto estese) con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche e altimetriche del terreno (riferite alla mezzeria della quota stradale o alla quota di marciapiede, o ad eventuali altri capisaldi sempre individuabili) e di tutti i fabbricati e impianti circostanti, dell'esistenza di pareti finestrate e di ogni altro elemento di rilievo, delle strade limitrofe al lotto e delle eventuali alberature esistenti; il rilievo dovrà essere esteso alle aree circostanti il lotto qualora sia necessario evidenziare la presenza di elettrodotti, metanodotti, fognature e acquedotti, fossi di scolo, ferrovie ecc e relative servitù, interessati dall'intervento di progetto (2 copie);
6.2 Planimetria di progetto in scala 1:200 (o 1:500 in caso di aree molto estese) con l'indicazione delle quote altimetriche del lotto di intervento e di quelle confinanti e delle soluzioni progettuali sull'area interessata, nella quale sia rappresentata l'opera nelle sue linee, dimensioni, quote altimetriche finali, nonché le distanze dai confini, tra fabbricati e pareti finestrate; dovranno essere indicati e dimensionati sia i parcheggi pubblici che quelli privati, le alberature e il verde di progetto, le recinzioni, gli ingressi pedonali e carrabili, il sistema di smaltimento/recupero delle acque piovane e quant'altro possa occorrere al fine di chiarire esaurientemente i rapporti fra l'opera ed il suolo circostante, sia esso pubblico che privato. Tale elaborato dovrà contenere anche una specifica planimetria indicante, con apposita campitura e legenda, esclusivamente le aree pubbliche da cedere o asservire opportunamente quotate e identificate *con* la graficizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale ( 2 copie);
6.3 Piante di stato di fatto e di progetto in scala almeno 1:100 (per immobili particolarmente estesi in scala 1:200 con particolari 1:100) di tutti i piani, adeguatamente quotati con l'indicazione della Superficie utile (Su) e delle destinazioni d'uso dei singoli locali. Inoltre sulle piante devono essere indicate l'ubicazione della caldaia singola o centralizzata, della canna fumaria e delle aperture di aerazione permanente (2 copie)

6.4 Prospetti di stato di fatto e di progetto di tutti i fronti dell'edificio in scala almeno 1:100 (per immobili particolarmente estesi in scala 1:200 con particolari 1:100). Gli elaborati dovranno indicare i materiali di finitura con i relativi colori, le grondaie, i pluviali, i camini, parabole satellitari, condizionatori pannelli solari o fotovoltaici, impianti tecnologici e vani per contatori e quanto di rilevante per valutare la qualità finale formale dell'intervento. Per interventi su edifici tutelati potranno richiedersi particolari in scala più dettagliata. (2 copie).
6..5 Sezioni trasversali e longitudinali (almeno 2) nei punti maggiormente significativi; per gli interventi sull'esistente le sezioni di progetto dovranno essere eseguite nelle stesse posizioni dello stato di fatto. Le sezioni dovranno evidenziare anche l'esistenza di idoneo vespaio, o di altra soluzione tecnica equivalente, opportunamente dimensionato, sotto i locali abitabili (2 copie);
6.6 Grafici in pianta e sezione della rete degli impianti igienico - sanitari e della fognatura privata di progetto con indicazioni dei vari manufatti adottati per il recupero (eventuale) delle acque bianche, il trattamento e per lo smaltimento delle acque usate con indicazione degli allacciamenti alla fognatura pubblica se esistente, o ad altro recapito. Dovranno essere indicate ed opportunamente dimensionate le reti di ventilazione primaria e secondaria di ogni apparecchio sanitario mediante progetto schematico; Tali elaborati possono essere allegati all'autorizzazione allo scarico di cui al seguente punto 11.3 Tale elaborato è obbligatorio nei casi di nuovi scarichi, di ristrutturazione degli scarichi esistenti o cambi d'uso che modifichino la qualità degli scarichi secondo quanto previsto dal Regolamento di Fognatura (2 copie vistate dall'Azienda competente);

6.7 Tavole comparative colorate per interventi di variante: piante, almeno due sezioni, prospetti, indicanti le demolizioni (in giallo) e le parti di nuova costruzione (in rosso); (1 copia);
6.8 Documentazione progettuale atta a dimostrare l'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della L.13/89 e dell'art 24 della L.104/92[10] e relativi decreti di attuazione

7) **Asseverazione**
Asseverazione ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale, nella quale il progettista o i progettisti incaricati, ciascuno per le proprie competenze, dichiara la conformità degli interventi da realizzare agli strumenti urbanistici ed edilizi nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di risparmio energetico, delle norme igienico sanitarie e di quelle relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché degli altri requisiti indicati nella Scheda tecnica (l'asseverazione è contenuta nella modulistica).

8) Ulteriore **documentazione tecnica**
8.1 Documentazione fotografica relativa allo stato di fatto dell'area e/o dell'immobile su cui si intende intervenire, opportunamente estesa al suo intorno immediato; le fotografie debbono essere a colori di formato non inferiore a 10 x 15 con didascalie e individuazione dei punti di ripresa, raccolta in forma di relazione (2 copie);
8.2 Scheda ISTAT debitamente compilata e firmata (da prodursi solo nei casi di nuova costruzione o ampliamenti superiori a 30 mc. (1 copia);
8.3 Relazione storica con schede catastali del 1939/40 ove reperibili (da prodursi solo per gli interventi su fabbricati soggetti a restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo qualora questo modifichi gli elementi tipologici significativi) (2 copie);
8.4 Documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000/1:1000 (anche in fotocopia) con l'individuazione (colorazione o perimetrazione) degli immobili di proprietà interessati dall'intervento e dell'eventuale inserimento degli ampliamenti o nuove costruzioni richieste. Tali documenti devono contenere gli elementi necessari ad identificare tutte le particelle oggetto dell'intervento ed essere firmati dal progettista (il documento può essere ricompreso nelle tavole grafiche del progetto architettonico – vedi punto 6 precedente);
8.5 Relazione geotecnica ai sensi del D.M 14.01.08 "Norme tecniche per le costruzioni", con inquadramento geologico, geomorfologico e deposizionale, litologico, idrogeologico, ove il tipo di intervento lo richieda (da prodursi per interventi di nuova costruzione, ampliamenti e soprelevazioni, ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione e per tutti chi interventi che modificano significativamente il carico trasmetto al terreno) (1 copia);
8.6 Documentazione inerente la previsione di impatto acustico con riferimento alla classificazione acustica vigente, per tutte le attività rumorose ed in particolare per i nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative, attività di

---

[10] L 104/92 Art 24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.*(per i soli edifici e spazi pubblici, il comma è implicitamente abrogato e sostituito dall'art. 19, comma 3, d.P.R. n. 503 del 1996)*

somministrazione alimenti e bevande, per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, discoteche ecc.. ed ogni altra attività ove sia prevista l'installazione di macchinari o impianti rumorosi (1 copia);
8.7 Collaudo statico o dichiarazione di idoneità statica per tutti gli interventi oggetto di domanda di sanatoria.

9) **Autorizzazioni esterne**
9.1 Autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici per interventi su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/04 –Beni culturali -parte seconda (ex vincolo L 1089/39) (1 copia);
9.2 Autorizzazione paesaggistica per interventi su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/04 – beni paesaggistici- parte terza (ex vincolo L.1497/39) (1 copia);
9.3 Autorizzazione o nulla osta della Provincia, dell'ANAS, Regione Emilia - Romagna o di altro Ente competente (solo nel caso che il progetto comporti costruzione di manufatti o la creazione di nuovi passi carrai, tombamenti di fossi, recinzioni, interessanti strade provinciali o statali o in prossimità di canali e fiumi.). (1 copia);

10) **Documentazione per la prevenzione incendi:**
10.1 Parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nei casi previsti dalla disposizioni di legge vigenti in materia. (1 copia);

10.2 Dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'azienda attestante che l'immobile e/o l'attività non rientra fra quelle soggette a parere del Comando VV.F (dichiarazione alternativa al documento di cui punto precedente e compresa nella modulistica).

11) **Autorizzazioni/Documentazione inerente gli aspetti ambientali e igienico sanitari e di sicurezza degli interventi**:
11.1 Parere dell'A.S.L. (e/o dell'A.R.P.A per quanto di competenza) sul rispetto delle disposizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, per gli interventi relativi alle attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente. (1 copia parere e 2 copie disegni vistati- in tal caso queste 2 copie sostituiscono quelle corrispondenti di cui al punto 6 del presente elenco).
11.2 Parere del Servizio Veterinario per interventi che prevedono l'allevamento di animali da reddito o da affezione (1 copia parere e 2 copie disegni vistati- in tal caso queste 2 copie sostituiscono quelle di cui al punto 6).
11.3 Autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata dall'ENTE/AZIENDA competente Tale documento è obbligatorio nei casi di realizzazione di nuovi scarichi, di ristrutturazione degli scarichi esistenti o cambi d'uso che modifichino la qualità degli scarichi.
11.4 Autorizzazione dell'ente competente per lo scarico delle acque che recapitano in corpi idrici superficiali. (1 copia).
11.5 Autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale allo scarico in atmosfera nei casi previsti dal D.P.R. 203/88, (se sono previste nuove emissioni o modifiche o trasferimenti di attività). (1copia);
11.6 Documentazione attestante il rispetto del D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 Norme in materia di rocce e terre da scavo

12) **Documentazione relativa alla sicurezza degli impianti**
12.1 Progetti degli impianti di cui al D.M 37/08, nei casi in cui sia richiesto dalle norme vigenti in materia. (2 copie dei progetti );

13) **Documentazione relativa al contenimento dei consumi energetici (progetto energetico-ambientale):**

13.1 Documentazione tecnica firmata dal committente e dal progettista che attesti il rispetto delle norme sul risparmio energetico ai sensi della normativa regionale e comunale (dati compresi nella Scheda Tecnica descrittiva);
13.2 Il progetto di risparmio energetico richiesto dalla L.10/91 e s.m.i. redatto in conformità alle specifiche disposizioni normative vigenti (in particolare alla **Delibera dell'Assemblea Legislativa del 4 marzo 2008 , n.156** ). ( 2 copie).

14) **Documentazione attestante il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica**
14.1 Progetto strutturale ai sensi dell'art 93 del D.P.R. 380/05 e della delibera di Giunta Regionale n. 1677 del 24 ottobre 2005, accompagnato dalla relativa modulistica (1 copia cartacea e 1 copia su supporto informatico);

15) **Documentazione inerente al calcolo dei contributi di costruzione**:
Computo metrico estimativo per interventi su edifici esistenti o perizia estimativa dei lavori, nei casi di onerosità dell'intervento, e comunque sempre per le domande di accertamento di conformità ai sensi art. 17 L.R 23/04 – art 36 DPR 380/01, calcolato sulla base del prezziario della CC.II.AA. vigente alla data di presentazione della domanda . (1 copia);

16) **Documentazione per l'edificazione in territorio rurale**
16.1 Certificazione attestante il possesso da parte del richiedente dei requisiti necessari per la nuova edificazione nel territorio rurale. (1 copia);
16.2 planimetria con esatta delimitazione e superficie dell'azienda agricola con individuazione dell'area da assoggettare a vincolo e indicazione della relativa superficie (nei casi di nuove edificazioni connesse ad attività agricola comprese le abitazioni degli aventi titolo (3 copie);
16.3 certificato di imprenditore agricolo (obbligatorio solo per le nuove costruzioni residenziali) (1 copia);
16.4 dichiarazione attestante eventuali suddivisioni o scorpori o frazionamenti o cambi d'uso di immobili dal fondo agricolo originario avvenuti dopo il 17.06.82 (1 copia);

17) **Documentazione per le opere di urbanizzazione eventualmente comprese nell'intervento edilizio diretto**:
Per le opere di urbanizzazione primaria, qualora previste dal progetto edilizio, è necessario produrre 2 copie degli elaborati progettuali.

**18) Elenco riassuntivo** dei documenti allegati alla domanda, firmato dal tecnico che li presenta (2 copia di cui una verrà restituita vistata dall'ufficio comunale dopo il controllo).

4 In alternativa alla presentazione delle Autorizzazioni esterne richieste dall'intervento, può esserne auto dichiarata l'esistenza nel modello di domanda indicando esattamente gli estremi identificativi e le eventuali condizioni imposte. Qualora gli atti di assenso siano stati richiesti ma non ancora acquisiti al momento della presentazione della domanda di Permesso, dovrà essere indicato nel modello il protocollo e la data di arrivo della relativa richiesta all'Ente preposto e l'indicazione che il procedimento di richiesta dell'autorizzazione non è stato interrotto.
5. Per gli interventi ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice Ambientale o nel caso di opere di particolare rilevanza e/o con significative interazioni con il contesto urbano, ambientale e paesaggistico, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti è richiesta una valutazione di impatto ambientale (V.l.A.) ai sensi dell'art. 6 della Legge 349/86 contenente tutte le informazioni previste dal D.P.C.M. 27/12/88.
6. Gli elaborati grafici sopra citati devono avere una numerazione progressiva, essere piegati secondo il formato UNI A4 (mm. 210 x 297) e debbono contenere, in testata, l'indicazione

dell'intervento e l'ubicazione, il titolo dell'elaborato, le generalità e la firma degli 'aventi titolo ad intervenire, nonché la firma e il timbro professionale del progettista o dei progettisti abilitati. Il progettista designato nella domanda, unitamente al primo richiedente, sono identificati come i soli referenti per ogni comunicazione inerente il procedimento.
7. Nel caso di variante deve essere indicata nella modulistica e nelle tavole grafiche con chiarezza il numero del Permesso al quale è collegata la richiesta la variante e il numero progressivo della variante stessa.
8. Alla variante dovrà essere allegata la documentazione di cui ai numeri precedenti, relativamente agli elementi variati.
9. Per interventi su fabbricati di particolare valore artistico e testimoniale potranno essere richiesti ulteriori elaborati grafici integrativi in scale di maggior dettaglio con indicazioni precise dei materiali di finiture interne o esterne e con eventuali colorazioni.
10. I progetti relativi ad attività caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente, sono sottoposti al parere sanitario dei Servizi competenti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di norma preventivamente assunto dai diretti interessati ed allegato alla richiesta di Permesso al momento della sua presentazione allo Sportello Unico. Per l'identificazione delle attività sopraindicate si fa riferimento alle direttive adottate dalla Regione Emilia Romagna con apposita deliberazione.

11. Nel caso in cui il parere dei Servizi dell'Azienda USL sia obbligatorio, due copie degli elaborati grafici, indicati ai punti precedenti, dovranno recare il timbro del o dei Servizi competenti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale che li ha esaminati. In tutti i casi in cui è richiesto il parere sanitario dovrà essere sempre presente quello del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. e, nel caso l'attività preveda lavoro subordinato, anche quello del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro.
12 Sulla base di quanto previsto dalle normative generali e di settore vigenti in materia, su indicazione della Consulta per l'Edilizia e il Territorio, potrà essere modificato, con determina dirigenziale, l'elenco della documentazione indicata nel presente articolo e disciplinata la modalità di presentazione degli elaborati/documenti anche su supporto informatico, dandone preventiva ed idonea pubblicità agli Ordini/Collegi professionali.

***Art 24 Procedimento per il rilascio del Permesso di costruire***

1. La domanda per il rilascio del Permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia, corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione e dagli elaborati progettuali richiesti dal presente Regolamento.

2. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che, ai sensi dell'art. 481 del codice penale, assevera la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al presente Regolamento, al parere preventivo della C.Q.A.P. alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, nonché alla valutazione preventiva, ove acquisita.
3 Il Responsabile del procedimento può chiedere una sola volta, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti ed atti integrativi qualora gli stessi non siano nella disponibilità dell'amministrazione comunale ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti autonomamente. La richiesta produce l'effetto dell'interruzione del termine il quale ricomincia a decorrere per intero dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi.
4 Nei casi in cui la domanda del Permesso di costruire sia priva dei pareri obbligatori o ritenuti essenziali secondo quanto indicato dal presente Regolamento o la carenza di documentazione sia tale da rendere incomprensibile l'intervento, l'istanza sarà considerata inammissibile e il Permesso verrà conseguentemente negato.

5 Entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisendo i prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle

Amministrazioni interessate il rilascio degli atti di assenso necessari al rilascio del provvedimento che l'interessato non abbia acquisito direttamente. Il responsabile del procedimento acquisisce altresì il parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP), nei casi in cui è richiesto, prescindendo comunque dallo stesso qualora non venga reso entro il medesimo termine di centoventi giorni. Acquisiti tali atti, formula una proposta di provvedimento, corredata da una relazione.

6 Nel caso di inutile decorrenza del termine per il rilascio degli atti di assenso da parte di altre Amministrazioni o Uffici interni, il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi.

7 Qualora il responsabile del procedimento, nello stesso termine di centoventi giorni, ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti la necessità di modeste modifiche, anche sulla base del parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP), per l'adeguamento del progetto alla disciplina vigente può convocare l'interessato per un'audizione.

8 Al termine dell'audizione viene redatto apposito verbale nel quale sono concordati tempi e modalità per modificare il progetto originario. Il termine di centoventi giorni resta sospeso fino alla presentazione della documentazione concordata.

9 Il Permesso di costruire è rilasciato o negato dal Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia entro quindici giorni dalla proposta formulata dal responsabile del procedimento ovvero dalla conclusione della conferenza di servizi, di cui al comma 6, e deve essere notificato all'interessato. Dell'avvenuto rilascio è data notizia sull'albo pretorio.

10 L'accoglimento della domanda del Permesso di costruire è comunicato o notificato al richiedente. Tale comunicazione sarà anticipata, ove possibile, con sistemi informatici al richiedente e al progettista.

11 Entro 60 giorni dalla data di notifica, il Permesso deve essere ritirato, pena la decadenza. In presenza di validi e comprovati motivi che impediscono il ritiro dell'atto, su richiesta dell'interessato il termine può essere prorogato, una sola volta, fino ad un massimo di 180 giorni decorsi i quali il Permesso si intende decaduto.

12 Decorso inutilmente il termine di legge per il rilascio del provvedimento, la domanda di rilascio del Permesso di costruire si intende accolta ai sensi del comma 10 dell'art 13 della L.R. 31/02 e s.m.

***Art 25 Caratteristiche ed efficacia del Permesso di costruire***

1. Il Permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

2. Nel Permesso di costruire sono indicati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori decorrenti dalla data di rilascio del titolo indicata nella notifica di accoglimento della domanda prevista al comma 10 dell'articolo precedente

3. Il termine entro il quale i lavori debbono essere iniziati non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; il termine entro il quale i lavori debbono essere ultimati e l'opera completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio del provvedimento. Su richiesta presentata anteriormente alle succitate scadenze, entrambi i termini possono essere prorogati per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà del titolare del Permesso. Decorsi tali termini il Permesso decade di diritto per la parte non eseguita, senza ulteriori formalità. L'atto di proroga potrà stabilire i nuovi termini per l'inizio o la fine dei lavori anche in misura inferiore a quelli precedenti, in relazione all'importanza per la collettività delle opere residue.

4. La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata al Comune, con l'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa cui si intendono affidare i lavori e corredata di ogni altro documento od elaborato richiesto nel Permesso stesso o dal presente Regolamento in relazione

all'intervento previsto o da nuove norme di legge subentrate.

5. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata a nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite.

6 Quando un intervento edilizio prevede la realizzazione di dotazioni territoriali o di opere di urbanizzazione, il Permesso di costruire dovrà essere accompagnato da un atto unilaterale d'obbligo, prodotto prima del ritiro del titolo, aventi i contenuti indicati nello schema allegato al presente Regolamento. In linea di principio non può essere oggetto di nuovo titolo per ultimazione lavori l'esecuzione di opere di urbanizzazione in quanto la mancata ultimazione di tali opere entro il termine di tre anni, fatti salvi i motivi non dipendenti dall'avente titolo, costituisce inosservanza delle prescrizioni e modalità esecutive del Permesso di costruire originario, sanzionabile ai sensi dell'art. 44 ( Sanzioni penali) del D.P.R. 380/01 Testo Unico per l'Edilizia, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge e di quelle convenzionali o previste dal presente Regolamento.

7 Il Permesso di costruire è irrevocabile. Esso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel Permesso stesso.

8 Il Permesso di costruire per nuova costruzione deve essere richiesto per singolo edificio avente autonomia fisica, comprese le sue pertinenze.

9 L'atto con il quale viene rilasciato il Permesso per costruire può contenere raccomandazioni, condizioni e/o prescrizioni urbanistiche, edilizie, igieniche ed estetiche per l'adeguamento del progetto ai disposti di legge, di PRG e/o di PSC, del presente Regolamento oppure per il miglioramento formale e funzionale del progetto. Tali prescrizioni possono prevedere un termine temporale per la loro esecuzione anche inferiore ai tre anni.

***Art. 26 Decadenza e annullamento***

1. Il Permesso di costruire decade nei seguenti casi:
   a) mancato ritiro entro il termine indicato in notifica;
   b) mancato inizio ed ultimazione lavori nei termini contenuti nell'atto di concessione;
   c) entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano stati già iniziati e vengano completati entro il termine di validità del titolo.

2. I titoli edilizi possono essere annullati nel caso vengano riscontrati vizi nelle procedure amministrative o qualora gli elementi progettuali e/o esecutivi risultino in contrasto con la normativa vigente. In tal caso il Responsabile del SUE procede a contestare agli interessati i vizi riscontrati, assegnando un termine variabile da 30 a 60 giorni per provvedere alla presentazione degli elaborati e/o esecuzione delle opportune modifiche.

***Art 27 Permesso di costruire in deroga***

1. Il Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale.

2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d'uso ammissibili, la densità edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici attuatvi.

3. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 7 della L.7 agosto 1990, n. 241 e s.m. In linea generale tra gli interessati debbono essere ricompresi comunque i confinanti con il lotto di intervento.

***Art 28 Accertamento di conformità***

1. Nei casi di opere eseguite in assenza di titolo o in difformità da esso, si applicano le disposizioni dell'art 17 della L.R. 23/04[11].
2. Il titolo richiesto per la sanatoria è lo stesso richiesto per l'intervento ordinario.
3. La richiesta di Permesso di costruire in sanatoria avvia un procedimento di verifica , che osserva gli stessi termini del procedimento ordinario e viene concluso con il rilascio o il diniego della sanatoria, entro 135 giorni dalla presentazione della richiesta stessa.
4. L'istruttoria viene condotta con le modalità previste per l'intervento ordinario.
5. Nel corso dell'istruttoria del Permesso in sanatoria viene acquisito il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, nei casi in cui questo sia obbligatorio ai sensi del presente Regolamento.
6. Se nel termine complessivo dei 135 giorni dalla data di presentazione della richiesta (salve interruzioni o sospensioni nei casi di legge), il Comune non ha comunicato il diniego della sanatoria, questa si intende rilasciata, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legge, vale a dire:

- la doppia conformità richiesta dal primo comma del citato art 17 della L.R. 23/04 e s.m.;
- la mera conformità al momento della richiesta, nei limiti indicati al secondo comma dell'art 17 della L.R. 23/04 e s.m. ;
- l'avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione,
- l'asseverazione del professionista abilitato,
- la completezza e la regolarità della documentazione presentata,

7. La DIA a sanatoria è sottoposta sempre a controllo di merito.
8. Costituiscono presupposti per l'efficacia della DIA in sanatoria i seguenti presupposti e condizioni:

---

[11] ***Art 17 L.R 23/04 Accertamento di conformità***

***1.*** *In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 13, comma 3, e 14, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile può richiedere il rilascio del permesso in sanatoria o presentare una denuncia di inizio attività in sanatoria, rispettivamente nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.*

***2.*** *Fatti salvi gli effetti penali dell'illecito, il permesso e la denuncia di inizio attività in sanatoria possono essere altresì ottenuti, ai soli fini amministrativi, qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.*

***3.*** *Il permesso e la denuncia in sanatoria nei casi previsti dai commi 1 e 2 sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione:*

*a) nelle ipotesi di nuova costruzione* e di ristrutturazione edilizia, *del contributo di costruzione in misura doppia ovvero, in caso di esonero a norma dell'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 2002, in misura pari a quella prevista dalla normativa regionale e comunale, e comunque per un ammontare non inferiore a 2.000 euro;*

*b) nelle ipotesi di interventi edilizi di recupero, anche in caso di esonero dal contributo di costruzione, del contributo di costruzione previsto dalla normativa regionale e comunale per gli interventi di ristrutturazione edilizia, e comunque per un ammontare non inferiore a 1.000 euro;*

*c) nei restanti casi, di una somma, da 500 euro a 5.000 euro, stabilita dallo Sportello unico per l'edilizia in relazione all'aumento di valore dell'immobile, valutato ai sensi dell'articolo 21, comma 2.*

***4.*** *La richiesta del titolo abilitativo in sanatoria è accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, le necessarie conformità. Sulla richiesta del permesso o della denuncia di inizio attività in sanatoria è acquisito il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio per gli interventi edilizi per i quali il parere è richiesto ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2002.*

- la doppia conformità richiesta dal primo comma del citato art 17 della L.R. 23704 e s.m.;
- oppure la mera conformità al momento della richiesta , coi limiti indicati al secondo comma dell'art 17 della L.R. 23/04 e s.m. ;
- l'avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione,
- l'asseverazione del professionista abilitato,
- la completezza e la regolarità della documentazione presentata,

9. Nel corso dell'istruttoria della Dia in sanatoria viene acquisito il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, nei casi in cui questo sia obbligatorio ai sensi del presente Regolamento.
10. Per quanto attiene il pagamento dell'oblazione, la DIA in sanatoria deve essere accompagnata dal pagamento dell'oblazione autocalcolata dall'interessato sulla base della quantificazione dell'aumento del valore venale conseguito dall'immobile a seguito dell'opera abusiva. Tale oblazione sarà suscettibile di conguaglio su richiesta del SUE, una volta espletato l'iter di legge di cui al comma seguente.
11. Nei casi previsti dalla legge regionale 23/04 nell'ambito dell'istruttoria viene acquisita altresì la valutazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente all'abuso, da parte della Commissione provinciale, ai sensi dell'art. 21, comma 2, L.R.23/2004, per la quale opera la sospensione del termine di 30 giorni di cui al comma precedente.
12. Il procedimento di DIA in sanatoria si conclude con il rilascio da parte del SUE dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'oblazione dovuta.
13. Per le opere soggette a DIA il pagamento dell'oblazione/sanzione dovuta costituisce il titolo a sanatoria.
14. La presentazione della denuncia di inizio attività in sanatoria comporta la preventiva acquisizione del parere della C.Q.A.P nei casi previsti dal presente Regolamento.
15 La richiesta di accertamento di conformità, qualora l'opera si stata già ultimata al momento della richiesta, deve essere accompagnata da tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento del Certificato di conformità agibilità o previste a corredo della comunicazione di fine lavori ai sensi dell'art del presente Regolamento.

**Art 29 Autorizzazione paesaggistica**

1 Gli interventi ricompresi in zone ricadenti in aree di interesse paesaggistico tutelate ai sensi della parte III del D.Lgs 42/94 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m., che apportano modifiche all'aspetto esteriore degli edifici e al paesaggio, sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica, rilasciata secondo le procedure previste dalla norma citata.
2 L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.
3 Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5 del D.Lgs. 42/94 e s.m. l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
4 L'autorizzazione paesaggistica è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
5 L'autorizzazione è da rendersi entro 60 gg. dalla presentazione della richiesta ed è soggetta all'esercizio dei poteri di annullamento da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, entro i 60 giorni successivi.
6 Per gli interventi sottoposti a D.I.A l'autorizzazione paesaggistica è sottoposta alle medesima procedura di cui al precedente comma. Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è presupposto essenziale per l'efficacia della D.I.A. e non costituisce in ogni caso titolo idoneo per l'esecuzione delle opere. Qualora l'autorizzazione paesaggistica sia annullata vengono meno i presupposti di validità dei titoli edilizi connessi.
7 L'autorizzazione paesaggistica sostituisce il parere preventivo obbligatorio della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio di cui all'art. 18 del presente Regolamento, nei casi in cui quest'ultimo sia richiesto come documento da allegare alla Dia.

**Art. 30 Documentazione necessaria per la richiesta di autorizzazione paesaggistica**

1 Per gli interventi soggetti alla autorizzazione paesaggistica deve essere presentata, in allegato alla domanda formulata su apposita modulistica, la documentazione prevista dal D.Lgs 42/05 e s. m., secondo le indicazioni del D.P.C.M. 12 dicembre 2005[12], necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento progettato. In assenza di tale documentazione la richiesta di autorizzazione paesaggistica, è irricevibile.

2 Sul frontespizio di tutti gli elaborati deve essere riportato, conformemente al contenuto della domanda, l'oggetto e l'ubicazione dell'intervento, il nominativo del richiedente e del progettista. Tutta la documentazione deve essere firmata dal progettista e dai richiedenti aventi titolo.

***Art 31 Variazioni minori in corso d'opera***

1. Sono soggette a denuncia di inizio attività (DIA), se conformi agli strumenti di pianificazione e alla normativa urbanistica ed edilizia, le variazioni minori all'intervento previsto dal titolo abilitativo, apportate in corso d'opera qualora comportino mutamento di destinazione d'uso senza aumento del carico urbanistico, ovvero scostamenti e aumenti di cubatura e di superficie entro i limiti stabiliti per le varianti essenziali.

2. La DIA per varianti minori può essere presentata anche successivamente alla realizzazione delle variazioni, ma comunque prima della comunicazione di ultimazione dei lavori, e deve contenere l'asseverazione del progettista circa il rispetto delle norme edilizio urbanistiche, i requisiti e il parere della C.Q.A.P.

3. La DIA di variante minore costituisce parte integrante dell'originario titolo abilitativo e non ne modifica il termine di ultimazione lavori.

4 Non rientra nella variante minore qualunque variazione alle dotazioni territoriali

5 Le varianti minori non devono essere in contrasto con il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il paesaggio

***Art 32 Variazioni essenziali***

1. Sono variazioni essenziali rispetto al Permesso di costruire o alla Denuncia di inizio attività:

a) il mutamento della destinazione d'uso che comporta una variazione delle dotazioni territoriali richieste ai sensi delle presenti norme.

b) gli scostamenti di entità superiore al 10 per cento rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, alla sagoma, alle distanze tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza, nonché rispetto alla localizzazione del fabbricato sull'area di pertinenza;

c) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10 per cento e comunque superiori a 300 mc., con esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, così come definiti ed identificati dalle norme del presente Regolamento.;

d) gli aumenti della superficie utile superiori a 100 mq.;

---

[12] Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005: Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

e) le violazioni delle norme tecniche in materia di edilizia antisismica;

f) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonché effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storico-architettoniche da leggi nazionali o regionali, ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica.

Per immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche o storico-architettoniche, si intendono quelli sottoposti a vincolo dal D.lgs 42/04.

2. Le definizioni di variazioni essenziali di cui al comma 1 trovano applicazione ai fini:

a) della definizione delle modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo.

b) della individuazione delle variazioni in corso d'opera di cui all'articolo precedente

c) dell'applicazione delle norme in materia di abusivismo edilizio.

d) della applicazione di eventuali normative sopravvenute.

3 Le varianti essenziali sono soggette allo stesso titolo originario con il quale è stato iniziato l'intervento. In tali casi la denuncia di inizio attività o il permesso di costruire costituiscono parte integrante dell'originario titolo abilitativo e sono presentati o richiesti prima della realizzazione delle opere ed entro il termine di validità del titolo abilitativo originario.

4 La variante essenziale non sposta il termine di inizio o fine lavori.

5 Una variante essenziale al Permesso, presentata prima dell'inizio lavori, costituisce nuovo progetto e sostituisce in tutto il titolo precedentemente rilasciato.

6. Le opere di variante essenziale debbono essere eseguito solo dopo l'ottenimento del titolo edilizio corrispondente.

***Art 33 Voltura del Permesso di costruire***

1 Per voltura del permesso si intende il trasferimento del titolo già rilasciato, dal soggetto intestatario originario ai successivi aventi causa.

2 La richiesta di voltura non impedisce l'inizio o la prosecuzione dei lavori qualora non vi sia un contrasto normativo tra il nuovo titolare e il titolo edilizio stesso.

3 Richieste di cambiamento di intestatario presentate in corso di istruttoria di una domanda, prima del rilascio del Permesso, non si configurano come volture, ma come nuova domanda di permesso.

***Art 34 Pubblicità dei titoli abilitativi e richiesta di riesame***

1 La visione dei Permessi di costruire rilasciati o delle Denunce di Inizio attività insieme ai relativi elaborati progettuali e convenzioni, è disciplinata dalle specifiche norme sull'accesso.

2 E' possibile chiedere al Sindaco, entro dodici mesi dal rilascio del Permesso ovvero dall'efficacia della DIA, il riesame per contrasto con le disposizioni di legge o con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai fini dell'annullamento o della modifica del permesso stesso. Le richieste devono essere circostanziate. Non saranno prese in considerazione richieste generiche o anonime.

3 Oltre i termini suddetti l'Amministrazione non disporrà nessun riesame se non in presenza di una perizia tecnica giurata che individui gli elementi di contrasto edilizio-urbanistico;

**Parte seconda**
**Durante e dopo la fine dei lavori**

***Art. 41 Comunicazione di inizio dei lavori*** *(sostituisce l'art 41)*

1. Il titolare del Permesso di costruire o il soggetto abilitato alla presentazione della DIA deve comunicare allo Sportello Unico per l'Edilizia, entro i termini previsti, la data di inizio dei lavori utilizzando apposito modello predisposto dall'Amministrazione comunale, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa esecutrice. Il Direttore dei Lavori dovrà possedere un'idonea qualifica rispetto ai lavori da dirigere, nell'ambito delle competenze professionali di ciascun Ordine/Collegio.

2 Qualunque variazione degli operatori deve essere comunicata allo Sportello entro 15 giorni. In caso di rinuncia all'incarico i lavori non potranno proseguire fino alla nomina, con accettazione, di un nuovo Direttore dei lavori che dovrà essere comunicato al Comune a cura del titolare del Permesso o della DIA. In assenza di un direttore dei lavori, i lavori non possono proseguire.

3 Alla comunicazione di inizio lavori dovranno essere allegati, in relazione al tipo di intervento, i pareri, i documenti e i progetti esecutivi non precedentemente allegati alla domanda di Permesso o alla DIA, che in via esemplificativa sono i seguenti:

a) asseverazione integrativa di rispetto della normativa antisismica ai sensi della delibera regionale n° 1677/2005 del 24 ottobre 2005 (Modello Sis1);
b) progetto esecutivo strutturale e asseverazione di congruità tra il progetto architettonico e quello strutturale (Modello Sis 2);
c) verbale, sottoscritto dal titolare del Permesso, dall'impresa esecutrice e dal Direttore dei Lavori, con l'indicazione delle quote di livello e di linea riferite ai capisaldi individuati ed alle opere di urbanizzazione esistenti, con dichiarazione di conformità al relativo elaborato allegato al progetto approvato. Il personale dell'Amministrazione comunale può verificare in cantiere e in qualunque momento tale documento (per tutte le nuove costruzioni, ampliamenti ed ogni altra opera che comporti aumento di superficie coperta) (1 copia); il verbale può essere sostituito da una dichiarazione di conformità del progetto presentato allo stato dei luoghi e delle opere di urbanizzazione esistenti, resa nel modello di comunicazione di inizio lavori;
d) indicazione attestante l'avvenuto deposito del progetto inerente il contenimento dei consumi energetici ai sensi degli artt. 25 e 26 della legge 10/91, corredato da relazione tecnica ai sensi dell'art. 28 della legge stessa, redatta secondo le indicazioni dell'Atto regionale di indirizzi e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e di certificazione degli edifici 2008 (1 copia);
e) documentazione di previsione di impatto acustico, qualora necessaria, ai sensi delle norme vigenti (nei casi previsti dal D.P.C.M. 1/3/91 e dalla legge 26.10.95 n. 447) (1copia);
f) progetto degli impianti di cui al D.M. 37/08;
g) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88;
h) la documentazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quella attestante la regolarità contributiva dell'impresa, secondo quanto disposto dall'art. 90 del D.Lgs 81/08;
i) quant'altro richiesto nell'atto abilitante all'esecuzione dei lavori o nelle autorizzazioni o nulla osta citate nel Permesso.

4. La mancata presentazione anche solo di uno dei documenti dovuti sarà sanzionata ai sensi del presente Regolamento e sarà data comunicazione agli Ordini e Collegi professionali per gli opportuni provvedimenti.

5 Sulla base di quanto previsto dalle normative generali e di settore vigenti in materia, su indicazione della Consulta per l'Edilizia e il Territorio, potrà essere modificato, con determina dirigenziale, l'elenco della documentazione indicata nel presente articolo.

***Art. 42 Conduzione del cantiere*** *(sostituisce l'art 43)*

1. In ogni intervento edilizio debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti.
2. Il costruttore, il proprietario ed i tecnici addetti, nell'ambito delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva ai fini della responsabilità verso terzi.
3. Ogni cantiere deve essere organizzato, recintato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi, per tutta la durata dei lavori, con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne e notturne, integrate da illuminazione stradale, gestite dal costruttore che ne è responsabile. Le segnalazioni dovranno essere conformi alle Norme del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
4. I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o recipienti, per evitare il sollevamento delle polveri. I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche o aperte al pubblico, potranno effettuarsi solamente con opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri.
5. I materiali risultanti dalle demolizione, dagli scavi, e in genere di risulta dei cantieri devono essere smaltiti nelle apposite discariche secondo le prescrizioni delle leggi vigenti in rapporto alla diversa natura dei materiali. E' fatto esplicito divieto di interrare tali materiali.
6. Nel caso di interventi prospicienti aree pubbliche, le recinzioni di cantiere, anche se provvisorie, dovranno garantire decoro e sicurezza per i cittadini. Se realizzate in zone di particolare interesse urbano o ambientale, dovranno essere definite con specifico disegno da allegare in sede di progetto.
7 Qualora i lavori vengano interrotti, dovranno essere adottate le precauzioni necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene ed il decoro. In difetto, il Comune potrà ingiungere gli opportuni provvedimenti.
8 All'esterno del cantiere deve essere esposto, in posizione ben visibile, un cartello con gli estremi del titolo abilitativo, degli operatori e delle imprese e i contenuti e le caratteristiche previste nelle disposizioni tecnico-organizzative previste dalle norme di sicurezza.
9 Una copia del titolo abilitativo, con i relativi elaborati progettuali e documentali, deve essere conservata in cantiere per i controlli.

***Art. 43 Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici o di valore storico artistico*** *(sostituisce l'art 44)*

1. Il titolare del Permesso o Dia, qualora vengano effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico od artistico in seguito all'esecuzione dei lavori, deve informarne gli Enti preposti alla tutela dei beni di cui sopra e il Comune.
2. I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.

***Art. 44 Obbligo della comunicazione di fine lavori*** *(sostituisce l'art 46)*

1. I lavori debbono essere ultimati entro i termini di validità del titolo edilizio (Permesso o Dia).
2 La data di ultimazione deve essere comunicata allo Sportello Unico per l'edilizia entro 15 giorni dall'effettiva ultimazione mediante apposito modello predisposto dal Comune, debitamente firmato dall'avente titolo e dal Direttore dei lavori. La comunicazione di fine lavori

può avvenire nell'ambito della richiesta del Certificato di Conformità edilizia ed agibilità o della consegna della Scheda Tecnica descrittiva dell'intervento.
3 I documenti da allegare alla comunicazione di fine lavori sono indicati nella relativa modulistica comunale e debbono essere obbligatoriamente prodotti in relazione all'intervento eseguito.
4 Per gli interventi edilizi non soggetti alla domanda del Certificato di Conformità edilizia ed agibilità la dichiarazione di collaudo e di conformità delle opere eseguite, fatta dal professionista abilitato e contenuta nella Scheda Tecnica descrittiva di cui all'art. , tiene luogo del Certificato di Conformità edilizia e agibilità come previsto dalla L.R. 31/02 e s.m.

5 Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di fine lavori o il ritardo o la mancata trasmissione allo Sportello di copia della Scheda Tecnica descrittiva o di uno dei documenti richiesti per il tipo di intervento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'art per ogni unità immobiliare, comprensiva delle autorimesse pertinenziali, eseguita nell'intervento.

***Art 45 Scheda Tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato*** *(sostituisce l'art 47)*

1. Ogni immobile oggetto di intervento edilizio è dotato di una Scheda Tecnica descrittiva, articolata per le diverse unità immobiliari che lo compongono, nella quale sono riportati i dati catastali ed urbanistici utili all'esatta individuazione dell'immobile, i dati metrici e dimensionali dell'intervento complessivo, le prestazioni fornite in ordine ai requisiti obbligatori, nonché gli estremi dei provvedimenti comunali e delle denunce di inizio attività relativi allo stesso, in conformità all'art 20 della L.R 31/02 e s.m.. La Scheda Tecnica deve inoltre essere completa con le dichiarazioni concernenti la rispondenza dell'edificio ai requisiti indicati dal presente Regolamento.

2. La Scheda Tecnica contiene la dichiarazione che sono stati regolarmente effettuati i collaudi e i controlli in corso d'opera e finali e che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle eventuali varianti allo stesso. Alla Scheda Tecnica sono allegati i certificati di collaudo e le ulteriori certificazioni previste dalla legge e dalla modulistica specifica predisposta.

3 La Scheda Tecnica è documento necessario per il rilascio del Certificato di Conformità edilizia e agibilità ed è predisposta, anche per gli effetti dell'art. 481 del Codice Penale, da un professionista abilitato.
4. Per gli accertamenti di conformità relativi ad opere ultimate e agibili, la Scheda Tecnica dovrà essere presentata compilata in tutte la sue parti, compreso il collaudo finale, al momento della presentazione della domanda del Permesso in sanatoria o al momento della presentazione della Dia in sanatoria. Qualora le opere siano state eseguite dopo il 14 ottobre 2005, la richiesta di accertamento di conformità dovrà essere accompagnata dal collaudo statico di un professionista abilitato attestante il rispetto della normativa antisismica. Per le opere non ultimate ed non agibili la Scheda Tecnica dovrà descrivere lo stato dei lavori indicando chiaramente l'inagibilità della costruzione/ unità immobiliare.
5. La Scheda Tecnica deve essere sottoscritta dal titolare del Permesso o della Dia per conoscenza, anche nella parte del collaudo finale.

6. La Scheda Tecnica è parte integrante del fascicolo del fabbricato nel quale sono raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico e riguardanti la sicurezza dell'intero fabbricato e quelle necessarie ai fini della programmazione delle opere di manutenzione.

***Art. 46 Certificato di Conformità edilizia e agibilità*** *(sostituisce l'art 48)*

1 Ogni intervento edilizio attivato con Permesso di costruire o DIA deve essere concluso con l'acquisizione del Certificato di Conformità edilizia ed agibilità previsto dalla L.R. 31/02 e s.m.

2 Il Certificato di Conformità edilizia ed agibilità è acquisito a seguito di specifica domanda o mediante deposito della Scheda Tecnica completa degli allegati necessari, come disposto dall'art 21 della L.R. 31/02 e s.m.

3 La presentazione della domanda o il deposito della Scheda deve avvenire entro 15 giorni dalla data di comunicazione della fine lavori di cui al precedente articolo 88.

4. Il Certificato di Conformità edilizia e agibilità attesta che l'opera realizzata corrisponde al progetto approvato o presentato, dal punto di vista dimensionale, prestazionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed in particolare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

5. Sono soggetti al certificato di Conformità edilizia ed agibilità:

a) gli interventi di nuova edificazione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia.

6. Sono tenuti a chiedere il rilascio del Certificato, nei casi di cui al comma 2, il titolare del Permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la Denuncia di inizio attività ovvero i loro successori o aventi causa.

7. Per gli interventi edilizi non compresi al comma 5 la dichiarazione di conformità del professionista abilitato, contenuta nella Scheda Tecnica descrittiva di cui all'articolo precedente all'art. 20 della L.R. 31/02, tiene luogo del certificato di conformità edilizia e agibilità.

8. Il ritardo o la mancata presentazione della domanda di Certificato di Conformità edilizia e agibilità o la mancata trasmissione di copia della Scheda Tecnica descrittiva, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per ogni unità immobiliare oggetto di intervento, comprensiva delle eventuali autorimesse pertinenziali ai sensi del presente Regolamento.

9 Il Certificato di Conformità edilizia e agibilità ha il valore e sostituisce il Certificato di agibilità di cui agli artt. 24 e 25 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, fermo restando che l'esercizio delle attività che verranno svolte nell'immobile è subordinato all'ottenimento da parte dell'interessato delle specifiche autorizzazioni previste dalla legislazione vigente per la data attività.

***Art. 47 Procedimento per il rilascio del Certificato di conformità edilizia e agibilità*** *(sostituisce l'art 49)*

1. Entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori il soggetto interessato presenta allo Sportello Unico per l'Edilizia la domanda del Certificato di Conformità edilizia e agibilità corredata:

a. dalla richiesta di accatastamento dell'immobile, quando prevista, sottoscritta dal richiedente, che lo Sportello Unico per l'Edilizia provvede a trasmettere al catasto, oppure, nel caso in cui detta procedura non sia ancora attiva, dalla documentazione attestante l'avvenuta presentazione della denuncia catastale;
b. da copia della Scheda Tecnica descrittiva (o delle Schede Tecniche articolate per ogni unità immobiliare comprensiva delle sue pertinenze) e dei relativi allegati. In caso di varianti dovranno essere allegate anche le relative Schede Tecniche di variante.

2. Lo Sportello Unico per l'Edilizia comunica il nome del responsabile del procedimento di Conformità edilizia e agibilità, il quale può richiedere, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti integrativi. La richiesta interrompe il termine di cui al successivo comma 3, il quale ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti.

3. Il Certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta.

4. I controlli sull'opera eseguita, a cui provvede lo Sportello Unico per l'Edilizia o altro Ente/Soggetto delegato entro il termine previsto per il rilascio del certificato, sono finalizzati a verificare la rispondenza dell'intervento realizzato agli elaborati di progetto approvati o presentati. I controlli sono eseguiti a campione.

5. Le modalità per effettuare il controllo, anche con riguardo ai diversi tipi di intervento ed ai diversi ambiti del territorio, sono definite al Titolo V del presente Regolamento. Esulano dal procedimento di Conformità edilizia e agibilità i controlli di competenza dell'USL previsti da normative specifiche di settore necessari per l'esercizio delle attività che li prevedono.

6. Nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 3, la Conformità edilizia e agibilità si intende attestata secondo quanto dichiarato dal professionista nella Scheda Tecnica descrittiva. In tale caso la Scheda Tecnica descrittiva tiene luogo del Certificato di Conformità.

7. La comunicazione dell'avvenuta presentazione della domanda di Conformità ed agibilità, attestante la completezza documentale per il tipo di intervento eseguito, costituisce certificato provvisorio di conformità edilizia e agibilità, salvo quanto dovesse emergere dal controllo di cui al comma 4.

8. Nel caso in cui l'intervento soggetto a Certificato di Conformità ed agibilità preveda la realizzazione diretta delle dotazioni territoriali/opere di urbanizzazione o standard pubblici e la cessione/asservimento delle relative opere ed aree nel titolo edilizio, e questa non sia già avvenuta, la domanda di Conformità dovrà essere accompagnata da un Certificato di Collaudo e di Regolare Esecuzione delle opere, asseverato da un professionista abilitato che non sia intervenuto nella progettazione o nella esecuzione delle stesse, e che attesti l'esistenza delle opere sufficienti a garantire le condizioni di agibilità e di sicurezza e la loro conformità agli elaborati approvati.

9. Nel caso di richieste del Certificato di Conformità edilizia ed agibilità riguardanti edifici compresi in strumenti urbanistici attuativi, il Certificato di Collaudo e di Regolare Esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui al comma precedente può essere anche parziale rispetto alle opere previste dall'intero piano particolareggiato, ma totale rispetto allo stralcio funzionale del programma di esecuzione dello strumento urbanistico attuativo, e sempre che il collaudatore certifichi l'esistenza delle opere sufficienti a garantire le condizioni di agibilità e di sicurezza e la loro conformità agli elaborati del Piano.

10. Non sono ammesse domande del Certificato di Conformità edilizia ed agibilità nei casi di cui a precedenti commi 8 e 9 senza il Certificato di Collaudo e di Regolare Esecuzione delle opere di urbanizzazione, asseverato da un professionista abilitato che non sia intervenuto nella progettazione o nella esecuzione delle stesse.

11. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma precedente gli interventi all'interno dei PUA per i quali il collaudatore è stato individuato in sede di convenzione. In tali casi l'interessato dovrà allegare alla richiesta del Certificato una dichiarazione resa dal collaudatore incaricato circa l'esistenza delle opere di urbanizzazione sufficienti a garantire le condizioni di agibilità e la loro conformità agli elaborati del Piano.

12. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e delle opere di urbanizzazione rimane in carico al proprietario fino alla loro formale assunzione in carico da parte del Comune che dovrà essere comunicata al soggetto interessato.

13. L'attestazione del Certificato di Conformità ed agibilità prescinde dalla formale cessione delle opere di urbanizzazione sempreché queste siano state regolarmente eseguite e collaudate.

14. La Conformità edilizia e agibilità comunque attestata non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'art. 222 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero per motivi strutturali.

***Art. 48 Elenco dei tecnici verificatori*** *(sostituisce l'art 50)*

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti di controllo e verifica delle opere edilizie previste da disposizioni di legge per il rilascio del Certificato di conformità edilizia ed agibilità, per la certificazione in materia energetica, nonché per il collaudo delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici attuativi o negli interventi edilizi diretti, il Comune può avvalersi dell'opera di tecnici verificatori esterni all'Amministrazione comunale. In particolare è fatto obbligo di prevedere nelle convenzioni urbanistiche la nomina di un collaudatore in corso d'opera per la verifica della realizzazione a regola d'arte delle opere di urbanizzazione e del rispetto dei tempi di convenzione.
2. Il Comune, sentiti gli Ordini/Collegi professionali competenti, delibera in merito alla formazione di un elenco di tecnici verificatori per ogni categoria di opere di cui al comma 1 ed ai compensi per le relative operazioni di controllo e verifica. L'elenco è aggiornato annualmente.
3 Analoga prestazione potrà essere richiesta ad Enti o Istituti professionalmente riconosciuti con i quali stipulare specifiche convenzioni.
4 Le spese per i collaudi delle opere di urbanizzazione eseguite nei PUA sono a carico del soggetto che sottoscrive la convenzione urbanistica o del suo avente causa. In tali casi il collaudatore sarà nominato dall'Amministrazione a seguito della comunicazione di inizio lavori delle opere di urbanizzazione, sulla base dell'elenco predisposto, come indicato al comma 2.. Il soggetto attuatore potrà chiedere la sua sostituzione entro trenta giorni dalla nomina, con congrua motivazione.
5 Il collaudatore delle opere di urbanizzazione è tenuto a riferire all'Amministrazione comunale lo stato di avanzamento dei lavori periodicamente ed ogni qualvolta venga richiesto dall'Amministrazione comunale.
6 E' incompatibile con l'incarico di verificatore/collaudatore l'aver partecipato in qualunque forma alla progettazione, alla direzione lavori e alla costruzione dell'opera.

***Art. 79 Requisiti tecnici degli edifici*** **(sostituisce l'art 79 del RE)**

1. Gli interventi edilizi normati dal presente Regolamento, debbono rispondere a requisiti tecnici esprimibili secondo parametri oggettivi e misurabili, in riferimento alle esigenze di sicurezza, igiene e fruibilità degli utilizzatori, di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale.
2 I requisiti tecnici delle opere edilizie sono quelli definiti dalla Regione Emilia Romagna con la Delibera di G.R. 22 febbraio 2000, n 268 come integrati dall'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici approvata con delibera dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna 4 marzo 2008 n.156. A questi si aggiungono i requisiti di sostenibilità ambientali della Famiglia 8 previsti dal presente Regolamento.
3. Essi sono raggruppati in Famiglie omogenee come sotto riportato:

1) resistenza meccanica e stabilità,
2) sicurezza in caso di incendi
3) igiene, salute e ambiente;
4) sicurezza nell'impiego,
5) protezione contro il rumore;
6) risparmio energetico nella climatizzazione degli edifici;
7) fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.
8) sostenibilità ambientale

4. I requisiti di risparmio energetico della Famiglia 6 sono quelli previsti dall'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici approvata con delibera dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna 4 marzo 2008 n.156 e vengono inclusi nelle regole della certificazione energetica degli

interventi. Per gli edifici di nuova costruzione e assimilati ai sensi del punto 3.1 dell'Atto regionale citato, l'indice di prestazione energetica $EP_{TOT}$ è ridotto del 10% rispetto ai valori previsti dalla regione.
5. I requisiti di sostenibilità ambientale della Famiglia 8 sono introdotti dal presente Regolamento e sono volti a conseguire la maggior riduzione possibile dell'impatto ambientale conseguente ai nuovi insediamenti o alla trasformazione degli esistenti, e vengono inclusi nella certificazione di sostenibilità ambientale degli interventi.
6. I Requisiti delle Famiglie 6 e 8 sono espressi in forma di schede e vengono riportati come allegato A al presente Regolamento, fermo restando il rispetto integrale delle prescrizioni dell'Atto di indirizzi regionale. n. 156/08.
7. La formulazione dei requisiti delle Famiglie 1-2-3-4-5, pure compresi nell'allegato A al presente Regolamento, è quella della stesura regionale di cui alla delibera citata al comma 2.

***Art. 80 Contenuto del requisito*** **(sostituisce l'art 81 del RE)**

1. La formulazione dei requisiti delle Famiglie 1-2-3-4-5, comprende:
   a) la definizione del requisito in riferimento alle esigenze da soddisfare;
   b) la specifica di prestazione che è, di massima, articolata in livelli di prestazione attese e metodi di verifica. Il metodo di verifica può comprendere metodo di calcolo, prova in opera, prova di laboratorio e di collaudo, attestati di certificazione,
2. Le specifiche di prestazione dei requisiti sono riferite alle sotto elencate funzioni che riuniscono nei seguenti cinque raggruppamenti, le diverse categorie edilizie o destinazioni d'uso:
A) funzione abitativa;
B) funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici e l'artigianato di servizio, le attività produttive di tipo manifatturiero artigianale solamente se laboratoriali, funzioni di servizio, ivi comprese le sedi di attività culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche e private e studi professionali;
C) funzioni produttive di tipo manifatturiero ad eccezione di quelle di cui al precedente punto B), ivi compresi gli insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo;
D) funzioni agricole o connesse al loro diretto svolgimento a livello aziendale e interaziendale ivi comprese quelle abitative egli operatori agricoli a titolo principale;
E) funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo.
3. I livelli di prestazione di alcuni requisiti possono essere articolati in relazione alla destinazione d'uso e al tipo di intervento quando riguarda trasformazioni che interessano il patrimonio edilizio esistente.
4. I metodi di calcolo, le prove di laboratorio, le prove in opera o le verifiche finali, riportati nelle Schede regionali se non sono definiti da leggi o norme vigenti (ad esempio: Direttive CNR, norme UNI, CEI ecc) fanno riferimento a procedimenti consolidati e sperimentati, quindi noti ed acquisiti dagli operatori tecnici del settore della progettazione ed esecuzione delle opere edilizie. L'operatore, nel caso ritenga di poter utilizzare conoscenze più precise ed innovative, può procedere con altri metodi. In tal caso, nella relazione allegata al progetto, deve chiarire a quale metodo, sistema di calcolo o di verifica si è riferito e ne assume conseguentemente ogni responsabilità al fine del rispetto del livello di prestazione obbligatorio per l'intervento previsto.
5. I riferimenti alle normative tecniche riportate nelle schede di cui all'Allegato A devono intendersi pertanto indicativi e vanno sempre verificati in base alla normativa vigente al momento degli interventi. La variazione alle norme di riferimento citate nelle schede contenute nell'Allegato conseguenti alla emanazione di successive disposizioni legislative si intendono recepite automaticamente come disposto dalla norma in questione, così come le future

variazioni senza che questo determini la necessità di procedere alla approvazione di varianti al presente Regolamento.
In sostanza il progettista dovrà rispettare tutte le norme tecniche vigenti al momento della presentazione del progetto all'Autorità competente alla sua approvazione o a gestirne il deposito.

***Art 81 Classificazione dei requisiti*** **(sostituisce l'art 82 del RE)**

1. I requisiti si suddividono in cogenti e volontari .
2. I Requisiti Cogenti (RC) sono obbligatori in quanto essenziali per la sicurezza e la salute degli utenti dei manufatti edilizi e per la riduzione dei consumi energetici negli edifici. Alcuni di essi possono prevedere diversi livelli di prestazione in relazione alle destinazioni d'uso e ai tipi di intervento, fermo restando il carattere di cogenza del requisito.
3. I Requisiti Volontari (RV) vengono formulati al fine del raggiungimento di una più elevata qualità delle opere edilizie e della salvagurdia ambientale. Il loro rispetto è comunque raccomandato e contribuisce alla definizione della sostenibilità ambientale, oltre che energetica, degli interventi.

***Art. 82 Modalita' di applicazione dei requisiti*** **(sostituisce l'art 83 del RE)**

1. Ogni requisito, sia cogente che volontario, è messo in relazione al proprio campo di applicazione individuato dalle destinazioni d'uso e/o dalle funzioni degli spazi edificati.
2. Il Certificato di conformità edilizia ed agibilità attesta, attraverso la Scheda tecnica asseverata da uno o più tecnici abilitati, la rispondenza dell'opera eseguita al progetto approvato dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e prestazionali relativamente ai requisiti cogenti e volontari presi in considerazione dall'intervento.
3. Nel caso di attività classificata, in quanto caratterizzata da significative interazioni con l'ambiente, l'intervento è sottoposto al rispetto delle ulteriori prescrizioni, oltre ai requisiti tecnici, definite o imposte in sede di parere preventivo dalle strutture sanitarie competenti o da altri organi competenti.

***Art.83 Requisiti e tipi di intervento*** **(sostituisce l'art 84 del RE)**

1. I requisiti cogenti del presente regolamento debbono essere obbligatoriamente rispettati in modo integrale nei seguenti casi (fatti salvi i casi di esclusione di cui dall'Atto di indirizzo della Regione Emilia Romagna n.156/08) :

- nuova costruzione compresi gli ampliamenti (per la parte interessata dall'intervento di ampliamento);
- ristrutturazione urbanistica;
- ristrutturazione edilizia nei casi di demolizione e ricostruzione, ed in tutti i casi di ristrutturazione estesa all'intero edificio;
- mutamento di destinazione d'uso;

2 I requisiti volontari possono sempre essere rispettati in qualunque intervento.
3. Il progettista incaricato definisce nella Scheda Tecnica quali requisiti, cogenti e volontari, sono interessati dal progetto presentato e, conseguentemente, devono essere rispettati in relazione alla destinazione d'uso prevista, al tipo di intervento edilizio e all'attività che si insedierà.
4. Salvo diversa previsione normativa, le norme di riferimento per ciascun requisito sono quelle vigenti al momento della presentazione /deposito del progetto di intervento.5
5. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e per tutti gli interventi diversi da quelli di cui al 1° comma, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e di igiene imposte dalle

leggi, il professionista incaricato deve invece definire nella Scheda Tecnica allegata al progetto, attraverso un apposito elenco riassuntivo, quali requisiti, fra quelli definiti cogenti e volontari dal presente regolamento, vengono presi in considerazione perché strettamente correlati a quelle parti del manufatto edilizio sulle quali si interviene, in funzione anche delle destinazioni d'uso previste.
6 Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sottoposto dallo strumento urbanistico generale a vincolo di restauro e risanamento conservativo e qualora venga mantenuta la destinazione d'uso legittima, potranno essere ammesse deroghe ai requisiti cogenti relativamente ad aspetti dimensionali non conformi, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e a condizione che vi sia un miglioramento delle condizioni generali di igiene imposte dalle leggi.

***Art. 84 Procedure comprese nei requisiti definiti da norme nazionali*** **(sostituisce l'art 85 del RE)**

1. Per i requisiti per i quali, in relazione a norme nazionali, è obbligatorio procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o in corso d'opera, dichiarazioni di conformità o altro presso istituzioni diverse dal Comune, il professionista incaricato della verifica di conformità ai suddetti requisiti nelle diverse fasi della procedura, comunicherà allo Sportello Unico dell'Edilizia gli estremi dell'atto di deposito, di approvazione, di collaudo o altro, in sede di ultimazione lavori e chiusura del titolo edilizio.
2. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizioni, dovrà essere prodotta copia del documento rilasciato dall'Ufficio competente. Il Comune, in sede di controllo a campione, potrà eventualmente richiedere copia completa della pratica presentata presso gli Uffici suddetti.

**Art. 85 Raccolta e smaltimento acque meteoriche**

1. La rete di raccolta delle acque meteoriche dovrà, in generale, essere realizzata separatamente dalla rete di raccolta dei reflui.
2. Ovunque sia disponibile un ricettore della rete di scolo superficiale, dovrà essere evitata la confluenza delle acque meteoriche in fognatura mista. Sono raccomandati sistemi di recupero e riutilizzo delle acque piovane, come da scheda requisito di prestazione ambientale n° 16. In alternativa, laddove le caratteristiche dei terreni e delle falde sotterranee lo consentano e le attività previste non comportino rischi di inquinamento delle falde medesime, potranno, previo parere del Servizio Geologico e Protezione civile del Comune, essere previsti adeguati dispositivi per l'infiltrazione delle acque meteoriche in falda, quali trincee drenanti o pozzi disperdenti.
3. Al fine di perseguire la sicurezza idraulica complessiva del territorio, la rete di raccolta delle acque meteoriche dovrà rispondere al principio dell'invarianza idraulica. Ogni intervento che aumenti il grado di impermeabilizzazione dei terreni in misura equivalente, ai sensi dell'art. 2.20, a 2.000 mq o più di superficie impermeabile, dovrà pertanto predisporre adeguati volumi d'invaso nell'ambito del dimensionamento delle condotte, ovvero mediante la realizzazione di specifici contenitori o la previsione di superfici temporaneamente allagabili, salvo che tali volumi d'invaso non siano stati previsti a scala più ampia di insediamento. A tal fine, i progetti di tali interventi dovranno essere corredati da relazione di calcolo idraulico per il dimensionamento dei volumi d'invaso, la quale dovrà dar conto dei livelli massimi previsti per il canale ricettore e per la falda sotterranea.
4. La disposizione planialtimetrica della rete di raccolta delle acque meteoriche dovrà essere tale da consentire ai volumi d'invaso di riempirsi evitando allagamenti indesiderati e di svuotarsi completamente una volta terminata la pioggia. Dovranno essere accuratamente evitati i ristagni d'acqua. In particolare, qualora i volumi d'invaso vengano ricavati mediante allagamento di superfici a cielo aperto, esse dovranno avere pendenze adeguate al tipo di finitura superficiale;

in caso di superfici erbose, dovrà essere accuratamente evitato l'impantanamento, predisponendo adeguati dispositivi di scarico di fondo, quali trincee drenanti. Qualora l'altezza massima di progetto dell'acqua superi 0,40 ml, gli invasi a cielo libero dovranno essere adeguatamente recintati.
5. Le reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche dovranno, ovunque ciò sia possibile, funzionare per gravità, limitando l'utilizzo del sollevamento meccanico ai soli casi in cui non vi sia alternativa, ai fini del risparmio energetico, della affidabilità delle reti e della gestione e manutenzione delle stesse. Qualora i volumi d'invaso vengano realizzati mediante temporaneo allagamento di superfici a verde destinate alla pubblica fruizione, l'altezza massima di progetto dell'acqua non dovrà superare 0,40 ml, la pendenza di eventuali scarpate non dovrà superare 2/3 e dovranno essere predisposti adeguati percorsi per l'accesso da parte di disabili e mezzi di manutenzione.

***Art.85/1- Illuminazione degli spazi aperti (sostituisce art. 74 R.E.)***

1. L'illuminazione degli spazi aperti dovrà risultare adeguata, per tipologia, disposizione, intensità e colore, al contesto architettonico e paesaggistico in cui si inserisce. La progettazione dovrà avere cura di valorizzare scenograficamente gli spazi, i manufatti e gli edifici di valore storico, i prospetti e paramenti a forte carattere, le forme architettoniche e gli elementi decorativi. Nelle aree a verde e nelle aree di valore artistico o paesaggistico, dovrà essere posta particolare attenzione alla resa cromatica delle sorgenti luminose, che non dovrà essere inferiore al 70%. I progetti di intervento negli ambiti di particolare interesse monumentale e artistico dovranno essere basati su sperimentazioni in loco, eseguite nella fase di calcolo e progettazione.
2. La progettazione degli spazi aperti dovrà realizzare gli obiettivi di ridurre i consumi energetici e l'inquinamento luminoso, evitando di arrecare disturbo alla percezione notturna del paesaggio e del cielo. A tal fine, i nuovi impianti pubblici e privati di illuminazione esterna dovranno essere progettati e realizzati nel rispetto della L.R. n. 19/2003 e s.m.i. e della direttiva regionale D.G.R. n. 2263/2005 e s.m.i.
3. In particolare, per abbattere la dispersione verso l'alto sono necessarie le seguenti azioni:

- utilizzare apparecchi illuminanti che non consentano la dispersione dei flussi luminosi verso l'alto;
- evitare corpi illuminanti orientati dal basso verso l'alto, salvo i casi di conclamata impossibilità e per manufatti di particolare e comprovato valore storico o architettonico;
- posizionare i corpi illuminanti in modo da orientare i flussi luminosi esclusivamente sugli oggetti che necessitano essere illuminati.

4. Inoltre, per aumentare l'efficienza dei sistemi di illuminazione, dovranno essere adottate le seguenti azioni:

- contenere la luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare e gli illuminamenti in ragione degli usi notturni degli spazi esterni;
- utilizzare lampade ad avanzata tecnologia ed alta efficienza luminosa;
- evitare di prevedere corpi illuminanti in spazi dove non è necessaria l'irradiazione luminosa, ferme restando le esigenze di sicurezza di cui al successivo comma 5;
- prevedere dispositivi automatici per la regolazione dell'accensione/spegnimento dei corpi illuminanti in relazione all'orario di utilizzo degli spazi;
- prevedere dispositivi per la regolazione del flusso luminoso.

5. Gli impianti di illuminazione pubblica dovranno essere progettati e realizzati in modo da garantire un adeguato livello di sicurezza nell'utilizzo notturno degli spazi aperti pubblici o di uso pubblico e da contenere gli oneri di manutenzione. In particolare:

- gli impianti di illuminazione stradale dovranno garantire una luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare ed illuminamenti adeguati alla classificazione della strada secondo il Codice della Strada (D.Lgs.285/1992 e s.m.i) e il D.M. n.6792/2001

e s.m.i. e nel rispetto della Norma UNI 11248; sulle strade di scorrimento le intersezioni dovranno essere evidenziate con un idoneo livello di illuminamento;

- gli impianti di illuminazione degli altri spazi pubblici o di uso pubblico dovranno garantire prestazioni visive secondo la norma EN 13201;
- dovrà essere contenuto il numero dei punti luce e dovranno essere utilizzati apparecchi dai ridotti costi manutentivi.

6. I supporti per l'illuminazione a stelo ed a mensola dovranno essere di tipo e forma normalizzata. I supporti per illuminazione a stelo dovranno essere collocati in modo da non costituire ostacolo alla circolazione o barriera architettonica. Sbracci e mensole di sostegno dovranno essere posizionati ad un'altezza minima dal suolo di m. 4,50.

7. Nel Centro storico non è ammesso:

- l'uso di pali metallici di tipo stradale negli ambienti caratterizzati dalla presenza di emergenze architettoniche e/o ambientali;
- l'uso, nello stesso ambito, di tipologie diverse di corpi illuminanti; la differenziazione tipologica è ammessa solo per specifiche motivazioni progettuali, ad esempio in corrispondenza di modificazioni dei percorsi o per evidenziare i margini delle stratificazioni urbanistiche della città.

**REGOLE PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI**

**Capo I Disposizioni generali**

***Art. 85/2 Certificazione Energetica* (nuovo articolo)**

1. Gli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione integrale di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, di ampliamento maggiore del 20%, presentati/depositati dal 1.7.08 in poi devono essere dotati di un attestato di Certificazione energetica da prodursi alla fine dei lavori in allegato alla domanda del Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità.

2. La procedura di certificazione energetica dovrà essere conforme a quanto previsto dall'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici approvato dall'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna il 4 marzo 2008 col n. 156. In particolare, la procedura di certificazione dovrà prevedere:

- il reperimento dei dati di base relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, alle caratteristiche energetiche del sistema edificio/impianti avvalendosi in primo luogo delle relazioni di progetto di cui all'art.28 della legge n.10/91 ovvero, quando disponibile dell'attestato di qualificazione energetica;
- la determinazione della prestazione energetica dell'edificio (o unità immobiliare) mediante applicazione di appropriata metodologia;
- la valutazione della prestazione sopra indicata in rapporto ai valori definiti nel sistema regionale di classificazione;
- la valutazione dei possibili interventi migliorativi sull'involucro, sui sistemi impiantistici e sui sistemi di controllo e gestione al fine di migliorare la classe di prestazione con valutazione dei costi degli interventi e dei vantaggi in termini di risparmio energetico;

3 In conformità alla direttiva per l'adeguamento dei Regolamenti Edilizi assunta dall'Amministrazione Provinciale di Ferrara, l'indice di prestazione energetica totale ($EP_{TOT}$) richiesto per le nuove costruzioni ed interventi assimilati, è quello previsto dall'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici approvato dall'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna il 4 marzo 2008 col n. 156, ridotto del 10%.

***Art. 85/3 Certificazione di sostenibilità Ambientale* (nuovo articolo)**

1. Gli interventi soggetti a Certificazione energetica sono soggetti anche alla Certificazione di sostenibilità ambientale. Per gli altri interventi la Certificazione di sostenibilità ambientale è facoltativa.

2. La Certificazione di sostenibilità ambientale deve essere presentata alla fine dei lavori, in allegato alla domanda del Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità per gli interventi presentati/depositati successivamente alla data di entrata in vigore delle presenti norme.

4 Contribuiscono alla formazione della classificazione ambientale anche i requisiti energetici volontari compresi nelle Famiglia 6.

5. Il tecnico incaricato della redazione della "Sezione collaudo" della Scheda Tecnica procederà, a fine lavori, alla verifica del rispetto dei requisiti ambientali di cui alla Famiglia 8 e dei requisiti energetici volontari della Famiglia 6 presi in considerazione dal progetto approvato/depositato e procederà alla determinazione della classe prestazionale dell'intervento secondo quanto

effettivamente realizzato, assegnando la classe di merito in funzione del numero dei requisiti volontari rispettati, secondo le indicazioni della Scheda RV 16 riportata nell'allegato A.

***Art 85/4 Certificazione di Conformità edilizia*** **(nuovo articolo)**

1 La certificazione della rispondenza al progetto approvato/depositato, alle norme urbanistiche ed ai requisiti prestazionali degli edifici di tutti gli interventi edilizi attuati con Permesso di costruire o DIA è attestata, a conclusione dei lavori, dalla Certificazione di Conformità edilizia ed Agibilità di cui all'articolo 90.
Controlli della regolarità delle trasformazioni edilizie.

**Art.85/6 Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia (nuovo articolo)**

1. Il Comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica edilizia sul territorio comunale attraverso gli Uffici a ciò preposti, secondo le disposizioni normative vigenti.
2. Il personale incaricato dall'Amministrazione Comunale munito di idoneo documento di identificazione, ha la facoltà di compiere visite nei cantieri in qualsiasi momento per accertare l'esistenza del prescritto titolo edilizio e la conformità delle opere agli elaborati progettuali relativi. A tal fine il titolo edilizio e la copia dei disegni approvati/allegati devono essere tenuti in cantiere ad uso degli incaricati alle verifiche

**Art.85/7 Cartello di cantiere (nuovo articolo)**

1. Ogni cantiere deve essere dotato di un cartello di cantiere visibile dalla pubblica via, (delle dimensioni minime di m. 0,70 x 1,00) contenente le indicazioni di legge e quelle richieste dal presente regolamento, quali:

a gli estremi del titolo edilizio abilitante all'esecuzione dei lavori (PG e PR del permesso di costruire o della DIA)
b data di rilascio o di efficacia del titolo edilizio
c nominativo/i dell'intestatario del titolo, del proprietario e del committente se diversi dall'intestatario
d data della comunicazione di inizio dei lavori
e nominativi del progettista architettonico, del progettista strutturale e del progettista degli aspetti energetici
f nominativo del direttore dei lavori
g nominativo del costruttore
h nominativi delle imprese esecutrici degli impianti
i nominativo del responsabile di cantiere

2. Per i nominativi di cui ai punti c, f ,g, è necessario riportare i rispettivi recapiti**.**
3. Per le imprese dovrà essere indicato altresì il numero di iscrizione alla Cassa Edile e del DURC.
4. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni e non dovrà recare elementi pubblicitari o commerciali.
5. Il cartello di cantiere costituisce elemento primario per la vigilanza della regolarità dell'attività edilizio-urbanistica.
6. E' fatto obbligo di utilizzare scritte permanenti o comunque di mantenere leggibili le indicazioni di cui al comma 1. Abrasioni al cartello e ai nominativi, o scoloriture delle scritte, saranno considerate come indicazioni mancanti.

**Art.85/8 Controlli sull'attività urbanistico edilizia** ***(nuovo articolo)***

1.Il Responsabile dello Sportello Unico esercita la vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, anche attraverso l'istruttoria dei titoli edilizi ed i controlli di cui agli articoli 11 (Controlli sulle opere eseguite con DIA) e 17 (Controlli sulle opere eseguite con Permesso di costruire) della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia), per assicurare la rispondenza degli interventi alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi, nonché alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

2. Qualora sia riscontrata l'inosservanza delle prescrizioni e delle modalità di intervento contenute nel Permesso o nella DIA, il Responsabile dello Sportello unico assume i provvedimenti sanzionatori degli abusi accertati, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente[13].

3. I controlli di cui al comma primo vengono eseguiti, di norma, a campione, nonché quando sussistono fondati dubbi sulla regolarità di un intervento in corso.

4. Ai sensi della L.R. 31/02 il campione dovrà comprendere almeno il 20 per cento degli interventi realizzati con Permesso di costruire e il 30 per cento di quelli eseguiti con DIA. Nel novero di tali controlli sono compresi quelli finali compiuti in sede di procedimento di rilascio del Certificato di conformità edilizia ed agibilità e quelli determinati da interventi di vigilanza.

5. I controlli di regolarità del titolo edilizio richiesti da terzi potranno essere eseguiti non oltre 12 mesi dall'ultimazione lavori.

5. La Giunta comunale determina gli indirizzi e i criteri per l'esecuzione dei controlli a campione che diverranno operativi, sentita la Consulta per l'Edilizia ed il Territorio, mediante apposito atto dirigenziale preventivamente comunicato agli Ordini e Collegi professionali.
6. La disciplina sanzionatoria edilizia è contenuta nel Capo II della L.R. 23/04 e s.m.

**Art. 86 - Difformità dimensionali verificatesi in sede di costruzione** *(sostituisce l' articolo 86 del RE)*
1. Sono da considerarsi nell'ambito di tolleranza, e non costituiscono pertanto né variante, né abusivismo, le difformità rispetto al progetto approvato/depositato verificatesi in sede di costruzione, accertate in corso d'opera o a fine lavori, a condizione che non eccedano, per ogni unità immobiliare, il 2% delle misure lineari prescritte.
2 Indipendentemente dalle percentuali indicate al comma precedente, sono tollerate all'interno di ciascuna unità immobiliare, bucature comprese, difformità delle misure lineari fino a 5 cm. e comunque nel rispetto delle superfici minime prescritte per i vari locali e dei valori minimi di illuminamento. Fanno eccezione le altezze interne dei singoli vani per le quali è stabilita la tolleranza di cm.2, per qualsiasi altezza prescritta.
3. Le tolleranze di cui al comma 1 non sono applicabili relativamente alle distanze minime fra fabbricati e dai confini prescritti dalla vigente normativa ed in genere ai minimi di legge.
4. Per i livelli prestazionali minimi richiesti dai requisiti tecnici del presente Regolamento sono ammesse tolleranze se esplicitamente indicate nella formulazione del requisito stesso

**Art. 88 Prescrizione di abusi edilizi minori** ***(sostituisce l'art 88 del RE)***
1. Si ritengono sanate agli effetti amministrativi e non si procede pertanto all'applicazione delle relative sanzioni, gli abusi edilizi classificabili come manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché ogni altro tipo di abusivismo che non abbia comportato aumento di superficie o alterazione della sagoma fondamentale, qualora siano trascorsi 10 anni dalla loro ultimazione.
2. Il termine di prescrizione delle opere interne di cui all'art. 26 della L 47/85, abusivamente eseguite, è di anni cinque.

[13] La norma attualmente in vigore è la L.R. 23/04

3. E' comunque sempre possibile la regolarizzazione di tali difformità, con il pagamento delle sanzioni ivi previste, ai sensi dell'art. 17 della L. 23/04.

**Art 109**

1. Per interventi edilizi nei quali siano previste anche opere finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici esistenti, diversi dalla manutenzione straordinaria, il costo di costruzione è ridotto della quota relativa ai lavori eseguiti a tal fine, a condizione che:

- l'handicap motorio della persona che utilizza l'immobile e l'effettiva necessità degli interventi proposti siano attestati da una certificazione che comprovi le ridotte o impedite capacità motorie (la natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica della ASL, anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità o da un medico specialista)
- l'importo dei lavori necessari all'abbattimento delle barriere architettoniche sia asseverato da un tecnico abilitato.

2. Agli interventi di nuova costruzione che garantiscono il livello di accessibilità in luogo del livello di adattabilità, così come definiti dalla L.13/89, si applica una riduzione del costo di costruzione del 25%.

3 Non sono dovuti i diritti di segreteria per le opere finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in interventi di manutenzione straordinaria.

4. Sono sottoposti a visita di verifica di accessibilità tutti gli interventi edilizi in edifici pubblici e/o privati aperti al pubblico ed alle parti condominiali. Le modalità di effettuazione di tale verifica saranno definite da un apposito atto deliberativo.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

| | | |
|---|---|---|
| **CONSIGLIERI PRESENTI:** | **N° 26** | |
| **CONSIGLIERI VOTANTI:** | **N° 26** | |
| **VOTI FAVOREVOLI:** | **N° 22** | |
| **VOTI CONTRARI:** | **N° --** | |
| **ASTENUTI:** | **N° 4** | **(Cons.ri Calura, Lodi, Rendine e Zardi)** |

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata all'unanimità la deliberazione nel preciso testo soprariportato.

# ALLEGATO

| INDICE | | Famiglia | Rif. R.ER. 156/08 |
|---|---|---|---|
| **1. PRESTAZIONI DELL'INVOLUCRO** | | | |
| Volontario | 1.1 orientamento dell'edificio | 8 | 6.4 |
| Cogente | 1.2 protezione dal sole | 6 | 6.4 |
| Volontario | 1.3 inerzia termica | 8 | 6.3 - 6.4 |
| Cogente | 1.4 isolamento termico | 6 | 6.1.2 |
| Cogente | 1.5 indice di prestazione energetica dell'edificio | 6 | 6.1.1 |
| **2. EFFICIENZA IMPIANTISTICA** | | | |
| Volontario | 2.1 ventilazione meccanica | 8 | 6.4 |
| Cogente | 2.2 impianti centralizzati di produzione calore | 6 | 6.4 |
| Cogente | 2.3 sistemi di produzione calore ad alto rendimento | 6 | 6.2 |
| Cogente | 2.4 contabilizzazione energetica | 6 | 6.5 |
| Cogente | 2.5 regolazione locale della temperatura dell'aria | 6 | 6.5 |
| Volontario | 2.6 sistemi a bassa temperatura | 8 | / |
| Cogente | 2.7 inquinamento luminoso | 6 | / |
| Volontario | 2.8 allacciamento acqua calda per elettrodomestici | 8 | / |
| Cogente | 2.9 dispositivi per il controllo e la gestione degli edifici | 6 | 6.5 |
| **3. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI** | | | |
| Cogente | 3.1 impianti solari termici | 6 | 6.6 |
| Cogente | 3.2 solare fotovoltaico | 6 | 6.6 |
| Volontario | 3.3 sistemi solari passivi | 8 | / |
| **4. SOSTENIBILITA' AMBIENTALE** | | | |
| Cogente | 4.1 valutazioni energetiche-ambientali nei piani attuativi | / | / |
| Volontario | 4.2 recupero acque piovane | 8 | / |
| Volontario | 4.3 recupero acque grigie | 8 | / |
| Volontario | 4.4 controllo degli agenti inquinanti | 8 | / |
| Volontario | 4.5 materiali ecosostenibili | 8 | / |
| Volontario | 4.6 inquinamento elettromagnetico interno ed esterno | 8 | / |
| Volontario | 4.7 tetti verdi | 8 | / |
| **5. BUONE PRATICHE** | | | |
| | 5.1 efficienza illuminazione artificiale | | |
| | 5.2 efficienza elettrodomestici | | |
| | 5.3 certificazione ambientale | | |
| | 5.4 riduzione del consumo di acqua potabile | | |
| | 5.5 verifica della disponibilità di fonti energetiche rinnovabili, di risorse rinnovabili o a basso consumo energetico | | |

## NOTE

Il presente allegato è composto dalle schede dei "requisiti energetici" e di "sostenibilità ambientale" suddivisi nella Famiglia 6 (Requisiti Energetici) e Famiglia 8 (Requisiti Ambientali).
Le schede sono formulate secondo le indicazioni contenute nella Direttiva Provinciale per l'adeguamento dei Regolamenti Edilizi Comunali.
I requisiti sono suddivisi in 4 aree tematiche:

1) prestazione dell'involucro;
2) efficienza impiantistica;
3) fonti energetiche rinnovabili;
4) sostenibilità ambientale.

Vengono individuate ulteriori 5 schede costituenti indicazioni di "buone pratiche" costruttive e gestionali atte a migliorare le prestazioni energetico-ambientali del costruito.

Alcuni requisiti sono cogenti, altri volontari.
Questi ultimi, in numero di 12, costituiscono gli elementi della classificazione ambientale degli interventi.

Il campo di applicazione dei requisiti riportati nelle schede sono quelli previsti dalla Direttiva Provinciale. Ove non indicato, il campo di applicazione sarà quello dell'Atto Regionale n° 156/08 ed eventualmente del D.Lgs 192/02 e s.m.i.
Per i requisiti volontari, il campo di applicazione si intende esteso a tutti gli interventi possibili.

Gli elaborati progettuali richiesti al punto "verifica delle schede", sono quelli previsti dalle specifiche disposizioni normative come ad esempio: la relazione tecnica di cui all'art.28 L.10/91 (vedi allegato Atto R.ER. 156/08) o gli elaborati richiesti dal DM 37/08 (per gli impianti), corredati dei calcoli eseguiti secondo le norme UNI o altre di comprovata validità.

| FAMIGLIA: 8 | SOSTENIBILITA' AMBIENTALE | Rif.: Requisito 6.4<br>Atto R.ER. 156/08 | Volontario |
|---|---|---|---|

## Area Tematica:
## PRESTAZIONI DELL'INVOLUCRO

| 1.1 | ORIENTAMENTO DELL'EDIFICIO |
|---|---|
| Obiettivo principale | **Ottimizzazione della radiazione solare** |

**Livello di Prestazione**

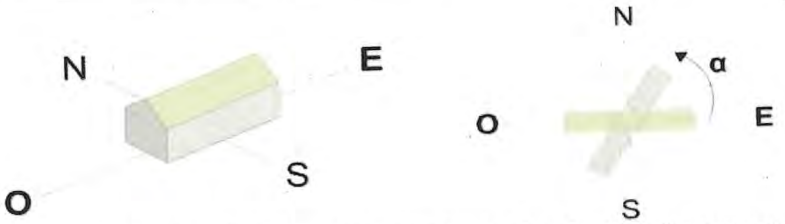


In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale, gli edifici di nuova costruzione devono essere posizionati con l'asse longitudinale principale lungo la direttrice Est-ovest e le interdistanze tra edifici devono garantire nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre) il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate.

**Applicabilità**

| | |
|---|---|
| **Destinazioni d'uso:** | E1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili<br>E2 Edifici adibiti ad uffici e assimilabili<br>E7 Edifici adibiti ad attività scolastiche |
| **Edifici Nuovi:** | Solo se non esistono vincoli di natura morfologica nell'area edificabile |
| **Edifici Esistenti:** | Non applicabile |

**Note e osservazioni**

Le superfici che godono di un maggiore soleggiamento invernale (quindi quelle orientate da Sud-Ovest a Sud-Est) si possono proteggere più facilmente in estate, dal momento che l'altezza solare nelle ore centrali della giornata è maggiore. Per le facciate verticali, in estate, l'orientamento a Sud è quello che riceve una minore radiazione solare.

**Riferimenti Normativi**

Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art.26
Regolamento locale d'igiene
UNI EN ISO 9488 "Energia solare - Vocabolario"
UNI 10349 "Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici"
UNI 8477-1 "Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione dell'energia raggiante ricevuta"
UNI EN ISO 15927-1 Prestazione termoigrometrica degli edifici dati climatici Medie mensili dei singoli elementi meteorologici

**Consigli progettuali**

La forma ed i tipi edilizi devono essere scelti in modo da garantire il soddisfacimento del requisito posto. Ciò, indicativamente significa privilegiare tipologie in linea o a schiera, con fronti allineati lungo l'asse Est-Ovest, evitando, nel caso di rientranze e aggetti, ombre proprie sulle chiusure esterne trasparenti della facciata a Sud. Si dovrà porre particolare attenzione a non collocare essenze arboree sempreverdi nella zona antistante la facciata Sud dell'edificio.
Nel caso di essenze caducifoglie, si dovrà considerare il periodo di caduta delle foglie.

**Documenti da allegare**

Elaborati grafici con planivolumetrico indicante le ombre secondo l'inclinazione solare della latitudine propria del sito.

**Verifica**

Verifica degli elaborati di progetto
Dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità delle opere realizzate al progetto approvato

| Area Tematica: PRESTAZIONI DELL'INVOLUCRO | | |
|---|---|---|
| **1.2** | **PROTEZIONE DAL SOLE** | |
| **Obiettivo principale** | **Riduzione del surriscaldamento estivo** | |
| **Livello di Prestazione** | Le chiusure trasparenti e opache delle pareti perimetrali esterne (chiusure da intendersi come serramenti/infissi) la schermatura e l'oscuramento secondo i requisiti minimi indicati dalla Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08 Requisito 6.4. | |
| **Applicabilità** | **Destinazioni d'uso:** | - Tutte le destinazioni d'uso degli edifici esclusa E.8 (art. 3, DPR 412/93 e s.m.)<br>- Tutte le funzioni d'uso (art. 78 Del. di C.R. n. 268/00) |
| | **Edifici Nuovi:** | Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 della Del. Assemblea Legislativa RER n° 156/08:<br>Lett. a), tutti gli interventi quali:<br>- edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati;<br>- demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti;<br>- ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 $m^2$ ;<br>Lett.b), interventi limitatamente :<br>- all'ampliamento dell'edificio (se il volume a temperatura controllata della nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello dell'edificio esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia superiore agli 80 metri quadrati). |
| | **Edifici Esistenti:** | |
| **Note e osservazioni** | E' opportuno che le schermature fisse *(aggetti, frangisole, logge, ecc.)* siano congruenti con l'orientamento della facciata di riferimento *(es. aggetti orizzontali a Sud e aggetti verticali ad Est - Ovest)*. Il limite minimo di ombreggiamento per la radiazione solare estiva incidente sulle chiusure trasparenti è pari al 50 %. La vegetazione esterna, se correttamente progettata, può avere effetti positivi al fine dell'ombreggiamento delle pareti perimetrali. | |
| **Riferimenti Normativi** | Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art.26<br>D.Lgs. 192/05 Allegato I comma 25, integrato con D.Lgs. 311/06<br>UNI 10349 "Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici"<br>UNI EN 13363.01 "Disposizioni di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della trasmittanza totale e luminosa, metodo di calcolo semplificato"<br>UNI EN13659 "Chiusure oscuranti requisiti prestazionali compresa la sicurezza"<br>UNI EN 14501 "Benessere termico e visivo caratteristiche prestazioni e classificazione" | |
| **Consigli progettuali** | Controllare posizione, dimensione e caratteristiche di:<br>- chiusure trasparenti<br>- aggetti esterni dell'organismo edilizio e degli elementi di finitura anche mobili *(tendoni e schermi esterni)*<br>- eventuali elementi di vegetazione nelle pertinenze.<br>Le schermature orizzontali (a soletta o a doghe) sono efficaci se di dimensioni opportune e collocate sulla facciata Sud dell'edificio; in tal caso impediscono la penetrazione della radiazione diretta nelle ore centrali delle giornate estive, consentendo l'apporto solare invernale. Le schermature verticali sono efficaci, invece, con ogni orientamento | |
| **Documenti da allegare** | Vedi Delibera Assemblea Legislativa RER n°156/08 "Requisito 6.4 livello di prestazione lettera e" | |
| **Verifica** | Verifica degli elaborati di progetto<br>Dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità delle opere realizzate al progetto approvato | |

| Famiglia: 8 | SOSTENIBILITA' AMBIENTALE | Rif.: Requisito 6.3 e 6.4 Atto R.ER. 156/08 | Volontario |
|---|---|---|---|

**Area Tematica:**
**PRESTAZIONI DELL'INVOLUCRO**

| 1.3 | INERZIA TERMICA |
|---|---|
| **Obiettivo principale** | **Riduzione del surriscaldamento estivo** |

**Livello di Prestazione**

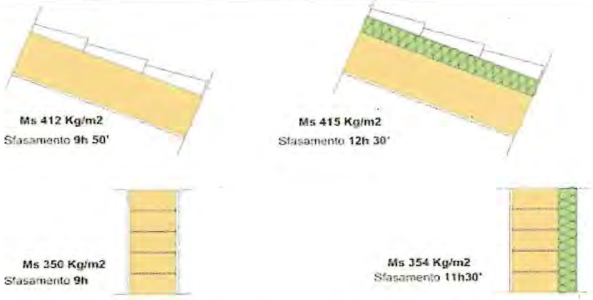


Al fine di controllare il surriscaldamento estivo, le chiusure opache verticali, orizzontali ed inclinate nei locali più esposti all'irraggiamento solare devono essere tali da garantire condizioni adeguate di comfort abitativo. Gli effetti positivi raggiungibili con il valore della massa superficiale (superiore a 230 kg/m$^2$), possono essere raggiunti, in alternativa, con l'utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, che permettono di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare. Deve essere verificata l'assenza di condensazioni superficiali e che la presenza di condensazione interstiziale sia limitata alla quantità rievaporabile secondo la normativa vigente. Lo sfasamento deve essere > 10 ore e l'attenuazione < 0.30, tranne nei coperti leggeri per i quali si applica la tabella C2 dell'Atto RER 156/08.

**Applicabilità**

| | |
|---|---|
| **Destinazioni d'uso:** | Usi di cui all'art. 3, D.P.R. 412/93 e s.m.:<br>- Tutte le destinazioni d'uso degli edifici. |
| **Edifici Nuovi:** | Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 della *Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08* :<br>Lett. a), tutti gli interventi quali:<br>– edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati;<br>– demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti;<br>– ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m$^2$ |
| **Edifici Esistenti:** | Lett. b), interventi limitatamente :<br>– all'ampliamento dell'edificio (se il volume a temperatura controllata della nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello dell'edificio esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia superiore agli 80 metri quadrati) |

**Note e osservazioni**

La capacità della struttura edilizia di contenere queste oscillazioni può essere utilmente rappresentata dagli indicatori prestazionali "sfasamento" (S), espresso in ore, ed "attenuazione" (fa), coefficiente dimensionale, valutabili in base alle Norme tecniche UNI EN ISO 13786.

| Sulla base dei valori assunti da tali parametri si definisce la seguente classificazione: (tab. C2 Atto RER 156/08)Sfasamento S (h) | Attenuazione fa | Prestazioni | Classe prestazionale |
|---|---|---|---|
| S>12 | fa≤0,15 | Ottima | ☐ I |
| 12≥S>10 | 0,15<fa≤0,30 | Buona | ☐ II |
| 10≥S>8 | 0,30<fa≤0,40 | Sufficiente | ☐ III |
| 8≥S>6 | 0,40<fa≤0,60 | Mediocre | ☐ IV |
| 6≥S | 0,60<fa | Cattiva | ☐ V |

Il requisito si intende soddisfatto quando l'edificio raggiunge una classe di prestazione non inferiore alla classe III.

| | |
|---|---|
| **Riferimenti Normativi** | Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26<br>D.Lgs. 192/05 Allegato I commi 8,9, integrato con D.Lgs. 311/06<br>UNI EN ISO 6946 "Componenti e elementi per l'edilizia. Resistenza termica e trasmittanza termica. Metodo di calcolo"<br>UNI EN ISO 13786 "prestazione termica dei componenti per edilizia: Caratteristiche termiche dinamiche; Metodo di calcolo"<br>UNI ISO 13788 "Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia – Temperatura superficiale interna per evitare l'umidità superficiale critica e condensazione interstiziale"<br>UNI ISO 13792 "Prestazione termica degli edifici - Calcolo della temperatura interna estiva di un locale in assenza di impianti di climatizzazione - Metodi semplificati" |
| **Consigli progettuali** | L'inerzia termica di una chiusura opaca dipende dalla massa muraria e dalla capacità termica. La collocazione dello strato isolante influisce sulle prestazioni: se posto sulla superficie interna di una parete non permette alla massa muraria di interagire con la dinamica termocinetica interna dell'edificio, mentre livelli elevati di interazione sono ottenibili aggiungendo uno strato isolante sulla superficie esterna di una parete realizzata con elementi dotati di elevata capacità di accumulo del calore, comunque prestando attenzione alla formazione della condensa interstiziale. |
| **Documenti da allegare** | Documentazione e/o certificazione delle tecnologie e dei materiali attestante l'equivalenza con le predette disposizioni. |
| **Verifica** | Verifica degli elaborati di progetto<br>Dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità delle opere realizzate al progetto approvato. |

| Famiglia: 6 | REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA | Rif.: Requisito 6.1.2 Atto R.ER. 156/08 | Cogente |
|---|---|---|---|

## Area Tematica: PRESTAZIONI DELL'INVOLUCRO

| 1.4 | ISOLAMENTO TERMICO |
|---|---|
| Obiettivo principale | **Qualità energetica del costruito** |

**Livello di Prestazione**

L'isolamento termico degli edifici deve rispettare i requisiti minimi indicati dalla Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08 e successivi

Trasmittanze termiche dei componenti dell'edificio secondo il requisito 6.1.2 Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08 :

**FERRARA Zona climatica E**

**TRASMITTANZA TERMICA DELLE CHIUSURE OPACHE a ponte termico corretto:**

**- Valore limite della trasmittanza termica delle chiusure opache verticali tra spazi climatizzati ed ambiente esterno: (Tab. C.1) U = 0,34 W/m²K;**

**- Valore limite della trasmittanza termica delle chiusure opache orizzontali o inclinate superiori di copertura: (Tab. C.2) U = 0,30 W/m²K;**

**- Valore limite della trasmittanza termica delle chiusure opache orizzontali inferiori e su spazi esterni nonché nelle partizioni interne orizzontali tra spazi climatizzati e spazi non climatizzati: (Tab. C.3) U = 0,33 W/m²K.**

**TRASMITTANZA TERMICA DELLE CHIUSURE TRASPARENTI:**

**- Valore limite della trasmittanza termica delle chiusure trasparenti verticali, orizzontali o inclinate, comprensive degli infissi: (Tab. D.1) U = 2,2 W/m²K;**

**- Valore limite della trasmittanza termica della sola componente vetrata dei serramenti esterni verticali, orizzontali o inclinati: (Tab. D.2) U = 1,7 W/m²K;**

**Trasmittanze termiche delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti dell'edificio:**

| | |
|---|---|
| **Strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate che delimitano verso l'esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento** | **≤ 0,8 W/m²K** |

**Applicabilità**

| | |
|---|---|
| **Destinazioni d'uso:** | Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 ad eccezione della categoria E. 8, per gli interventi di cui al punto 3.1 della *Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08* che riguardino le pareti divisorie verticali o orizzontali, il valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti fatto salvo il rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m²K. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali ed inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento. |
| **Edifici esistenti** | Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 della *Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08* :<br>Lett. c) limitatamente a interventi su edifici esistenti quali:<br>– ampliamenti volumetrici (se il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell'edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia inferiore agli 80 metri quadrati)<br>– ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile non superiore a 1000 m²<br>– manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio (quali ad esempio il rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture)<br>– recupero di sottotetti per finalità d'uso |

| | | |
|---|---|---|
| **Applicabilità** | **Edifici nuovi** | E' richiesto il solo rispetto delle trasmittanze delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti dell'edificio **≤ 0,8 W/m²K** |

| | |
|---|---|
| **Note e Osservazioni** | I valori delle trasmittanze termiche delle strutture sono indicati nell'attestato di qualificazione energetica dell'edificio. |

| | |
|---|---|
| **Riferimenti Normativi** | Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26<br>D. Lgs. 192/05 Allegati C, I integrato con il D.Lgs. 311/06.<br>D.Lgs 115/08 art. 11 comma 2<br>UNI 7357 "Calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento degli edifici"<br>UNI 10351 "Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore"<br>UNI 10345 "Riscaldamento e raffreddamento degli edifici. Trasmittanza termica dei componenti edilizi finestrati. Metodo di calcolo"<br>UNI EN ISO 10077-1 "Prestazione termica di finestre, porte chiusure -Calcolo della trasmittanza termica-metodo semplificato<br>UNI EN ISO 10077-2 "Prestazione termica di finestre, porte chiusure -Calcolo della trasmittanza termica - metodo numerico per i telai<br>UNI EN ISO 13370 Prestazione termica degli edifici - Trasferimento di calore attraverso il terreno - Metodi di calcolo<br>UNI EN ISO 10211 "Ponti termici in edilizia. Flussi termici e temperature superficiali. Calcoli dettagliati"<br>UNI EN ISO 6946 "Componenti ed elementi per edilizia. Resistenza termica e trasmittanza termica. Metodo di calcolo" |
| **Consigli progettuali** | La trasmittanza va calcolata secondo la norma UNI 7357, per quanto riguarda le proprietà dei materiali (conduttività termica o resistenza termica); se il produttore non certifica il valore utile di calcolo per il materiale in opera, queste andranno desunte dalla norma UNI 10351 o dalla norma UNI 10355. Trasmittanza termica dei componenti di involucro vetrati da UNI 10345. |
| **Documenti da allegare** | Attestato di Qualificazione energetica dell'edificio, fatti salvi i casi di compravendita in cui è richiesta la Certificazione energetica. |
| **Verifica** | Verifica degli elaborati di progetto<br>Dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità delle opere realizzate al progetto approvato |

| Famiglia: 6 | REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA | Rif.: Requisito 6.1.1 e allegato 9 Atto R.ER. 156/08 | Cogente |
|---|---|---|---|

**Area Tematica:**
**PRESTAZIONI DELL'INVOLUCRO**

| 1.5 | INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO |
|---|---|
| Obiettivo principale | Qualità energetica del costruito |

**Livello di Prestazione**

| Tab.12.1 kWh/m²anno | Tab.12.2 kWh/m³anno |
|---|---|
| $EP_{tot}$ inf a 25 | |
| $EP_{tot}$ inf a 40 | $EP_{tot}$ inf a 25 |
| $40<EP_{tot}<60$ | $8<EP_{tot}<16$ |
| $60<EP_{tot}<90$ | $16<EP_{tot}<30$ |
| $90<EP_{tot}<130$ | $30<EP_{tot}<44$ |
| $130<EP_{tot}<170$ | $44<EP_{tot}<60$ |
| $170<EP_{tot}<210$ | $60<EP_{tot}<80$ |
| $EP_{tot}>210$ | $EP_{tot}>80$ |

I requisiti minimi di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS per gli edifici nuovi o esistenti (limitatamente ali casi di applicabilità sotto riportati) sono quelli stabiliti dalla Regione Emilia Romagna secondo quanto previsto dalla Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08 e successive modifiche ed integrazioni, ridotti del 10%.

**Applicabilità**

| Destinazioni d'uso: | Tutte |
|---|---|
| **Edifici Nuovi:** | Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 *dalla Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08*:<br>Lett. a), tutti gli interventi quali:<br>- di edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati;<br>- demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti;<br>- ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m² |
| **Edifici Esistenti:** | Lett. b), interventi limitatamente:<br>- all'ampliamento dell'edificio (se il volume a temperatura controllata della nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello dell'edificio esistente e comunque superiore a 80 mq.) |

**Riferimenti Normativi**

Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26
Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08 Parte Prima, punti 5.1 e 5.2
D.Lgs. 192/05_ integrato con il D.Lgs. 311/06
UNI EN ISO 13790 "Prestazione energetica degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento ed il raffrescamento"
UNI/TS 11300-1 "Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale"
UNI/TS 11300-2 "Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria"
DM 19/02/07, DM 26/10/07, DM 11/03/08, DM 07/04/08

**Consigli progettuali**

Il raggiungimento delle prestazioni energetiche ottimali, è influenzato dalla forma dell'edificio, l'orientamento, il rendimento termico dell'impianto, le trasmittanze delle strutture opache, strutture trasparenti e ponti termici.

**Documenti da allegare**

Attestato di Certificazione energetica.

| Verifica | Dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità delle opere realizzate al progetto approvato. |
|---|---|

**Tabelle EPi Atto R.ER. 156/08** (i valori riportati sono già ridotti del 10% come da prescrizioni della Direttiva Provinciale)

**Tab. A.1 valore limite EPi edifici residenziali di nuova costruzione, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme:**

| Rapporto di forma dell'edificio S/V | **FERRARA** Zona climatica E Gradi giorno **2326** **Epi (kWh/m²anno)** |
|---|---|
| ≤ 0,2 | 33,48 |
| ≥ 0,7 | 70,65 |

**Tab. A.2 valore limite EPi edifici residenziali, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme nel caso di demolizione e ricostruzione totale di edifici esistenti ovvero di interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 mq. Epi (kWh/m²anno):**

| | |
|---|---|
| ≤ 0,2 | 33,48 |
| ≥ 0,9 | 85,50 |

**Tab. A.3 valore limite EPi altri edifici di nuova costruzione** Epi (kWh/m³anno):

| | |
|---|---|
| ≤ 0,2 | 9,34 |
| ≥ 0,7 | 18,45 |

**Tab. A.4 valore limite EPi per tutti gli altri edifici: nel caso di demolizione e ricostruzione totale di edifici esistenti ovvero di interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 mq.** Epi (kWh/m³anno):

| | |
|---|---|
| ≤ 0,2 | 9,34 |
| ≥ 0,9 | 22,16 |

**Tabelle EPacs Atto R.ER. 156/08** (i valori riportati sono già ridotti del 10% come da prescrizioni della Direttiva Provinciale)

**Tab. B.1valore limite EPacs edifici residenziali esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme nonché edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari:**

| Superficie utile | <50mq. | 50mq. | 200mq. | >200mq. | |
|---|---|---|---|---|---|
| EPacs | 14,13 | 14,40 | 10,53 | 10,80 | Per edifici situati in centri storici |
| Epacs | 8,82 | 9,00 | 6,57 | 6,75 | Per tutti gli altri edifici |

**Tab. B.2valore limite EPacs (kWh/unità di misura/anno) altre tipologie di edifici**

| Destinazione d'uso | Unità di misura | In centro storico EPacs | NON centro storico EPacs |
|---|---|---|---|
| Attività ricettive (annuali) | ogni posto letto | 498,60 | 306,00 |
| Attività ricettive (stagionali) | ogni posto letto e n° giorni | 1,44 | 0,90 |
| Altre attività ricettive | ogni posto letto e n° giorni | 0,65 | 0,41 |
| Ospedali (con pernottam. e lavanderia) | ogni posto letto | 338,72 | 461,70 |
| Ospedali (day hospital) | ogni posto letto | 82,10 | 51,30 |
| Scuole | ogni alunno | 82,10 | 51,30 |
| Attività sportive | ogni doccia | 821,00 | 513,00 |
| Uffici | ogni addetto | 164,16 | 102,60 |
| Negozi e grande distribuzione | ogni addetto | 164,16 | 102,60 |
| Ristoranti e self services | ogni posto pasto | 27,43 | 20,52 |

**Si ricorda che la verifica del livello di prestazione è eseguito sul valore dell'$EP_{tot}$.**

| Famiglia: 8 | SOSTENIBILITA' AMBIENTALE | Rif.: Requisito 6.4<br>Atto R.ER. 156/08 | Volontario |
|---|---|---|---|

## Area Tematica:
## EFFICIENZA IMPIANTISTICA

| 2.1 | VENTILAZIONE MECCANICA | |
|---|---|---|
| Obiettivo principale | **Riduzione dei consumi energetici per ricambio d'aria** | |
| Livello di Prestazione | <br>Nel caso non sia possibile sfruttare al meglio le condizioni ambientali esterne (Ventilazione naturale), al fine di migliorare la qualità dell'aria interna e ridurre le perdite di energia per il ricambio d'aria, è consigliata l'installazione di un sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore tale da garantire un idoneo ricambio d'aria medio giornaliero. | |
| Applicabilità | Destinazioni d'uso: | Tutte |
| | Edifici Nuovi: | L'applicazione è consigliata in tutti gli interventi in cui è tecnicamente possibile. |
| | Edifici Esistenti: | |
| Note e osservazioni | Oltre ad una riduzione delle dispersioni energetiche e miglioramento del comfort igrotermico si garantisce il controllo di alcuni inquinanti immessi negli ambienti interni e la limitazione dei rumori esterni che possono creare disconfort acustico. | |
| Riferimenti Normativi | Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26<br>Regolamento Locale d'Igiene<br>D.Lgs. 192/05 Allegato I comma 9 lettera c, integrato con il D.Lgs. 311/06<br>UNI EN 308 Scambiatori di calore - Procedimenti di prova per stabilire le prestazioni dei recuperatori di calore aria/aria e aria/gas<br>UNI EN 10339 "Impianti aeraulici ai fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti, Regole per la richiesta d'offerta, l'ordine e la fornitura"<br>UNI EN 13465 "Ventilazione degli edifici - Metodi di calcolo per la determinazione delle portate d'aria negli edifici residenziali"<br>UNI EN 13779 "Ventilazione negli edifici non residenziali - Requisiti di prestazione per i sistemi di ventilazione e di condizionamento" | |
| Consigli progettuali | Gli impianti devono essere dimensionati per garantire le portate minime di aria esterna e di estrazione indicate dalla norma UNI EN 10339. Il ricambio d'aria effettivo generato dall'impianto di ventilazione si calcola attraverso il valore della portata d'aria mediante la ventilazione forzata ed il grado di utilizzo del sistema di recupero di calore definito dalla normativa europea UNI EN 308. I valori indicativi del grado di recupero di calore del sistema variano a seconda del tipo di tecnologia del recuperatore di calore:<br>- aria/aria a pannelli con flussi incrociati 50-70%<br>- aria/aria a canali con flussi controcorrenti: 85-90%<br>- aria/aria lamellare (Heat-pipe): 40-65%<br>- aria/aria rotazionale: 50-80%<br>Nel caso in cui l'impianto abbia uno scambiatore a terreno i valori aumentano notevolmente. | |
| Documenti da allegare | Documentazione come da DM 37/08. | |
| Verifica | Verifica degli elaborati di progetto<br>Attestato di Qualificazione energetica (ove richiesto).<br>Dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità delle opere realizzate al progetto approvato. | |

| Famiglia: 6 | REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA | Rif.: Allegato 2 p.ti 4 e 5; Requisito 6.4 Atto R.ER.156/08 | Cogente |
|---|---|---|---|

## Area Tematica: EFFICIENZA IMPIANTISTICA

## 2.2 IMPIANTI CENTRALIZZATI DI PRODUZIONE CALORE

**Obiettivo principale:** **Riduzione consumi di energia primaria**

**Livello di Prestazione**

In edifici composti da più di quattro unità abitative per unità immobiliare (si intende una entità architettonica individuata dalla sua configurazione formale e funzionale , comprese le sue pertinenze tipologicamente consolidate e determinate dall'ultimo titolo edilizio assentito, comprese le autorimesse) che abbiano parti comuni, si deve prevedere la realizzazione di un impianto centralizzato di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria. Qualora sia presente una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento ad una distanza inferiore ai 1000 m ovvero in presenza di progetti approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori, andranno realizzate le predisposizioni per l'allaccio e le predisposizioni per una sottostazione di scambio.

**Applicabilità**

| | |
|---|---|
| **Destinazioni d'uso:** | Appartenenti alle categorie E1 ed E2 così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. |
| **Edifici Nuovi:** | Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 *dalla Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08*:<br>- nuova costruzione<br>- demolizione totale e ricostruzione<br>- ristrutturazione integrale di edifici |
| **Edifici Esistenti:** | Lett. c) limitatamente a interventi su edifici esistenti quali:<br>- nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti nel caso di interventi estesi all'intero impianto esteso all'intero edificio e salvo casi di impossibile intervento tecnicamente documentati.(per la definizione di "intervento di ristrutturazione di impianto termico" si veda Allegato 2 Definizioni e termini dell'Atto R.ER. 156/08) |

**Note e osservazioni**

Generalmente gli impianti termici centralizzati, rispetto a quelli autonomi, sono più efficienti sotto il profilo energetico ed inquinano di meno. Una caldaia condominiale è più conveniente e più sicura rispetto a tante caldaie autonome.

**Riferimenti Normativi**

Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26
D.Lgs. 192/05 Allegato I comma 14
UNI EN 1434 "Contatori di calore"
DPR 412/93 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia.
DPR 551/99 Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.

**Consigli progettuali**

Realizzazione di un locale tecnico, di dimensioni e caratteristiche adeguate ad ospitare una centrale termica a combustibile gassoso o, in alternativa, una sottostazione di scambio della rete di teleriscaldamento. La verifica dimensionale deve essere soddisfatta per entrambe le tipologie di fonte energetica. La potenzialità della suddetta centrale termica/sottostazione di scambio deve essere dimensionata sull'intero organismo edilizio con previsione di impianto centralizzato per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria

**Documenti da allegare**

Documentazione come da D.M. 37/2008

**Verifica**

Verifica degli elaborati di progetto
Dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità delle opere realizzate al progetto approvato.

| Famiglia: 6 | REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA | Rif.: Allegato12 e Requisito 6.2 Atto R.ER.156/08 | Cogente |
|---|---|---|---|

## Area Tematica: EFFICIENZA IMPIANTISTICA

| 2.3 | SISTEMI DI PRODUZIONE CALORE AD ALTO RENDIMENTO |
|---|---|
| Obiettivo principale | **Riduzione consumi di energia primaria** |

**Livello di Prestazione**

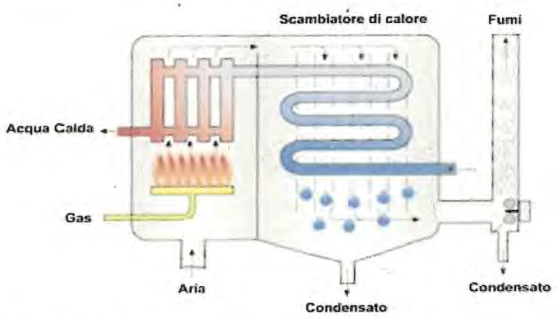


Negli edifici di nuova costruzione e in quelli in cui è prevista la completa sostituzione dell'impianto di riscaldamento o del solo generatore di calore, è obbligatorio l'impiego di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento (es. caldaie a condensazione) tali per cui il rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico sia superiore ai limiti definiti dalla Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08 e successivi.

**Applicabilità**

| | |
|---|---|
| **Destinazioni d'uso:** | Tutte |
| **Edifici Nuovi:** | Si, secondo quanto definito dall'Art. 3 Parte Prima della Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08 " Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici" |
| **Edifici Esistenti:** | Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 della Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08:<br>Lett. c) limitatamente a interventi su edifici esistenti quali:<br>- nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti<br>- sostituzione di generatori di calore |

**Note e osservazioni**

Devono essere fornite le istruzioni tecniche relative al modello di apparecchio da installare.

**Riferimenti Normativi**

Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art.26
D.Lgs. 192/05 Allegato I commi 1,3,4,5 integrato con D.Lgs. 311/06
D.Lgs. 192/05 Allegato F, integrato con D.Lgs. 311/06
DPR 412/93 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia
DPR 551/99 Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.
UNI EN 10389 "Generatori di calore. Misurazione in opera del rendimento di combustione"

**Consigli progettuali**

Le caldaie a condensazione sono caratterizzate dal fatto che in esse viene recuperato il calore latente dei fumi abbassandone la temperatura fino a 30-50°C. Il rendimento complessivo di questi apparati è superiore rispetto a quello di caldaie standard, raggiungendo valori fino al 107%

**Documenti da allegare**

Documentazione come da D.M. 37/2008.

**Verifica**

Verifica degli elaborati di progetto
Dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità delle opere realizzate al progetto approvato.
Attestato di qualificazione energetica (ove previsto).

| Famiglia: 6 | REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA | Rif.: Requisito 6.5 Atto R.ER.156/08 | Cogente |
|---|---|---|---|

## Area Tematica: EFFICIENZA IMPIANTISTICA

| 2.4 | CONTABILIZZAZIONE ENERGETICA | |
|---|---|---|
| Obiettivo principale | **Riduzione consumi energetici individuali** | |
| Livello di Prestazione | <br>Per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze e nel caso di installazione di nuovi impianti centralizzati o ristrutturazione degli stessi, è prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. | |
| Applicabilità | Destinazioni d'uso: | Tutte |
| | Edifici Nuovi: | Si |
| | Edifici Esistenti: | Si, ad esclusione dei casi contemplati dalla Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08 Art.3 comma 3.5 |
| Note e osservazioni | La gestione autonoma garantisce una ripartizione dei costi in quota parte sulla base dei consumi reali effettuati da ogni singola unità immobiliare. | |
| Riferimenti Normativi | Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art.26<br>L.10/91 art. 26<br>UNI EN 1434-6 "Contatori di calore - Requisiti generali"<br>UNI EN 1434-6 "Contatori di calore - Installazione, messa in servizio, controllo e manutenzione"<br>UNI EN 834 "Ripartitori dei costi di riscaldamento per la determinazione del consumo dei radiatori. Apparecchiature ad alimentazione elettrica"<br>UNI EN 835 "Ripartitori dei costi di riscaldamento per la determinazione del consumo dei radiatori - Apparecchiature basate sul principio di evaporazione senza l'ausilio di energia elettrica." | |
| Consigli progettuali | Gli strumenti di contabilizzazione dovranno essere in grado di assicurare un errore < ± 5% (con riferimento alle norme UNI EN 1434 e UNI EN 834) | |
| Documenti da allegare | Documentazione come da D.M. 37/2008.<br>Relazione L.10/91 | |
| Verifica | Verifica degli elaborati di progetto<br>Dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità delle opere realizzate al progetto approvato.<br>Attestato di qualificazione energetica (ove richiesto). | |

| Famiglia: 6 | REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA | Rif.: Requisito 6.5 Atto R.ER.156/08 | Cogente |
|---|---|---|---|

## Area Tematica: EFFICIENZA IMPIANTISTICA

| | | |
|---|---|---|
| **2.5** | **REGOLAZIONE LOCALE DELLA TEMPERATURA DELL'ARIA** | |
| **Obiettivo principale** | **Riduzione consumi di energia termica per riscaldamento** | |
| **Livello di Prestazione** | Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o ristrutturati, è prescritta l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente (valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione, ecc.) nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizione uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni. | |
| **Applicabilità** | **Destinazioni d'uso:** | Tutte |
| | **Edifici Nuovi:** | Si |
| | **Edifici Esistenti:** | Si, ad esclusione dei casi contemplati dalla Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08 Art.3 comma 3.6 |
| **Note e osservazioni** | L'installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui all'art. 7 commi 2,4,5,6 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche, e deve comunque essere tecnicamente compatibile con l'eventuale sistema di contabilizzazione. | |
| **Riferimenti Normativi** | Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26<br>D.Lgs. 192/05 Allegato J, comma 9 integrato con il D.Lgs. 311/06. | |
| **Consigli progettuali** | Nel caso di impianti esistenti si possono applicare le valvole termostatiche sui singoli corpi scaldanti. E' così possibile regolare la temperatura di ogni singolo ambiente: ad ogni radiatore, al posto della valvola manuale, la valvola termostatica regola automaticamente l'afflusso di acqua calda, in base alla temperatura scelta e devia ulteriore acqua calda verso gli altri radiatori ancora aperti. | |
| **Documenti da allegare** | Documentazione come da D.M. 37/2008.<br>Relazione L.10/91 | |
| **Verifica** | Verifica degli elaborati di progetto<br>Dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità delle opere realizzate al progetto approvato.<br>Attestato di qualificazione energetica (ove richiesto). | |

| Famiglia: 8 | SOSTENIBILITA' AMBIENTALE | Rif.: Requisito / Atto R.ER.156/08 | Volontario |
|---|---|---|---|

## Area Tematica:
## EFFICIENZA IMPIANTISTICA

| 2.6 | SISTEMI A BASSA TEMPERATURA |
|---|---|
| Obiettivo principale | **Riduzione consumi energetici per riscaldamento** |
| Livello di Prestazione | *Al fine del mantenimento della temperatura dell'aria in condizioni di comfort senza movimentazione di polveri e senza eccessive variazioni nello spazio e nel tempo, con il minimo utilizzo delle risorse energetiche, è consigliato l'impiego di soluzioni avanzate per ottimizzare la propagazione del calore per irraggiamento, quali i pannelli radianti integrati nei pavimenti, pareti, solai.* |
| Applicabilità | **Destinazioni d'uso:** / **Edifici Nuovi:** / **Edifici Esistenti:** — L'applicazione è consigliata in tutti gli interventi in cui è tecnicamente possibile. |
| Note e osservazioni | La caratteristica principale del sistema di climatizzazione radiante consiste nel fatto che lo scambio termico tra il vettore e l'ambiente, avviene attraverso superfici estese e quindi con un differenziale di temperatura più contenuto rispetto ai sistemi tradizionali. |
| Riferimenti Normativi | Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26<br>UNI EN 1264-1 "Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti. Definizioni e simboli"<br>UNI EN 1264-3 "Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti. Dimensionamento"<br>UNI EN 1264-2 "Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti. Determinazione della potenza termica"<br>UNI EN 1264-4 "Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti. Installazione" |
| Consigli progettuali | La regolazione termica realizzabile su ciascun circuito permette di controllare la temperatura di ciascun locale superando definitivamente le limitazioni dei vecchi impianti. Su un massetto radiante è indicato posare un pavimento con materiali ad alta conducibilità termica. Nel caso di impianti che producono anche raffrescamento è opportuno affiancare al sistema radiante un deumidificatore controllato da un umidostato, che riesca a mantenere l'umidità dei locali ad un livello accettabile, al fine di evitare il rischio di condensa sulle superfici radianti. |
| Documenti da allegare | Documentazione come da D.M. 37/2008.<br>Relazione L.10/91 |
| Verifica | Verifica degli elaborati di progetto<br>Dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità delle opere realizzate al progetto approvato.<br>Attestato di qualificazione energetica (ove richiesto). |

| Famiglia: 6 | SOSTENIBILITA' AMBIENTALE | Rif.: Requisito / Atto R.ER.156/08 | Cogente |
|---|---|---|---|

## Area Tematica: EFFICIENZA IMPIANTISTICA

## 2.7 INQUINAMENTO LUMINOSO

**Obiettivo principale:** Riduzione consumi energia elettrica

**Livello di Prestazione**

Nelle aree comuni esterne (private, condominiali, pubbliche) i corpi illuminanti vanno previsti ad altezze diverse per le zone carrabili e ciclabili/pedonabili, sempre con flusso luminoso orientato verso il basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli edifici.

**Applicabilità**

| | |
|---|---|
| Destinazioni d'uso: | Tutte |
| Edifici Nuovi: | Si |
| Edifici Esistenti: | Si |

**Note e osservazioni**

Legge Regionale del 22/09/2003 n. 19 e Direttiva Regionale del 29/12/2005 n. 2263

**Riferimenti Normativi**

LR 19/2003 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico
UNI EN 12464-1 "Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni"

**Consigli progettuali**

E' Necessario che i progetti di illuminazione esterna vengano redatti da una delle figure professionali previste dal settore impiantistico. Nell'illuminazione stradale e di grandi aree bisogna valutare che la luce non sia in direzione di finestre o aperture che si trovino ai piani superiori al primo e che possano permettere l'ingresso nelle case di luce intrusiva. Nel caso di tipologie di impianto per cui non vi sono prescrizioni di sicurezza specifiche, è consigliato contenere la luminanza entro 1 lux/m$^2$.

**Documenti da allegare**

Documentazione attestante la rispondenza al requisito.
Art. 5 della Legge Regionale del 29/09/2003 n. 19: "1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere corredati di certificazione di conformità alla presente legge e devono essere:
a) costituiti da apparecchi illuminanti aventi un'intensità massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre;
b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade con almeno analoga efficienza in relazione allo stato della tecnologia e dell'applicazione;
c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, o, in assenza di queste, valori di luminanza media mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro il valore medio di una candela al metro quadrato;
d) realizzati ottimizzando l'efficienza degli stessi, e quindi impiegando, a parità di luminanza, apparecchi che conseguono impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interasse dei punti luce;
e) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro l'orario stabilito con atti delle Amministrazioni comunali, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività: la riduzione non va applicata qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali da comprometterne la sicurezza.

**Verifica**

Verifica degli elaborati di progetto
Dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità delle opere realizzate al progetto approvato.
Collaudo delle opere.

| Famiglia: 8 | SOSTENIBILITA' AMBIENTALE | Rif.: Requisito / Atto R.ER.156/08 | Volontario |
|---|---|---|---|

**Area Tematica:**
**EFFICIENZA IMPIANTISTICA**

## 2.8 ALLACCIAMENTO ACQUA CALDA PER ELETTRODOMESTICI

| | |
|---|---|
| **Obiettivo principale** | **Riduzione consumi energia elettrica** |
| **Livello di Prestazione** | <br>Per lavatrici e/o lavastoviglie, è consigliata la predisposizione di un allacciamento per l'acqua calda, derivato dall'impianto termico dell'unità immobiliare. |
| **Applicabilità** | **Destinazioni d'uso:** Tutte<br>**Edifici Nuovi:** L'applicazione è consigliata in tutti gli interventi in cui è tecnicamente possibile.<br>**Edifici Esistenti:** |
| **Note e osservazioni** | Gli elettrodomestici così predisposti sono circa 10 volte più efficienti di uno equivalente ad unico ingresso. |
| **Riferimenti Normativi** | Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26 |
| **Consigli progettuali** | L'acqua calda potrebbe essere prodotta con impianti solari termici (o anche con caldaie a biomasse), riducendo così in maniera significativa i consumi elettrici; questi sono da imputarsi prevalentemente al riscaldamento dell'acqua e, quindi, un notevole risparmio energetico può essere ottenuto con un'energia termica fornita prevalentemente da fonte rinnovabile. |
| **Documenti da allegare** | Documentazione attestante la rispondenza al requisito.<br>Documentazione come da D.M. 37/2008. |
| **Verifica** | Verifica degli elaborati di progetto<br>Dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità delle opere realizzate al progetto approvato. |

| Famiglia: 6 | REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA | Rif.: Requisito 6.5 Atto R.ER.156/08 | Cogente |
|---|---|---|---|

## Area Tematica: EFFICIENZA IMPIANTISTICA

| 2.9 | DISPOSITIVI PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEGLI EDIFICI | |
|---|---|---|
| Obiettivo principale | **Riduzione consumi energia elettrica** | |
| Livello di Prestazione | Devono essere previsti sistemi di dispositivi per il controllo e la gestione automatica degli edifici (Building Automation Control System - BACS). La dotazione minima dei dispositivi per gli interventi di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione è quella prevista dalla Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08 | |
| Applicabilità | Destinazioni d'uso: | Tutte |
| | Edifici Nuovi: | Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 della Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08:<br>Lett. a), tutti gli interventi quali:<br>- nuova costruzione<br>- demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti;<br>- ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 $m^2$ |
| | Edifici Esistenti: | Lett. b), interventi limitatamente:<br>- all'ampliamento dell'edificio (se il volume a temperatura controllata della nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello dell'edificio esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia superiore agli 80 metri quadrati)<br><br>Lett. c) limitatamente a interventi su edifici esistenti quali:<br>- nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti |
| Note e osservazioni | Per BACS si intendono l'insieme dei dispositivi e sistemi per la gestione e il controllo degli impianti energetici a servizio dell'edificio, impianti termici, elettrici, elettronici e di comunicazione. Sono inclusi in questa definizione tanto i singoli dispositivi (quali ad esempio i dispositivi per la termoregolazione, i cronotermostati, etc..) quanto i sistemi complessi come i sistemi BUS o domotici. La lista delle funzioni ed elenco dei dispositivi relativi ai sistemi di automazione al servizio degli edifici è quella indicata dalla Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08 requisito 6.5 | |
| Riferimenti Normativi | Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26 | |
| Consigli progettuali | I dispositivi BACS si dividono in base alle classi di efficienza in 4 categorie:<br>Classe A: corrisponde ad alte prestazioni del sistema BACS e di gestione dell'edificio<br>Classe B: corrisponde alla dotazione avanzata di BACS e sistemi di gestione dell'edificio<br>Classe C: corrisponde alla dotazione minima dei dispositivi BACS necessaria per una corretta gestione degli impianti energetici<br>Classe D: sistema di automazione e gestione dell'edificio (BACS) energeticamente non efficiente, solo per edifici esistenti. Gli edifici senza dispositivi BACS dovrebbero essere ristrutturati. | |
| Documenti da allegare | Documentazione attestante la rispondenza al requisito.<br>Documentazione come da D.M. 37/2008. | |
| Verifica | Verifica degli elaborati di progetto<br>Dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità delle opere realizzate al progetto approvato. | |

| Famiglia: 6 | REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA | Rif Requisito 6.6 Atto R.ER.156/08 | Cogente |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| | **Area Tematica: FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI** |
| **3.1** | **IMPIANTI SOLARI TERMICI** |
| **Obiettivo principale** | **Riduzione consumi energia primaria non rinnovabile** |
| **Livello di Prestazione** | <br>*E' obbligatorio soddisfare almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria (ACS) attraverso l'impiego di impianti solari termici. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici di cui all'art. A-7 della L.R. n. 20/00. La presente prescrizione si intende comunque soddisfatta in caso di collegamento dell'edificio alle reti di cui al comma 20 della Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08, ovvero con l'adozione di impianti di microcogenerazione, nonché con l'acquisizione di quote di potenza di cui al comma 20 dell'Allegato 2 dell'Atto R.ER. 156/08.*<br>*I collettori solari possono essere installati su tetti piani, su falde esposte a Sud, Sud-Est, Sud-Ovest, Est e Ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli. In tutte le zone omogenee, l'installazione dei pannelli solari rientra nell'attività edilizia libera, nel rispetto dell'Art. 11 comma 3. Sono comunque da seguire le seguenti indicazioni per l'installazione:*<br>*• gli impianti devono essere in adiacenza alla copertura inclinata (modo retrofit) o meglio integrati in essa (modo strutturale). I serbatoi di accumulo devono essere coibentati e posizionati preferibilmente all'interno degli edifici.*<br>*• Nel caso di coperture piane, i pannelli, potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, purché essi e i serbatoi non siano visibili dal piano stradale sottostante ed evitando l'ombreggiamento tra di essi se disposti su più file.*<br>*In alternativa, in aggiunta o in abbinamento al solare termico, affinché possa essere soddisfatto il requisito Requisito 6.6 della Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08* "Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER) o assimilate" *si suggerisce l'installazione di impianti finalizzati allo sfruttamento dell'energia geotermica del suolo mediante pompe di calore abbinate a sonde geotermiche, con funzione di scambiatore di calore – Geotermia a bassa entalpia.* |

| | | |
|---|---|---|
| **Applicabilità** | **Destinazioni d'uso:** | Tutte |
| | **Edifici Nuovi:** | Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08:<br>Lett. a), tutti gli interventi quali:<br>– nuova costruzione<br>– demolizione totale e ricostruzione<br>– ristrutturazione integrale di edifici di superficie superiore a 1000 $m^2$ |
| | **Edifici Esistenti:** | Lett. c) limitatamente a interventi su edifici esistenti quali:<br>– nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti |

| | |
|---|---|
| **Riferimenti Normativi** | Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26<br>D.Lgs. 192/05 Allegati I, comma 13 integrato con il D.Lgs. 311/06<br>D. Lgs 115/08 Art. 11 comma 11<br>UNI EN 12975_1 "Impianti termici solari e loro componenti - Collettori solari – Parte 1 Requisiti generali<br>UNI EN 12975_2 "Impianti solari termici e loro componenti - Collettori solari - Parte 2: Metodi di prova"<br>UNI EN 12976_1 "Impianti solari termici e loro componenti - Impianti prefabbricati - Parte 1: Requisiti generali"<br>UNI 8477-2 "Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione degli apporti mediante sistemi attivi o passivi"<br>UNI 9711 "Impianti termici utilizzanti energia solare. Dati per l'offerta, ordinazione e collaudo" |
| **Consigli progettuali** | Il vano tecnico deve essere dimensionato in modo da ospitare un serbatoio di accumulo verticale. Nel dimensionare lo spazio per le condutture bisogna considerare lo spessore degli isolamenti che sono superiori a quelli previsti per i sistemi di riscaldamento. Si consiglia di isolare i serbatoi con 10 cm di isolante avente conducibilità termica di 0.04 $W/m^2K$ |
| **Documenti da allegare** | Documentazione attestante la rispondenza al requisito.<br>Documentazione come da D.M. 37/2008. |
| **Verifica** | Verifica degli elaborati di progetto<br>Dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità delle opere realizzate al progetto approvato.<br>Attestato di Qualificazione energetica (ove richiesto). |

| Famiglia: 6 | REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA | Rif Requisito 6.6 Atto R.ER.156/08 | Cogente |
|---|---|---|---|

## Area Tematica: FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

| | |
|---|---|
| **3.2** | **SOLARE FOTOVOLTAICO** |
| **Obiettivo principale** | **Riduzione consumi energia primaria non rinnovabile** |
| **Livello di prestazione** | <br>E' obbligatoria l'installazione di pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in modo tale da garantire una produzione energetica di 1 kW per ciascuna unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 $m^2$di superficie utile di edifici non residenziali.. I moduli fotovoltaici possono essere installati su tetti piani, su falde esposte a Sud, Sud-Est, Sud-Ovest, Est e Ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli.<br>*La presente prescrizione si intende comunque soddisfatta in caso di collegamento dell'edificio alle reti di cui al comma 20 della Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08, ovvero con l'adozione di impianti di microcogenerazione, nonché con l'acquisizione di quote di potenza di cui al comma 20 dell'Allegato 2 dell'Atto R.ER. 156/08.* |

| | | |
|---|---|---|
| **Applicabilità** | **Destinazioni d'uso:** | Tutte |
| | **Edifici Nuovi:** | Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08:<br>Lett. a), tutti gli interventi quali:<br>– nuova costruzione<br>– demolizione totale e ricostruzione<br>– ristrutturazione integrale di edifici di superficie superiore a 1000 $m^2$<br>Lett. c) limitatamente a interventi su edifici esistenti quali:<br>– nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti |
| | **Edifici Esistenti:** | |

| | |
|---|---|
| **Note e osservazioni** | E' discrezione dei Comuni redigere una cartografia territoriale del minimo soleggiamento utile. |
| **Riferimenti Normativi** | Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26<br>D.Lgs. 192/05 Allegati I, comma 13 integrato con il D.Lgs. 311/06<br>DM 19/02/2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare"<br>CEI 82-25 "Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa tensione"<br>UNI 8477-2 "Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione degli apporti mediante sistemi attivi o passivi" |
| **Consigli progettuali** | La quantità di energia elettrica prodotta da un sistema fotovoltaico dipende da vari fattori quali:<br>• Posizionamento dei moduli (angolo di inclinazione e di azimut)<br>• Efficienza dei dispositivi di conversione<br>• Efficienza dei moduli e loro superficie complessiva<br>• Livello della radiazione solare incidente<br>• Altri parametri (es. temperatura di funzionamento) |
| **Documenti da allegare** | Documentazione attestante la rispondenza al requisito.<br>Documentazione come da D.M. 37/2008. |
| **Verifica** | Verifica degli elaborati di progetto<br>Dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità delle opere realizzate al progetto approvato.<br>Attestato di Qualificazione energetica (ove richiesto). |

| Famiglia: 8 | SOSTENIBILITA' AMBIENTALE | Rif.: Requisito / Atto R.ER.156/08 | Volontario |
|---|---|---|---|

## Area Tematica:
## FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

| 3.3 | SISTEMI SOLARI PASSIVI |
|---|---|
| Obiettivo principale | **Riduzione consumi energia primaria non rinnovabile** |
| Livello di Prestazione | 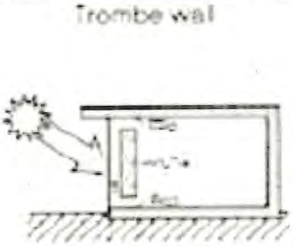 <br>I sistemi solari passivi sono dei dispositivi per la captazione, accumulo e trasferimento dell'energia termica finalizzati al riscaldamento degli ambienti interni. Sono composti da elementi tecnici "speciali" dell'involucro edilizio che forniscono un apporto termico "gratuito" aggiuntivo, rispetto agli elementi tecnici ordinari, tramite il trasferimento, all'interno degli edifici, di calore generato per effetto serra. Questo trasferimento avviene sia per irraggiamento diretto attraverso vetrate, sia per conduzione attraverso le pareti, sia per convezione – quando sono presenti aperture di ventilazione. In relazione al tipo, prevalente, di trasferimento del calore ed al circuito di distribuzione dell'aria, si differenziano sistemi ad incremento diretto, indiretto ed isolato.<br>I principali tipi di sistemi solari passivi utilizzabili in edifici residenziali sono:<br>• serra;<br>• parete ad accumulo convettiva (Muro di Trombe);<br>• sistemi a guadagno diretto.<br>Tali strutture non devono ridurre i parametri igienico sanitari dei locali adiacenti e non devono ospitare locali riscaldati o abitabili. Devono essere realizzati con specifico riferimento al risparmio energetico dimostrando progettualmente la loro funzione di riduzione dei consumi. |
| Applicabilità | **Destinazioni d'uso:** Tutte<br>**Edifici Nuovi:** Si<br>**Edifici Esistenti:** Si, nel rispetto dei vincoli storici del paesaggio |
| Riferimenti Normativi | Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26<br>UNI 8477-2 "Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione degli apporti mediante sistemi attivi o passivi"<br>UNI 10344 "Riscaldamento degli edifici – calcolo del fabbisogno di energia"<br>UNI EN ISO 13790 "Prestazione energetica degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento". |
| Consigli progettuali | In fase di progettazione è necessario tenere conto di possibili effetti di surriscaldamento. E' necessario progettare i sistemi di oscuramento e di ventilazione manovrabili e variabili al variare delle caratteristiche meteorologiche. Sono anche da considerare le interazioni con i requisiti di illuminamento naturale. |
| Documenti da allegare | Documentazione attestante la rispondenza al requisito. |
| Verifica | Verifica degli elaborati di progetto |

| Famiglia: 8 | SOSTENIBILITA' AMBIENTALE | Rif.: Requisito / Atto R.ER.156/08 | Volontario |
|---|---|---|---|

## Area Tematica: SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

| 4.2 | RECUPERO ACQUE PIOVANE |
|---|---|
| Obiettivo principale | **Riduzione consumi individuali di acqua potabile** |
| Livello di Prestazione | 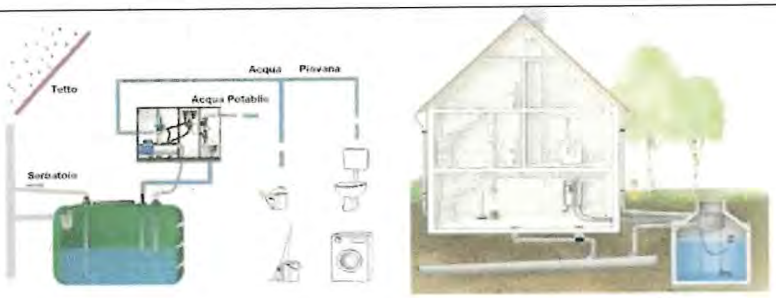 <br>Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è consigliato, l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per:<br>- Annaffiatura delle aree verdi condominiali;<br>- Usi tecnologici e alimentazione delle cassette di scarico dei W.C.;<br>- Alimentazione di lavatrici (se a ciò predisposte);<br>- Distribuzione idrica per piani interrati e lavaggio auto;<br>- Usi tecnologici relativi, ad esempio, sistemi di climatizzazione passiva/attiva. |
| Applicabilità | **Destinazioni d'uso:** Tutte<br>**Edifici Nuovi:** Si<br>**Edifici Esistenti:** Si, salvo provati impedimenti di natura tecnica |
| Riferimenti Normativi | Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26<br>UNI 9182 "Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua fredda e calda. Criteri di progettazione, collaudo, gestione" |
| Consigli progettuali | Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate. La vasca di accumulo deve essere dotata di un sistema di filtratura per l'acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato per smaltire l'eventuale acqua in eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. L'impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura "acqua non potabile", secondo la normativa vigente. |
| Documenti da allegare | Documentazione come da D.M. 37/2008. |
| Verifica | Verifica degli elaborati di progetto<br>Dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità delle opere realizzate al progetto approvato.<br>Attestato di Qualificazione energetica (ove richiesto). |

| Famiglia: 8 | SOSTENIBILITA' AMBIENTALE | Rif.: Requisito / Atto R.ER.156/08 | Volontario |
|---|---|---|---|

## Area Tematica: SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

| 4.3 | RECUPERO ACQUE GRIGIE |
|---|---|
| **Obiettivo principale** | **Contenimento dei rifiuti liquidi** |
| **Livello di Prestazione** | <br>Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è consigliato il riutilizzo delle acque grigie, attraverso, sistemi SBR, sistemi MBR e sistemi di fitodepurazione, che permettono la depurazione e il conseguente riutilizzo delle acque grige a fini non potabili:<br>- Annaffiatura delle aree verdi condominiali;<br>- Usi tecnologici e alimentazione delle cassette di scarico dei W.C.;<br>- Alimentazione di lavatrici (se a ciò predisposte);<br>- Distribuzione idrica per piani interrati e lavaggio auto;<br>- Usi tecnologici relativi, ad esempio, sistemi di climatizzazione passiva/attiva. |
| **Applicabilità** | **Destinazioni d'uso:** Tutte<br>**Edifici Nuovi:** Si<br>**Edifici Esistenti:** Si, salvo provati impedimenti di natura tecnica |
| **Note e osservazioni** | - ***sistemi SBR:*** *Sequencing Batch Reactor* - depuratore a fanghi attivi, può trattare una grande tipologia di acque di scarico domestiche ed industriali, con una portata variabile da poche unità a centinaia di mc al giorno<br>- ***sistemi MBR: Membrane Biological Reactor*** - Reattori biologici a membrana che consistono nell'accoppiamento di un processo convenzionale a biomassa sospesa con la filtrazione su membrane.<br>- **sistemi di fitodepurazione:** La fitodepurazione è un sistema di depurazione naturale delle acque reflue civili in presenza di suoli e piante. |
| **Riferimenti Normativi** | Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26<br>DM185/2004 Riutilizzo acque reflue; DLgs 152/99; D.Lgs. n.152/06<br>UNI 9182 "Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua fredda e calda. Criteri di progettazione, collaudo, gestione";<br>Norme EN 12566; Norme DIN 4261; Norme ATV 122, A131, A256 e M210 di riferimento specifico per gli impianti biologici;<br>Norme DIN 4040 e Norme prEN 1825 per degrassatori. |
| **Consigli progettuali** | Metodi di verifica progettuale (fonte: Regolamento edilizio tipo della Regione Emilia Romagna)<br>A. Descrizione dettagliata dell'impianto;<br>B. Calcolo del volume della vasca di accumulo;<br>C. Soluzione conforme per la realizzazione del sistema di captazione e accumulo.<br>D. L'impianto dovrà essere dettagliatamente descritto nelle soluzioni dei materiali;<br>E. Il calcolo del volume del serbatoio si accumulo (S.A.) delle acque grigie recuperate, espresso in $m^3$ va svolto considerando un periodo minimo di 7 gg: S.A: =(N.Ab.Eq. x 100 LT./G.) x 7 gg x 0.70;<br>F. La soluzione conforme comprende la predisposizione in fase di progetto dei seguenti elementi:<br>- Rete di scarico separata a norma UNI 9182 per le apparecchiature che producono acque grigie;<br>- Pozzetto ispezionabile con sistema di filtrazione meccanica;<br>- Vasca di accumulo e di decantazione ispezionabile, collegata alla suddetta rete di scarico, priva di materiali nocivi, preferibilmente posizionata negli scantinati o interrata. La vasca di accumulo deve essere dotata di contabilizzazione in entrata e in uscita;<br>- Sistema di antisvuotamentro collegato alla rete idrica principale con relativo disgiuntore;<br>- Valvole e conduttura di sfogo per il troppo pieno delle vasche collegate alla rete fognaria delle acque chiare;<br>- Pompe di adduzione dell'acqua tipo autoadescante;<br>- Pozzetto di uscita dalla vasca ispezionabile con sistema di trattamento chimico;<br>- Rete autonoma di adduzione e distribuzione collegata lle vasce d'accumulo idoneamente dimensionata e separata dalla rete idrica principale a norma UNI 982, con adeguate segnalazioni visive delle tubature e dicitura "non potabile" e corrispondenti segnalazioni terminali. |
| **Documenti da allegare** | Documentazione come da D.M. 37/2008. |
| **Verifica** | Verifica degli elaborati di progetto<br>Dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità delle opere realizzate al progetto approvato. |

| Famiglia: 8 | SOSTENIBILITA' AMBIENTALE | Rif.: Requisito / Atto R.ER.156/08 | Volontario |
|---|---|---|---|

## Area Tematica: SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

## 4.4 CONTROLLO DEGLI AGENTI INQUINANTI

**Obiettivo principale**: **Salubrità degli ambienti interni**

**Livello di Prestazione**

In tutti gli edifici di nuova costruzione deve essere garantita una ventilazione costante su ogni lato del fabbricato; in particolare nei locali interrati e seminterrati si devono adottare accorgimenti per impedire l'eventuale passaggio di agenti inquinanti, agli ambienti soprastanti dello stesso edificio.

**Applicabilità**

| | |
|---|---|
| **Destinazioni d'uso:** | Tutte |
| **Edifici Nuovi:** | Si |
| **Edifici Esistenti:** | Si, nel caso di rifacimento del solaio controterra |

**Riferimenti Normativi**

Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26
Raccomandazione della CEE 143 del 21 febbraio 1990 sulla tutela della popolazione contro l'esposizione al radon in ambienti chiusi.
D.Lgs. 241/2000 "Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti"
Per gli ambienti residenziali e le acque destinate ad uso potabile esistono raccomandazioni della Comunità Europea: RACCOMANDAZIONE EURATOM n. 143/90 della Commissione del 21 febbraio 1990 sulla tutela della popolazione contro l'esposizione al radon in ambienti chiusi (in Gazz. Uff. CEE, 27 marzo, L 80);
RACCOMANDAZIONE EURATOM n. 928/01 della Commissione del 20 dicembre 2001 sulla tutela della popolazionecontro l'esposizione al radon nell'acqua potabile [notificata con il numero C(2001) 4580].

**Consigli progettuali**

La posa di una guaina in polietilene sulla superficie controterreno e una soletta in cls di almeno 10 cm di spessore, garantiscono una sigillatura completa dell'involucro verso terreno.
Realizzazione di Ventilazione Meccanica Controllata con rateo di ricambio come da UNI EN 10339 "Impianti aeraulici ai fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti, Regole per la richiesta d'offerta, l'ordine e la fornitura"

**Documenti da allegare**

Documentazione attestante la rispondenza al requisito.

**Verifica**

Verifica degli elaborati di progetto

| Famiglia: 8 | SOSTENIBILITA' AMBIENTALE | Rif.: Requisito / Atto R.ER.156/08 | Volontario |
|---|---|---|---|

**Area Tematica:**
**SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

| | | |
|---|---|---|
| **4.5** | **MATERIALI ECOSOSTENIBILI** | |
| **Obiettivo principale** | **Riduzione consumi energetici energia primaria** | |
| **Livello di Prestazione** | <br>La realizzazione degli edifici è prevista utilizzando materiali e finiture naturali o riciclabili, che richiedano, nel loro intero ciclo di vita, un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale (Life Cycle Assessment). L'impiego di materiali ecosostenibili deve garantire il rispetto delle normative vigenti riguardanti il risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici. | |
| **Applicabilità** | **Destinazioni d'uso:** | Tutte |
| | **Edifici Nuovi:** | Si |
| | **Edifici Esistenti:** | Si |
| **Riferimenti Normativi** | Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26<br>UNI GL 13 Valutazione della sostenibilità in edilizia | |
| **Consigli progettuali** | E' da preferire l' utilizzo di materiali di provenienza locale per minimizzare i costi energetici dei trasporti, incentivare le imprese che favoriscono il riciclaggio e la riduzione della produzione di rifiuti.<br>L'applicazione può riguardare tutte le opere compiute delle seguenti categorie edilizie:<br>• murature interne ed esterne;<br>• manti di copertura;<br>• isolamenti;<br>• pavimenti e rivestimenti;<br>• tinteggiature interne ed esterne e verniciature interne;<br>• serramenti. | |
| **Documenti da allegare** | Documentazione attestante la rispondenza al requisito. | |
| **Verifica** | Verifica degli elaborati di progetto<br>Dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità delle opere realizzate al progetto approvato. | |

| Famiglia: 8 | SOSTENIBILITA' AMBIENTALE | Rif.: Requisito / Atto R.ER.156/08 | Volontario |
|---|---|---|---|

## Area Tematica: SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

## 4.6 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO INTERNO ED ESTERNO

**Obiettivo principale**: **Riduzione consumi energetici energia primaria e qualità dell'aria interna ed esterna**

**Livello di Prestazione**

Per ridurre l'eventuale inquinamento elettromagnetico interno ed esterno, è consigliato l'impiego di soluzioni migliorative del sistema edificio, attraverso l'uso di disgiuntori o di cavi schermati, decentramento di contatori e dorsali di conduttori e/o impiego di bassa tensione.

**Applicabilità**

| | |
|---|---|
| **Destinazioni d'uso:** | Tutte |
| **Edifici Nuovi:** | Si |
| **Edifici Esistenti:** | Si |

**Note e osservazioni**

- Accanto a evoluzioni problematiche in materia di salute ambientale e nuove sindromi quali l'ipersensibilità chimica multipla, l'ipersensibilità elettromagnetica, la sindrome degli edifici malati o turbe da mancanza di attenzione con iperattività (Attention deficit and hyperactivity syndrome), tra i bambini in particolare;
- La valutazione degli effetti dei fattori ambientali sulla salute suggeriscono di adottare come base principale di calcolo i gruppi di persone sensibili, come ad esempio le donne in stato di gravidanza, i bambini e le persone in età avanzata, persone con patologie croniche;
- La relazione internazionale Bio-Iniziativa sui campi elettromagnetici, che sintetizza oltre 1500 studi dedicati alla questione indica nelle sue conclusioni i potenziali pericoli per la salute derivanti dalle emissioni da tecnologie quali, UMTS-Wifi-Wimax-Bluetooth, e il telefono a base fissa "DECT";
- I lavoratori esposti non sono solo coloro che lavorano all'installazione di tecnologie che emettono cem, ma anche tutti coloro che utilizzano tali tecnologie in ufficio, impiegti, ecc;
- I bambini richiedono attenzione nell'uso delle tecnologie

Ai fini del controllo ambientale, dell'esposizione ai CEM e delle relative procedure, gli aspetti da analizzare riguardano: misure a banda stretta, misure a banda larga, misure CEM a bassa frequenza (elettrodotti)

**Riferimenti Normativi**

NORMATIVA NAZIONALE

L. 36 del 22/02/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati da elettrodotti".

DL 257 del 19 novembre 2007: recepimento direttiva europea 2004/40/CE sulla protezione dai rischi derivanti dall'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici. Il decreto legislativo va a modificare il DLgs 626/94, con l'inserimento del titolo V/ter e l'allegato VI bis: in pratica si è intervenuti operando sulla nota legge 626 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Direttiva 2002/96/Ce sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (in sigla «Raee»), DL 151/05 e DM 25 settembre 2007 n. 185

Decreto 29 maggio 2008: approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti

Decreto 29 maggio 2008: approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica.

NORMATIVA REGIONALE

Legge regionale EMR 30/2000 e direttiva applicativa 197/2001: norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico

Legge regionale 4/2007: adeguamenti normativi in campo ambientale. Modifiche a leggi regionali

DGR 1138/2008: modifiche alle norme regionali per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico

NORMATIVA EUROPEA

Direttiva 2004/40/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Direttiva 2004/108/CE del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2004 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE

| | |
|---|---|
| **Consigli progettuali** | Valutare il fabbisogno energetico per l'utenza interessata e la dose di radiazione nell'ambiente. Sulla base dei risultati emersi, valutare in fase di progettazione un piano di cablaggio. Le strategie progettuali a livello dell'unità abitativa che si possono adottare per minimizzare l'esposizione ai campi elettrici e magnetici a bassa frequenza (50 Hz) negli ambienti interni sono, principalmente le seguenti:<br>• impiego di apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici a bassa produzione di campo;<br>• configurazione della distribuzione dell'energia elettrica nei singoli locali secondo lo schema a "stella";<br>• impiego del disgiuntore di rete nella zona notte per l'eliminazione dei campi elettrici in assenza di carico a valle;<br>Simulazioni e rilevazioni in campo dei CEM delle SRB (UMTS, DVB – H, DAB, ecc) e Radio TV (lo scopo è quello di analizzare l'impatto dei CEM con gli edifici e le persone che vi risiedono. |
| **Documenti da allegare** | Documentazione attestante la rispondenza al requisito.<br>Documentazione come da D.M. 37/2008. |
| **Verifica** | Verifica degli elaborati di progetto<br>Dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità delle opere realizzate al progetto approvato. |

| Famiglia: 8 | SOSTENIBILITA' AMBIENTALE | Rif.: Requisito / Atto R.ER.156/08 | Volontario |
|---|---|---|---|

**Area Tematica:**
**SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

| 4.7 | TETTI VERDI | |
|---|---|---|
| Obiettivo principale | Miglioramento microclima urbano | |
| Livello di Prestazione | Le coperture degli edifici possono essere realizzate col sistema a "tetto verde", con lo scopo di ridurre gli effetti ambientali estivi dovuti all'insolazione sulle superfici orizzontali. Deve essere garantito l'accesso per la manutenzione. | |
| Applicabilità | Destinazioni d'uso: | Tutte |
| | Edifici Nuovi: | Si, nel rispetto dei vincoli tipologico- paesaggistici |
| | Edifici Esistenti: | Si, nel rispetto dei vincoli tipologico- paesaggistici |
| Note e osservazioni | Un tetto verde, rispetto ad uno tradizionale, può garantire un aumento dell'inerzia termica quindi un miglior comfort abitativo. Trattenendo l'umidità, migliora il microclima locale, la regolazione ed il deflusso delle acque meteoriche, la riduzione delle polveri contenute nell'aria e l'impatto ambientale in genere. | |
| Riferimenti Normativi | UNI EN 11235 "Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde" | |
| Consigli progettuali | Valutare la perfetta tenuta all'acqua della struttura e la verifica a condensa superficiale interna ed interstiziale. La tipologia di copertura può essere scelta tra il tetto verde estensivo, sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali in cui sono poste, che richiede spessori di substrato di coltivazione limitati e minimi interventi di manutenzione, o il tetto verde intensivo caratterizzato da un sistema che richiede maggiori cure rispetto al precedente e l'ausilio di maggiore manutenzione, in funzione delle associazioni di specie vegetali. | |
| Documenti da allegare | Documentazione attestante la rispondenza al requisito. | |
| Verifica | Verifica degli elaborati di progetto<br>Dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità delle opere realizzate al progetto approvato. | |

# BUONE PRATICHE

| 5.1 | EFFICIENZA ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE | |
|---|---|---|
| Obiettivo principale | **Riduzione consumi energia elettrica** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Articolo** | <br>Le parti comuni degli edifici devono essere dotate di dispositivi che permettono di controllare i consumi di energia dovuti all'illuminazione, quali: interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, sensori crepuscolari. Negli apparecchi per l'illuminazione si suggerisce l'utilizzo di lampade ad alto rendimento (fluorescenti), o comunque a risparmio energetico, con alimentazione elettronica. | |
| **Applicabilità** | **Destinazioni d'uso:** | Tutte |
| | **Edifici Nuovi:** | Si |
| | **Edifici Esistenti:** | Si, ad esclusione dei casi contemplati dalla Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08 Art.3 comma 3.6 |
| **Note e osservazioni** | Le lampade a basso consumo riducono il surriscaldamento degli ambienti abitativi interni. | |
| **Riferimenti Normativi** | Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26<br>UNI EN 12665 "Luce e illuminazione - Termini fondamentali e criteri per i requisiti UNI EN 12464-1"<br>"Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni" | |
| **Consigli progettuali** | L'uso di lampade compatte a fluorescenza che consentono il graduale aumento (o abbassamento) della luminosità (dimming), rende l'illuminazione più efficiente rispetto ai sistemi convenzionali che di solito sono sovradimensionati e consumano perciò troppa energia. La regolazione automatica del livello d'illuminamento è molto utile, in quanto le esperienze dimostrano che le lampade regolate manualmente rimangono accese più del necessario.<br>Negli edifici adibiti ad uso terziario, industriali o pubblici è preferibile installare sistemi di controllo centralizzati EIB. | |
| **Documenti da allegare** | | |
| **Verifica** | | |

# BUONE PRATICHE

| 5.2 | EFFICIENZA ELETTRODOMESTICI | |
|---|---|---|
| Obiettivo principale | Riduzione consumi energia elettrica | |

| | | |
|---|---|---|
| Articolo | 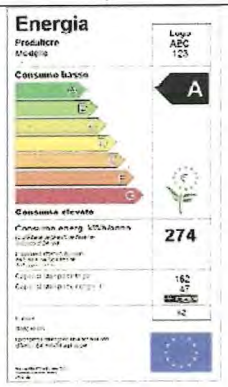 <br>Gli elettrodomestici installati devono essere a basso consumo, certificati in classe A o superiore. | |
| Applicabilità | Destinazioni d'uso: | Tutte |
| | Edifici Nuovi: | Si |
| | Edifici Esistenti: | Si |
| Note e osservazioni | Il risparmio energetico di un elettrodomestico A++ può superare il 50 % rispetto ai modelli meno efficienti. (L'etichetta energetica è prevista per lampade, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, forni elettrici, condizionatori) | |
| Riferimenti Normativi | Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26<br>Reg.to 880/92 "Sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica"<br>Direttiva 92/75/CEE riguardante l'indicazione del consumi degli apparecchi domestici di energia e di altre risorse, tramite etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti. | |
| Consigli progettuali | La progettazione e realizzazione di elettrodomestici a basso consumo, dovrebbe essere tale da garantire anche l'ottenimento del marchio di qualità Ecolabel, marchio europeo che indica la compatibilità ambientale di un prodotto. | |
| Documenti da allegare | | |
| Verifica | | |

# BUONE PRATICHE

| 5.3 | CERTIFICAZIONE AMBIENTALE | |
|---|---|---|
| Obiettivo principale | Qualità sostenibile del costruito | |

| | | |
|---|---|---|
| Articolo | Sistemi di certificazione ambientale più conosciuti ed utilizzati:<br>Breeam<br>EcoEffect<br>EcoQuantum<br>ECDC<br>EcoProfile<br>KlimaHaus Nature<br>SB100<br>EcoTect<br>Lego-e<br>MMG<br>Envest<br>HQE<br>GpTool<br>Lead<br>ITACA<br>Tokyo Methode Buildings<br>Naberf<br>Ogip<br>MinergieEco<br>Edeep<br>Super-e<br>KlimaHaus Plus<br>GB Challenge<br><br>Al fine di incentivare l'Architettura Eco-Sostenibile, è consigliato l'ottenimento della certificazione ambientale rilasciata da organismi pubblici o privati riconosciuti, di indiscussa autorevolezza scientifica e consolidata capacità e professionalità. | |
| Applicabilità | Destinazioni d'uso: | Tutte |
| | Edifici Nuovi: | Si |
| | Edifici Esistenti: | Si |
| Riferimenti Normativi | Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26<br>Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08 Allegati 7 e 8<br>Schema di legge regionale "Norme per l'edilizia sostenibile" del 15/03/2007<br>L.R. n°26/04 art. 8 | |
| Consigli progettuali | / | |
| Documenti da allegare | Documentazione tecnica come specificato dalla metodologia di certificazione ambientale adottata. | |
| Verifica | | |

## BUONE PRATICHE

| 5.4 | CONTABILIZZAZIONE INDIVIDUALE DELL'ACQUA POTABILE | |
|---|---|---|
| Obiettivo principale | Riduzione consumi individuali di acqua potabile | |

| | | |
|---|---|---|
| Articolo | 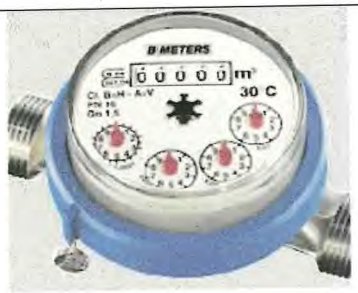  Per ciascuna unità immobiliare è consigliata l'installazione di contatori individuali d'acqua in modo da garantire una ripartizione dei consumi favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi. | |
| Applicabilità | Destinazioni d'uso: | Tutte |
| | Edifici Nuovi: | Si |
| | Edifici Esistenti: | Si |
| Riferimenti Normativi | Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26<br>UNI 9182 "Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua fredda e calda. Criteri di progettazione, collaudo, gestione"<br>Legge 5 gennaio 1994 , n°36. Disposizioni in materia di risorse idriche | |
| Consigli progettuali | / | |
| Documenti da allegare | Documentazione attestante la rispondenza al requisito. | |
| Verifica | Da documentazione presentata e controllo in sito per verificare il rispetto del requisito. | |

| 5.5 | VERIFICA DELLA DISPONIBILITÀ DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI, DI RISORSE RINNOVABILI O A BASSO CONSUMO ENERGETICO | |
|---|---|---|
| Obiettivo principale | Sostenibilità ambientale | |
| Articolo | Per soddisfare la verifica della disponibilità di fonti energetiche rinnovabili, di risorse rinnovabili o a basso consumo energetico, deve essere verificata la possibilità di sfruttare fonti energetiche rinnovabili presenti in prossimità dell'area di intervento, al fine di produrre energia elettrica e termica in modo autonomo a copertura parziale o totale del fabbisogno energetico dell'organismo edilizio progettato.<br>In relazione alle specifiche scelte progettuali effettuate vanno valutate le potenziali possibilità di:<br>• sfruttamento dell'energia solare (termico/fotovoltaico) in relazione al clima ed alla disposizione del sito;<br>• sfruttamento di eventuali corsi d'acqua come forza elettromotrice;<br>• sfruttamento di biomasse (prodotte da processi agricoli o scarti di lavorazione del legno esistenti a livello locale) e biogas (nell'ambito di processi produttivi agricoli);<br>• possibilità di collegamento a reti di teleriscaldamento urbano esistenti;<br>• possibilità di installazione di nuovi sistemi di microcogenerazione e teleriscaldamento.<br><br>A questo proposito risulterebbe utile un bilancio delle emissioni evitate di $CO_2$, attraverso l'uso delle energie rinnovabili o a basso consumo energetico individuate ed utilizzate.<br>Una analisi in questo senso dovrebbe quindi consentire la verifica delle possibilità di sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e fungere da stimolo per una verifica della vocazione del luogo all'uso di risorse alternative.<br>L'analisi può tradursi in una ricognizione di dati desumibili dall'analisi del clima igrotermico (radiazione solare, numero medio di ore di soleggiamento giornaliero, ecc.), per valutare la possibilità di un eventuale sfruttamento dell'energia solare.<br>La presenza di corsi d'acqua sul sito potrebbe inoltre suggerire il loro utilizzo come forza elettromotrice mentre le possibilità di sfruttamento di biomasse e di biogas o l'eventuale installazione di sistemi di micro cogenerazione e teleriscaldamento dipendono rispettivamente dalla presenza o meno di attività agricole o di lavorazione del legno a livello locale e dalla presenza/assenza di reti di teleriscaldamento urbane esistenti.<br>Nell'ambito dei sistemi energetici a basso consumo è da analizzare e valutare la possibilità di utilizzare sistemi di micro cogenerazione, cogenerazione o trigenerazione alimentati da fonti fossili tradizionali.<br><br>Le analisi dei fattori ambientali sono agevolmente ricavabili dalle conoscenze acquisite sull'uso del territorio agricolo ed urbanizzato.<br>Questa verifica è rivolta ad accertare se, in un intorno significativo, esistono delle risorse o materiali di rifiuto, che possono essere utilizzati, efficacemente e con profitto nell'opera che si intende realizzare e qualora non fosse possibile tale strada sfruttare sistemi a basso consumo energetico. | |
| Applicabilità | Destinazioni d'uso: | Tutte |
| | Edifici Nuovi: | Si |
| | Edifici Esistenti: | Si |
| Note e osservazioni | | |
| Riferimenti Normativi | | |
| Consigli progettuali | | |
| Documenti da allegare | | |
| Verifica | | |

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

| | | |
|---|---|---|
| **CONSIGLIERI PRESENTI:** | **N° 26** | |
| **CONSIGLIERI VOTANTI:** | **N° 26** | |
| **VOTI FAVOREVOLI:** | **N° 22** | |
| **VOTI CONTRARI:** | **N° --** | |
| **ASTENUTI:** | **N° 4** | **(Cons.ri Calura, Lodi, Rendine e Zardi)** |

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata all'unanimità la deliberazione nel preciso testo soprariportato.

**COMUNE DI FERRARA**

**OGGETTO:** VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO: INTRODUZIONE DI NUOVI ARTICOLI E SOSTITUZIONI DI ALTRI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ART.49 COMMA 1° DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 N°267

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

**IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO QUALITA' EDILIZIA**
*( Ing. Mario Lazzari)*

data 14-04-09

**PARERE DI RESPONSABILITA' CONTABILE EX ART. 49 COMMA 1 E DI COPERTURA FINANZIARIA EX ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS. 18/08/2000 N°267**

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

☐ Il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili

Preso nota agli effetti delle registrazioni contabili per il rendiconto patrimoniale

data 14/4/09

IL RAGIONIERE CAPO

COMUNE DI FERRARA

Certifico che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 18 MAG. 2009

al 3 GIU. 2009

Ferrara, lì 4 GIU. 2009

IL MESSO COMUNALE

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL **20 APRILE 2009** Verbale n. **32/32062-09** C.C.

F.to: BURIANI MAURIZIO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to: FINARDI DR. ROBERTO - SEGRETARIO GENERALE

**PUBBLICAZIONE**

**Per copia conforme ad uso amministrativo.**

**Il sottoscritto Segretario certifica che la presente copia di deliberazione è stata oggi pubblicata mediante affissione all'Albo di questo Comune e rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi (Art. 124 - comma 1 - D.Lgs. 18/8/2000, n° 267).**

Ferrara, 7 MAG. 2009 IL SEGRETARIO GENERALE

- ❑ Da inoltrare al Difensore Civico Comunale per il controllo preventivo di legittimità a richiesta di almeno 1/4 dei Consiglieri Comunali *(art. 127 - commi 1 e 2 - D.Lgs. 18/8/2000, n° 267)*.
- ❑ Il termine di esecutività è interrotto in relazione all'attivazione della procedura di controllo ai sensi dell'art. 127, D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Ferrara, IL SEGRETARIO GENERALE

**A seguito delle osservazioni del Difensore Civico Comunale**

- ❑ Modificato con atto N° _____ del _____
- ❑ Confermato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio: Atto N° _____ del _____

Ferrara, IL SEGRETARIO GENERALE

Eseguita l'annotazione sul verbale originale delle deliberazioni

**La presente deliberazione è esecutiva ai sensi di legge:**

- ☒ **per decorrenza del 10° giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18/8/2000, n° 267)**
- ❑ **in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18/8/2000, n° 267)**
- ❑ **per decorrenza del termine di legge dalla ricezione da parte del Difensore Civico Comunale (art. 127 - comma 2 - D.Lgs. 18/8/2000, n° 267)**
- ❑ **in relazione alla comunicazione del Difensore Civico Comunale di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 127 - comma 2 - D.Lgs. 18/8/2000, n° 267)**
  - ❑ **Difensore Civico Com.le n° del**

DIVENUTA ESECUTIVA IL .....
18 MAG. 2009
PREVIA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

**Visti gli atti, la presente deliberazione viene inviata agli uffici per l'attuazione.**

Ferrara, 18 MAG. 2009 IL SEGRETARIO GENERALE